



**Tribunale Ordinario di Ivrea
SEZIONE MONOCRATICA**

**Giudice
DOTT.SSA ELENA STOPPINI**

**Pubblico Ministero
DOTT.SSA L. LONGO**

**Cancelliere
SIG.RA A. BENVENUTI**

**Ausiliario tecnico
SIG.NA V. LUCARIELLO**

VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE

PAGINE VERBALE: n. 147

PROCEDIMENTO PENALE N. R.G: 852/15 - R.G.N.R. 1422/12

A CARICO DI: ALZATI RENZO + 17

UDIENZA DEL 11/07/2016

Esito: Rinvio al 18/07/2016

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

AVV.DIFESA GIANARIA.....	3
RESP. CIVILE SANTAMARIA.....	4
ORDINANZA.....	12
REPLICHE.....	12
PUBBLICO MINISTERO.....	12
AVV.PARTE CIVILE CLERICO.....	44
AVV.PARTE CIVILE D'AMICO.....	56
RESPONSABILE CIVILE SANTAMARIA.....	83
AVV.DIFESA MITTONE.....	102
AVV.DIFESA ALLEVA.....	109
AVV.DIFESA D'ALESSANDRO.....	113
AVV.DIFESA RUBINI.....	117
AVV.DIFESA PISAPIA.....	123
AVV.DIFESA DEL DUOMO.....	128
AVV.DIFESA MENARDO.....	130
AVV.DIFESA MALERBA.....	132
AVV.DIFESA FIORE.....	135
AVV.DIFESA ACHILUZZI.....	139
AVV.DIFESA MARELLI.....	145

Tribunale Ordinario di Ivrea - SEZIONE MONOCRATICA

Procedimento penale n. R.G. 852/15 - R.G.N.R. 1422/12
Imputato ALZATIRENZO + 17
Udienza del 11/07/2016

Giudice
DOTT.SSA ELENA STOPPINI

Pubblico Ministero
DOTT.SSA L. LONGO

Cancelliere
SIG.RA A. BENVENUTI

Ausiliario tecnico
SIG.NA V. LUCARIELLO

PROCEDIMENTO A CARICO DI – ALZATIRENZO + 17 -

AVV. DIFESA GIANARIA - Scusi signor Presidente.

GIUDICE - Prego.

AVV.DIFESA GIANARIA

AVV. DIFESA GIANARIA - Per la Difesa Franco De Benedetti vorremmo depositare la richiesta di archiviazione che avevamo citati in sede di discussione, abbiamo parlato col Pubblico Ministero e sarebbe d'accordo nell'acquisizione.

GIUDICE - Adesso glielo chiedo formalmente. Che cosa vuole depositare Avvocato?

AVV. DIFESA GIANARIA - La richiesta di archiviazione del 29 aprile 2015 del procedimento penale 251/2015 a carico di De Benedetti Carlo più altri, è una richiesta di

archiviazione che ho citato nella discussione e che non è stata...

GIUDICE - Non ancora esitata.

AVV. DIFESA GIANARIA - No, non c'è decreto.

GIUDICE - Va bene, il Pubblico Ministero.

P.M. - Nulla oppone.

GIUDICE - Le Parti Civili? Nulla oppongono. Il Responsabile Civile? Nulla oppone. Le altre Difese? Si associano.

RESP.CIVILE SANTAMARIA

RESP. CIVILE SANTAMARIA - Giudice voglio depositare anch'io una memoria, preannuncio che la memoria contiene una serie di allegati, sono solo studi scientifici, letteratura scientifica, quindi forse il Pubblico Ministero vorrà dare un'occhiata, sono studi citati nel (inc.), citati ovunque, non credo che fossero materialmente già nel processo e io li ho prodotti, ho anche una versione senza letteratura.

P.M. - Chiedo scusa, cos'è la memoria relativa alle note di udienza?

RESP. CIVILE SANTAMARIA - Prego?

P.M. - Un ampliamento delle note di udienza?

RESP. CIVILE SANTAMARIA - Una memoria.

P.M. - C'è di più rispetto...

RESP. CIVILE SANTAMARIA - No, non c'è di più, c'è del meglio, non di più.

GIUDICE - Adesso gliela fa vedere. Il Responsabile Civile deposita memoria con allegate pubblicazioni scientifiche. Prego Pubblico Ministero.

P.M. - A una rapida occhiata, perché ovviamente i tempi non

sono tali da consentire l'esame dettagliato della memoria e della documentazione, sembrerebbe una rivisitazione della memoria che avevamo già in atti, però sicuramente ci sono cose diverse e cose aggiuntive, posto che il numero di pagine è molto maggiore, ora i tempi non sono certamente tali da consentire l'esame di una nuova memoria, sebbene più o meno sugli stessi argomenti, ma immagino ci sia molto di più, allo stato io mi oppongo alla produzione sia della documentazione ulteriore, sia al deposito di una memoria in questa sede, posto che la memoria c'era già, era già stata depositata, almeno a noi era già stata inviata una memoria, quella che parte con il capitolo uno "Il problema, il dubbio ontologico espresso dal Giudice Blaiotta" eccetera ed era su questi stessi argomenti, era una memoria di venti pagine, che abbiamo letto ed esaminato anche in vista dell'udienza di oggi, la memoria di oggi certamente riprende, da quello che ho potuto vedere velocemente, in una quarantina di pagine, gli stessi argomenti, però essendo doppio il numero di pagine immagino ce ne siano anche altri, che allo stato riuscire ad estrapolare ed esaminare analiticamente riesce un pochettino difficile, quindi io mi oppongo alla produzione in data odierna di... e soprattutto di tutta la documentazione, che magari è già anche in atti, come ha detto l'Avvocato Santamaria, ove non fosse già in atti è una nuova produzione, non più ammissibile in questa fase, se è già in atti il problema non si pone ovviamente.

GIUDICE - Le Parti Civili?

AVV. P.C. CLERICO - La Parte Civile Inail si oppone alla produzione per le motivazioni esposte dal Pubblico Ministero, l'udienza di discussione era l'ultimo termine, sia per portare argomentazioni che eventualmente anche studi dottrinali.

GIUDICE - Le altre Parti Civili, prego.

AVV. P.C. D'AMICO - A mia volta vi è opposizione per gli argomenti già svolti dal Pubblico Ministero.

GIUDICE - Le altre Parti Civili.

AVV. P.C. LAMACCHIA - Difesa Fim Cisl. Si oppone alla produzione della memoria, anche a nome dei colleghi delle altre Parti Civili.

GIUDICE - I colleghi sono presenti Avvocato, devono concludere a microfono, non c'è nessuna contrazione della forma del processo.

AVV. P.C. PEAGNO - Difesa Città metropolitana di Torino. Si oppone.

AVV. P.C. GALLESE - Difesa FLM. Si oppone.

AVV. P.C. CASTELNUOVO - Difesa Unione collinare. Si oppone.

GIUDICE . Le altre Difese?

AVV. DIFESA - La Difesa Smirne e Colaninno si rimette.

AVV. DIFESA - La Difesa Pistelli e Preve si rimette.

AVV. DIFESA - La Difesa Marini si associa.

AVV. DIFESA - La Difesa Bonu si rimette.

AVV. DIFESA - La Difesa Del Duomo si rimette.

AVV. DIFESA - La Difesa Olivetti si rimette, grazie.

AVV. DIFESA ALLEVA - Mi sembra difficile non accogliere una memoria ex articolo 121 del Codice di procedura penale, per cui io mi associo alla richiesta del Responsabile Civile.

AVV. DIFESA - Per le stesse argomentazioni la Difesa De Benedetti si associa.

AVV. DIFESA - La Difesa Franco De Benedetti si associa.

AVV. DIFESA - La Difesa Parziale si associa.

AVV. DIFESA - Anche la Difesa Gandi si associa.

AVV. DIFESA D'ALESSANDRO - Difesa Alzati più due si associa.

GIUDICE - Bene, le lascio la parola per controdedurre Avvocato.

RESP. CIVILE SANTAMARIA - Direi innanzitutto che mi associo anch'io, ha detto bene l'Avvocato Alleva, l'articolo 121 del Codice di procedura penale mi permette, permette a tutte le Parti, di depositare memorie in ogni momento del procedimento, è chiaro che la situazione in cui mi sono venuto a trovare è un po' anomala, il documento che io ho depositato, o meglio, il documento che l'Avvocato Bel, che mi sostituiva alla scorsa udienza, ha depositato, era né più né meno che la trascrizione di quella che sarebbe stata la mia discussione, quindi non era una memoria, nel senso in cui noi intendiamo il termine, quindi la memoria che io deposito oggi, che contiene rigorosamente gli stessi argomenti contenuti nella discussione, ha invece lo stile letterario della memoria, quindi è più diffuso, più esteso, l'argomentazione cerca di essere più persuasiva, così come accade meglio con la forma scritta che non invece con la discussione orale. La letteratura che io ho citato è una letteratura stranota al Pubblico Ministero, ci sono articoli di Greenland che il Professor Magnani conosce infinitamente meglio di me, c'è... che altro c'è, c'è l'articolo Frost del

2013, altrettanto noto e stranoto a tutte le Parti e poi un articolo di Consonni, che è un consulente della Procura della Repubblica in tanti altri procedimenti, che mi serviva semplicemente a chiarire la parte della mia nota in cui cercavo di capire, io stesso, per quale ragione il consulente del Pubblico Ministero toglieva credibilità metodologica a una serie di studi scientifici, quindi credo veramente che la mia memoria sia nient'altro che un approfondimento e una diffusione della mia discussione che non c'è stata. Detto questo, mi rimetto alla saggezza del Giudice.

GIUDICE - Quindi il Responsabile Civile insiste, allora, per completezza di verbale, le note che sono state depositate la volta scorsa, lo dico per le Parti non presenti, dal Responsabile Civile, è stato espressamente detto che erano un sunto di quella che avrebbe dovuto essere la discussione del Responsabile Civile e che non è avvenuta per questioni varie, tanto che è stato chiesto dal Responsabile Civile, se il Pubblico Ministero avesse replicato oggi, di poter svolgere poi ovviamente le considerazioni. Detto questo, io invece ho bisogno di alcuni chiarimenti dal Responsabile Civile, perché invece gli allegati, quello che voi chiamate appendice, è piuttosto articolata e quindi magari io faccio le domande e voi rispondete, nel senso che... ecco, gli allegati, per comprendere, iniziano con una nota, molti documenti io li ho visti, quindi non è nient'altro... sono la riproduzione divisa per Persona Offesa dei documenti già depositati già dalla prima udienza, la nota dice così "Per ciascuna

Persona Offesa sono indicati periodi di esposizione emersi nel corso del dibattimento, alternativi a quelli che l'accusa addebita agli odierni imputati, va precisato che detti periodi di esposizione sono stati identificati applicando i medesimi criteri utilizzati dal Pubblico Ministero per selezionare l'esposizione oggetto di contestazione, criteri che come è dettagliatamente illustrato nelle consulenze tecniche dell'Ingegnere Missineo, nella stragrande maggioranza dei casi risultano del tutto inadeguate a fornire la prova che un'esposizione ad amianto si sia effettivamente verificata". Dopo si inizia con Bergandi Antonio, periodi di esposizione indicati in capo d'imputazione ed è una sintesi, periodi di esposizione non indicati in capo d'imputazione ed è una sintesi, dopo c'è una tabella, che è nient'altro che la trasposizione appunto in formato di tabella delle informazioni desumibili dalla documentazione, anche a colori, poi ci sono le varie dichiarazioni, ecco, c'è la dichiarazione di Bergandi Antonio, questa resa il 24 ottobre 2006 all'Ispettore di vigilanza dell'Inail che, salvo errore o omissione, ma chiedo conferma alle Parti, è già prodotta in atti, ok e quindi per Bergandi non c'è altro. Bobbio Ferassa è lo stesso schema, guardiamo solo i documenti, il libretto di lavoro c'è, c'è tutto, sono tutti documenti già prodotti, poi appunto il questionario Inail, ci sono tutti già agli atti, controlliamo così non ci sono poi problemi, perché documenti nuovi non sono ammessi e non c'è altro. Bretto Maria Giuditta stessa schema a tabelle,

poi ci sono le dichiarazioni che sono quelle che ho anch'io, che abbiamo tutti. Costanzo Marcello idem come sopra e ci sono le dichiarazioni di Costanza del 16 novembre 2010 che sono agli atti, controlliamo tutti perché poi bisogna stare ai fatti. Gagno Mego stesso discorso, c'è la tabella, anche in forma grafico e nient'altro. Enrico Gansin, anche qua c'è la tabella e ci sono le dichiarazioni che già abbiamo agli atti. C'è una dichiarazione, chiedo venia se io non la ricordo, manoscritta, "1 giugno 2015, io sottoscritto Enrico Gansin Aldo", io non l'ho vista, chiederei al Pubblico Ministero se... voi l'avete presa dagli atti, c'è? Che faldone è?

RESP. CIVILE SANTAMARIA - (fuori microfono) Faldone uno.

GIUDICE - Allora c'è, che è nient'altro che confermativa di quello che lui dice. Mariscotti Luigi, sempre la solita tabella e poi ci sono le dichiarazioni, anche qui ci sono e poi attività lavorativa è un prospetto che abbiamo, poi le altre dichiarazioni e c'è tutto, poi si passa a Merlo Cesare Antonio Riccardo, stesso schema, quindi qui sono atti le dichiarazioni rese da Merlo il 17 novembre. Perello Bruna Luigina, anche qua c'è lo schema e non c'è altro. Rabbione Domenico, periodi di esposizione e non c'è altro, più le dichiarazioni di Rabbione che abbiamo. Poi c'è il parere dell'Inail, che pure abbiamo ai fini del riconoscimento dell'indennità. Poi Riso Vittore, c'è il libretto di lavoro che abbiamo anche noi, abbiamo tutto, le dichiarazioni all'Asl, che pure queste le abbiamo e poi un estratto della cartella clinica, che abbiamo. Stratta Francesco,

solite tabelle, poi abbiamo le dichiarazioni di Stratta, anche quelle del 6 ottobre 2003 e non c'è altro. Vallino Carlo, sempre lo schema, poi ci sono le dichiarazioni di Vallino che abbiamo. Poi c'è una seconda dichiarazione del 24 aprile, poi c'è l'altra del 2003 che abbiamo anche noi. Vignuta, periodi di esposizione, tabella riassuntiva, schema grafico coi colori, dichiarazioni che abbiamo anche noi, ecco qua e anche qua sì, la fotografia ce l'abbiamo anche noi, quindi gli allegati sono nient'altro che gli atti processuali e siamo tutti d'accordo, allora la memoria in sé non presenta problemi. Il primo allegato è un articolo di Dolores Cattelan, Annibale Biggeri e Fabio Barbone del 2013, questo articolo risulta citato, è qui che ho bisogno delle risposte, in qualche consulenza vostra o delle altre Parti?

RESP. CIVILE SANTAMARIA - Questo articolo è sicuramente citato nella bibliografia della terza consensus conference, che è agli atti.

GIUDICE - Non risulta prodotto integralmente.

RESP. CIVILE SANTAMARIA - Credo di sì, è corto, molto breve.

GIUDICE - No, voi...

RESP. CIVILE SANTAMARIA - Non risulta, no.

GIUDICE - Era solo citato.

RESP. CIVILE SANTAMARIA - Citato nella bibliografia della consulenza tecnica del Pubblico Ministero.

GIUDICE - Poi c'è l'allegato due, commento su Zocchetti e questo c'è perché l'ho visto. Numero tre c'è un articolo in inglese, dubito fortemente che il Giudice riuscirà senza ausilio a leggere, è citato da qualche

parte questo articolo? È di Greenland, sì, è l'articolo integrale di Greenland, va bene, quindi questo è stracitato. Poi abbiamo l'ultimo, perché sono quattro gli allegati, è sempre l'altro articolo di Greenland, quindi se ho ben compreso si tratta di tre articoli, che sono ampiamente citati in tutte le consulenze, che sono stati semplicemente prodotti integralmente, uno o due forse, in lingua originale.

ORDINANZA

Il Tribunale sulla richiesta del Responsabile Civile, rilevato che tutti i documenti in allegato sub "appendice" sono già presenti agli atti del procedimento, osservato che le quattro pubblicazioni scientifiche allegate alla memoria propriamente detta sono state ampiamente citate e discusse da tutti i consulenti tecnici e note da anni nella comunità scientifica, ammette la memoria ex articolo 121 Codice di procedura penale e i relativi allegati.

GIUDICE - Tecnicamente la parola va al Pubblico Ministero.

REPLICHE

PUBBLICO MINISTERO

P.M. - Nell'affrontare il tema delle repliche in questo processo, avevo dapprima iniziato ad argomentare su ogni singola affermazione di ogni singolo Difensore, avevo evidenziato per ciascuna affermazione quali erano i documenti o le testimonianze che puntualmente la

smentivano, erano moltissimi, era un lavoro improbo, era un lavoro sicuramente molto efficace dal punto di vista poi della redazione della sentenza, comunque della decisione, però il fatto è che ero arrivata a oltre 100 pagine e mi sono resa conto che non sarebbe bastata l'intera odierna udienza, neppure forse la successiva, perché erano veramente tantissime le cose, cioè puntuali affermazioni che il documento smentisce categoricamente, quindi ho cambiato completamente impostazione, ho deciso di affrontare alcuni, neanche tutti perché sono veramente tanti, dei temi principali comuni alle Difese, sui quali si è argomentato nelle discussioni, rinviando ovviamente alla documentazione agli atti, che tutti noi conosciamo benissimo, alla discussione già fatta il 13 giugno e alle memorie già depositate in atti, per tutto quello che riguarda le puntuali smentite delle affermazioni. Parleremo quindi di sei argomenti, ce la caveremo secondo me in un'oretta, anche di meno. I primi argomenti sostanzialmente possono essere riassunti come segue, questione del magazzino Telecom di Settimo Torinese, l'originale del documento del 30 aprile 1986, quello con riferimento al teste Cognini, nesso di causa molto brevemente perché i termini del dibattito scientifico credo siano ormai arcinoti, sono stati sviscerati in tutti i modi ma ho alcune puntualizzazioni, il problema del talco, qualcosa sulle posizioni di garanzia e infine un tema sull'elemento soggettivo, di cui finora non si era parlato, ma alla luce delle Difese diventa necessario, a questo punto, affrontare. Parlando del

magazzino Telecom diciamo subito che molti dei Difensori degli imputati hanno polemizzato sul fatto che il Pubblico Ministero non avrebbe esaminato tutta la documentazione contenuta nel magazzino Telecom di Settimo Torinese, pur essendo stato informato dell'esistenza di questo magazzino sin dal maggio 2015, da queste omissioni, secondo le Difese, deriverebbe il mancato rinvenimento di eventuali, sottolineo eventuali, documenti che potrebbero dimostrare l'utilizzo del talco privo di amianto in epoca anteriore non solo al 1986, ma addirittura al 1981, ben prima quindi delle analisi del Politecnico. A questo proposito osserviamo innanzitutto che i processi si fanno con i documenti esistenti e presenti in atti, non certo con quelli che potrebbero forse, eventualmente, ipoteticamente esistere, ma dei quali nulla si sa e quindi dal punto di vista processuale la polemica è del tutto priva di rilevanza direi, tuttavia, poiché molto hanno insistito alcuni Difensori su questo punto, adombrando tra l'altro scarsa trasparenza dell'operato del Pubblico Ministero e della Polizia giudiziaria, qualche precisazione è doverosa. Ricordiamo in primo luogo che in quel magazzino ci sono circa 15 mila scatoloni, non 14 faldoni come mi pare di aver letto da qualche parte, ma se mi sbaglio... sono 15 mila scatoloni completamente pieni di documenti di varia natura e per quanto risultava al Pubblico Ministero non c'era nessuna classificazione o indicizzazione a cui fare riferimento per orientare una qualsiasi ricerca, è quindi evidente l'impossibilità oggettiva di esaminarli

tutti, non solo in tempo utile per il presente processo, ma in termini assoluti. La comunicazione di Telecom, relativa alla mera esistenza di questo magazzino, si è rivelata del tutto inutile alla fine della ricerca di ulteriore materiale probatorio, questo almeno per quanto riguarda l'ufficio del Pubblico Ministero, evidentemente è stata diversa la situazione per le Difese, parlo in particolare della Difesa di Riccardo Debendetti e del Responsabile Civile della Telecom, le quali sicuramente disponevano di una qualche classificazione o indicizzazione, ma sufficientemente dettagliate da consentire loro di trovare a colpo sicuro, in oltre 15 mila scatoloni, quelli che contenevano la documentazione relativa ai fornitori, ai clienti e ai registri Iva, come dimostrano chiaramente le produzioni dell'Avvocato Pisapia in udienza. Ormai per questo processo è tardi, però se gli Avvocati, che sono in possesso degli indici o della classificazione di questi 15 mila scatoloni, o parte di essi, perché magari non è tutto indicizzato ma una parte sì, insomma io non lo so, se volessero gentilmente mettere a disposizione anche dell'ufficio del Pubblico Ministero, certamente l'esamineremo nell'ambito del procedimento Olivetti bis che è in corso di indagini e nelle altre ulteriori eventuali tranche che dovessero presentarsi in seguito a successivi casi che dovessero poi sopraggiungere successivamente, oggi qui evidentemente è tardi. In secondo luogo però osserviamo un'altra cosa, che mi pare ancora più importante, osserviamo che stante la

palese disponibilità da parte delle Difese degli indici o delle classificazioni di quei documenti presenti nei 15 mila scatoloni, il fatto che la Difesa di Carlo De Benedetti abbia prodotto solo quella scarsa documentazione in atti, ricordiamo anagrafiche fornitori, in cui è indicata la talco grafite alla data del 31 marzo 1978 e la Materiale srl al 15 maggio 1981 e al 15 settembre 1981, tre fatti e il registro Iva del 1981, con annotazione della fattura del 14 aprile 1981, relativa a un acquisto di materiale non specificato del valore di undicimila... queste quattro cose sostanzialmente. Il fatto che abbiamo prodotto solo questa scarsa documentazione significa che evidentemente non c'era niente di più concreto e di utile per sostenere le loro attese e da qui nasce il tentativo di instillare nel Giudice il dubbio circa la possibile, eventuale esistenza di chissà quali ulteriori fantomatici documenti favorevoli alla Difesa, ma in atti non abbiamo assolutamente niente, probabilmente non c'è niente neanche lì, però in atti comunque non li abbiamo. Secondo argomento, quindi secondo me questa circostanza dimostra esattamente il contrario, cioè non che ci sono forse altri documenti, ma che c'era veramente molto poco, c'era solo questo e che come abbiamo già detto ampiamente non significa praticamente nulla dal punto di vista del presente processo. Secondo argomento e ulteriore polemica, diciamo, l'ulteriore polemica sollevata da alcuni Difensori riguarda l'originale del documento del 30 aprile 1986, quel documento in cui è riportato

l'appunto di Fornero, dove si dice di aver contattato telefonicamente il signor Cognini per provvedere subito all'ordine di talco sm e, virgolettato si dice, "La giacenza attuale viene smaltita come rifiuto", questo documento il cui originale si trovava, come abbiamo appreso in questo processo, nel fascicolo denominato MVO, cioè manifattura (inc.), facente parte dei documenti sequestrati nel primo processo Olivetti, quello che vedeva indagato l'ex amministratore Ottorino Beltrami, l'RG 100/2003 per intenderci, sequestro fatto in quel procedimento e successivamente acquisito nel presente processo in virtù di provvedimento del Pubblico Ministero, documenti che però non sono mai stati fisicamente trasferiti in Procura e dunque poi in Tribunale, almeno in parte, secondo alcuni Avvocati il documento originale sarebbe stato fotocopiato ed inserito nel fascicolo del talco Olivetti al fine di trarre in inganno il teste Fornero nell'interrogatorio davanti al Pubblico Ministero. Ora, premesso che questa illazione è offensiva, ma soprattutto del tutto priva di fondamento, è soprattutto assurda, non ha nessun senso, perché se così fosse sarebbe stato, peraltro, molto ma molto più semplice spostare il documento originale e inserirlo nel fascicolo del talco, avremmo risolto in radice qualunque problema, perché non avremmo dovuto inserire il documento originale, lasciarlo lì da qualche parte mai utilizzato e fare una fotocopia? Bah, non lo so, ma tantopiù poi che il fascicolo MVO non riguardava questo processo e non era stato in alcun modo utilizzato, né nel primo processo,

quello del 2003 a Ottorino Beltrami e neppure in questo, per questa ragione quei documenti sono rimasti praticamente accantonati e mai utilizzati. In realtà non è neppure mai stato visto quel documento, perché come si è detto faceva parte di quel sequestro iniziale del 2003, immagino di quell'epoca, che è transitato soltanto in parte poi nel presente procedimento, la realtà è diversa infatti, in realtà c'era sin dall'inizio, lo abbiamo ricostruito, sin dall'inizio c'era una fotocopia spillata nel fascicolo talco Olivetti, l'originale di quel documento noi non l'abbiamo mai visto, personalmente credevo che fosse andato perso, io quando ho cominciato ad occuparmi di questo processo l'ho chiesto dove cavolo fosse questo originale, perché era strano, avevamo tutti i documenti originali e quello non c'era, non c'era, non c'era mai stato, abbiamo controllato, non c'era neanche nel procedimento 100/2003, (inc.) non c'è mai stato, perché era in quel fascicolo che nessuno ha mai visto, c'è sempre stata la fotocopia, del resto, appunto, io credevo fosse andato perso, ma se avessimo avuto l'originale non avremmo mostrato al teste la fotocopia e non la avremmo prodotta in giudizio ovviamente. Al contrario però appare evidente esattamente il contrario di quello che vuole dimostrare la Difesa da questa circostanza, è evidente che quella fotocopia, che noi abbiamo sempre avuto in fotocopia, trovata nel fascicolo talco, è stata fatta da qualcuno della Olivetti, proprio al fine di inserire quel documento nel fascicolo relativo alla sostituzione del talco

contaminato con l'altro non contaminato, insomma tutto quello di cui abbiamo parlato più che abbondantemente e chissà perché lo avevano inserito già all'epoca, evidentemente per completezza e per competenza di materia e altrettanto evidentemente l'avevano ritenuto pertinente alla vicenda del talco. Come ho detto da questa circ

stanza possiamo evincere esattamente il contrario di quello che hanno sostenuto, tentato di sostenere le Difese e cioè che quel documento era stato considerato talmente importante e pertinente alla vicenda della sostituzione del talco proprio in Olivetti, da farne una fotocopia e metterla per completezza all'interno del relativo fascicolo, altrimenti non si spiegherebbe il perché noi l'abbiamo sempre trovato in fotocopia proprio lì dentro, chiuso il discorso. Parliamo brevemente del nesso di causa, in merito al nesso di causa, che è un argomento affrontato da numerosi Difensori, in particolare mi riferisco alla Difesa dell'Avvocato Zaccone, dell'Avvocato Alleva, alla Difesa del Responsabile Civile Telecom, anche nella memoria depositata oggi, noi abbiamo tenuto conto delle note ma ritengo siano le stesse cose, richiamiamo innanzitutto tutto quello che abbiamo già esposto nella memoria depositata in sede di discussione, in quella sede sono stati affrontati i termini della discussione scientifica, alla luce, lo sottolineo, della giurisprudenza maggioritaria, io direi addirittura consolidata ormai, della Corte di Cassazione, poco o nulla c'è quindi da aggiungere, se non alcune piccole

note, in primo luogo il fatto, se l'ho capito bene, se ho ben capito quanto sostenuto da qualche Difesa, se no me ne scuso sin d'ora, che non è affatto vero che in presenza di due tesi scientifiche contrapposte il Giudice non possa sceglierne una piuttosto che l'altra, mi pare di aver letto questo, se ho capito male mi scuso, il Giudice può e deve, è esattamente il contrario, il Giudice può e deve scegliere tra due tesi quella che ritiene più convincente, è proprio il suo lavoro, il perito peritò con l'unico obbligo di fornire un'adeguata motivazione, per cui non si può assolutamente pensare o sostenere che se ci sono due tesi contrapposte il Giudice debba fermarsi di fronte a queste, ma magari ho capito male, perché mi sembra di aver letto veramente una cosa del genere, in realtà l'ulteriore argomento che merita un cenno è il richiamo costante, da parte delle Difese, alla sentenza del Tribunale monocratico di Milano, sezione quinta, del 18 febbraio 2015, la numero 2161, secondo cui, per arrivare a una condanna, si dovrebbe dimostrare l'efficacia causale, nella determinazione della malattia, dell'esposizione patita dalle Persone Offese nello specifico periodo di tempo nel quale i singoli imputati sono stati garanti della loro salute. Questa sentenza ormai viene brandita in tutta Italia dagli Avvocati Difensori in questi processi in materia di amianto, è diventata un po' l'arma di cui si parla ormai dappertutto, se la sono procurata tutti, è diventata la sentenza di merito che ovviamente però dà ragione alle tesi difensive, è quello che sta

succedendo anche un po' con la sentenza del Gup di Ivrea di questo processo, sono quelle sentenze che diventano poi il grimaldello, vengono utilizzate come grimaldello per scardinare, per tentare di scardinare tutta una serie di opinioni ormai consolidate in giurisprudenza, però questa sentenza in realtà è una pronuncia del tutto isolata nel panorama giurisprudenziale, è una pronuncia di primo grado, allo stato non risulta confermata nei successivi gradi di giudizio, ma soprattutto si pone in netto contrasto con tutti i principi che ormai la Cassazione, da un po' di tempo, costantemente afferma. Certamente è indubbio, se viene accolta la tesi del Tribunale di Milano risolverebbe in radice qualsiasi problema di nesso causale in questo genere di indagini, perché non ne faremmo più ovviamente, rappresenterebbe la pietra tombale per qualsiasi processo in materia di mesoteliomi, perché richiede una prova che all'evidenza è impossibile da fornire, in realtà però se leggiamo bene la motivazione della sentenza torniamo sempre allo stesso punto, cioè vediamo che il punto di partenza del ragionamento è sempre la negazione dell'effetto acceleratore, quindi se noi neghiamo l'effetto acceleratore delle esposizioni successive alle prime, ovviamente arriviamo anche a queste conclusioni, sono ininfluenti, i periodi brevi non influiscono, cioè arriviamo a tutte le conclusioni che le Difese hanno sostenuto in questo processo, gli imputati che hanno avuto un periodo come posizione di garanzia per un periodo breve non possono essere responsabili perché

sono ininfluenti, tutti quelli successivi ai primi non contanto, non sono influenti, se c'è stata un'esposizione, ancorché remota, in gioventù, prima di andare in Olivetti, non c'entra niente, tutto quello che abbiamo sentito dire, abbiamo visto però che non è così, c'è proprio quella tesi, sostenuta anche in questo processi da alcuni consulenti, in particolare dall'Ingegnere Zocchetti, ma molti consulenti delle Difese, che però abbiamo visto essere smentita dalle tesi scientifiche più accreditate e da ultimo, dagli atti conclusivi del terzo consensus conference, che alla fine, allo stato, è l'ultima parola scientifica, della comunità scientifica, concordata, perché l'importanza del consensus conference è proprio il fatto che sia un consensus, poi l'Ingegnere Zocchetti ci ha detto che in realtà lui dissente rispetto al consensus, cui pure ha partecipato e ha sottoscritto, però il consensus è la summa delle opinioni, discusse, elaborate e poi alla fine sintetizzate, dalla comunità scientifica, ma di questo si è già ampiamente parlato nella memoria depositata al 13 giugno, quindi non mi dilungo oltre. Un ultimo accenno e qualche osservazione in merito (inc.) note di udienza, io a quelle mi riferisco, però poi sostanzialmente non credo sia cambiato, ma non c'è molto da dire, depositate dalla Difesa del Responsabile Civile, l'Avvocato Santamaria. Prima osservazione marginale, la memoria ex articolo 121 depositata all'udienza di discussione del Pubblico Ministero non l'ha scritta il Professor Magnani ma il Pubblico Ministero, sembrerebbe dirsi questo nelle note, ma l'ha

scritta il Pubblico Ministero, non è un documento tecnico, è una memoria, in qualche modo ovviamente ispirata ad aspetti tecnici, scritta, lo ammetto senza nessun problema, con la collaborazione non solo del Professor Magnani, ma anche di altri consulenti tecnici sull'argomento, noi non siamo né medici né epidemiologi, quindi i dati scientifici ovviamente ci vengono forniti, però è una memoria nostra. Seconda osservazione, di nuovo generale, in queste note di udienza non si argomenta tanto sulla bontà o meno delle tesi scientifiche portate all'attenzione del Giudice, si fa più che altro filosofia epidemiologica, diciamo così, si rispolvera la sentenza Cozzini come se fosse l'oracolo, però si dimentica che questa giurisprudenza è piuttosto datata, risale al 2011, non è vecchissima, però in questa materia la possiamo considerare ormai datata e che è stata poi ampiamente emendata dalla giurisprudenza successiva, inoltre poi ai quesiti posti dalla sentenza Cozzini sono state date ampie ed esauritive risposte, anche in questa sede, dai consulenti del Pubblico Ministero. Terza osservazione, tutta la critica al terzo consensus conference, qualcosa si è già detto ma ci torniamo, sembrerebbe strumentale alle tesi del consulente tecnico di parte Ingegnere Zocchetti, sono esattamente le critiche dell'Ingegnere Zocchetti, però bisogna osservare una cosa, se questi distinguo fossero stati fatti nella sede opportuna, cioè in sede di consensus, ricordiamo una cosa, ricordiamo che il consensus non è una occasionale riunione tra gli esperti, ma sono tutta una

serie di sedute di approfondimento, in cui si discutono e si elaborano tutti gli argomenti, tenendo conto anche del dissenso rispetto agli stessi, delle critiche, ciò premesso, se fossero stati fatti in quella sede, cioè nella sede opportuna, sarebbero stati dibattuti in quella sede e forse si potrebbe dar loro qualche credito anche alla luce dell'esito finale della discussione, ma tirarli fuori in modo estemporaneo in occasione di un singolo processo, cioè del presente processo o appena prima del processo, con una lettera di dissenso scritta alle riviste, insomma quello che abbiamo visto, toglie loro a mio giudizio molta parte della credibilità, se non tutta, in questo modo, così come espressa, la tesi dell'Ingegnere Zocchetti rimane una voce isolata fuori dal coro, un'opinione personale, cioè proprio quelle opinioni personali isolate che secondo la Suprema Corte non possono mai essere poste a base di una decisione, neppure con adeguate motivazioni, a fronte di una difformità o comunque un dissenso, un contrasto su determinati punti, comunque una posizione condivisa dalla comunità scientifica, la singola posizione isolata del singolo consulente, per quanto magari articolata e dimostrata, ben difficilmente può essere posta a fondamento di una decisione e così arriviamo all'ultima considerazione in materia di nesso di causa, questa volta di ordine generale, perché non riguarda la memoria che chiameremo filosofica, cioè la memoria del Responsabile Civile, ma riguarda le osservazioni di molti dei Difensori in generale, che hanno chiesto perché il Professor Magnani

abbia detto che la latenza minima, cioè il periodo di esposizione che precede la comparsa della malattia, ininfluente dal punto di vista causale, sia di 15 anni, la risposta è facile, perché il Professor Magnani è uno studioso serio, che non viene a sostenere in giudizio delle posizioni strumentali ad una o all'altra tesi, tiene conto delle più recenti acquisizioni scientifiche condivise nella comunità internazionale, non delle posizioni estemporanee e isolate. All'epoca della prima relazione, era il 2013, si parlava di latenza minima 10, 15 anni, quella era la posizione condivisa nella comunità scientifica, molti lo sostengono ancora oggi, ma oggi gli studi epidemiologici sembrano propendere di più per i 15 anni, che sono comunque la scelta più garantista per gli imputati, in favore degli imputati, quindi questa impostazione dei 15 anni è stata accolta prima dal Professor Magnani, nella sua ultima versione della rela

ione e poi anche dal Pubblico Ministero in sede di conclusioni, infatti abbiamo chiesto l'assoluzione, alla luce di questa nuova e più recente acquisizione scientifica, abbiamo chiesto l'assoluzione degli imputati Colaninno e Bono, che inizialmente invece, considerando la latenza minima di 10 anni, erano stati imputati. Sul nesso di causa non aggiungo altre cose, ripeto, i termini del dibattito scientifico sono stati sviscerati, sono noti, arcinoti a tutti i presenti in quest'aula, la giurisprudenza se n'è occupata a più riprese, ritengo che sostanzialmente nella sentenza Fincantieri, quella sui cantieri navali di Palermo, ci

sia tutto, sono state elaborate in modo devo dire poi molto duro, perché la critica ad alcune tesi difensive viene fatta in termini e con modi a cui la Cassazione non ci ha abituato, è durissima, parla di tesi, adesso non vorrei dire, non mi sbilancio, però si esprime in termini pesantissimi nei confronti di alcune tesi, però poi alla fine le vaglia, le valuta, le pesa e giunge a ritenere più accreditate le une rispetto alle altre, con questo sul nesso di causa direi che possiamo concludere. Ancora brevemente alcune cose, parliamo del talco, sull'argomento del talco si è detto già tanto nella requisitoria, quindi in questa serie di repliche affronterò soltanto i due argomenti più suggestivi tra quelli proposti dalle Difese, il primo, quello relativo al colore del talco analizzato dal Politecnico, definito verdognolo sul rapporto di analisi e che per questo motivo, secondo le Difese, non corrisponderebbe a quello bianco, biancastro, usato in Olivetti, il secondo relativo ai due presunti acquisti dalla Materiale srl nel maggio e nel settembre 1981, che risultano dalla documentazione prodotta dall'Avvocato Pisapia, che secondo la sua tesi dimostrerebbero che già a quell'epoca Olivetti utilizzava talco non contaminato da amianto. Sul primo acquisto, quello di aprile, abbiamo già argomentato in discussione, a mio giudizio corrisponde esattamente al campione di cui si parlava nella documentazione, sul primo argomento, il colore del talco, rilevo innanzitutto come la maggior parte dei testimoni sentiti nel dibattimento abbia in realtà parlato genericamente di talco e di borotalco,

in merito al colore sono stati veramente pochi ad esprimersi, hanno parlato di bianco, biancastro o bianco grigio, brevemente, dichiarazioni sul colore del talco abbiamo Mariscotti, consideriamo anche le sommarie informazioni acquisite ovviamente, Persona Offesa Mariscotti, sit del 21 febbraio 2005, parla di polvere biancastra sulla nave, nell'eliminazione delle guaine isolanti, eccetera. Bogo e Ferassa, udienza del 25 gennaio, pagina 25, trascrizioni, dice "Lo chiamavamo borotalco", a pagina 43 dice "Aveva polverina bianca dentro". Vignuta, sit del 21 dicembre 2008, dice "Per quanto riguarda i cavi elettrici, era all'interno una polverina bianca". Teste Favaro, pagina 115 delle trascrizioni, udienza del 4 febbraio, dice "Lo chiamavamo borotalco, era bianco, bianco grigio", basta, non abbiamo altre dichiarazioni dei testi sul colore, ah no ancora teste Tarena, pagina 69 delle trascrizioni dell'udienza 22 febbraio 2016, dice "C'era una polvere bianca che sembrava talco". Ora apparentemente l'argomento è molto suggestivo, ma in realtà è poco convincente, a prescindere dal fatto che, come abbiamo già detto, non avrebbe avuto senso analizzare un talco diverso da quello in uso e a prescindere dal fatto che la Dottoressa Ravera ha detto in interrogatorio di aver mandato ad analizzare il talco in uso e a prescindere dal fatto, ancora, che anche un'altra teste, citata dalla Parte Civile, di cui adesso mi sfugge il nome, ma aveva detto che quello era il talco in uso, a prescindere ancora da tutto questo, la differenza di sfumatura nel colore del talco, perché

di sfumature si tratta, noi non dobbiamo pensare che il talco verdognolo sia verde bandiera o verde prato o verde verde, parliamo di sfumature, ritengo che sia molto difficilmente percepibile ad un occhio non esperto come quello dei lavoratori, soprattutto se si utilizzano piccole quantità per volta, mentre è sicuramente percepibile in sede di analisi da parte di un professionista a cui viene richiesto di descrivere il reperto da analizzare, quindi al Politecnico, è un po' come quando leggiamo le analisi tecniche di una sostanza stupefacente, fatte dai tecnici di laboratorio e dai chimici, la cocaina viene descritta nelle analisi, ne ho ancora guardate recentemente, come bianca, biancastra, marroncina, aranciata, rosata e molte altre sfumature, a seconda delle sostanze da taglio che sono state utilizzate, ma sono sicura che chiunque di noi vedesse della cocaina la definirebbe semplicemente bianca o biancastra, perché la percezione è un pochettino diversa, esattamente come hanno fatto i lavoratori che hanno testimoniato in questo processo parlando del talco, uno pensa al talco, ricorda fatti di 30 anni fa e dice il talco era bianco, biancastro, ma poi comunque se la sfumature fosse stata anche verdognola o fosse stata leggermente diversa, nella piccola quantità in uso comune forse non sarebbe stata comunque percepita. Cercando su internet, per documentarmi su questo argomento, perché l'ho trovato molto suggestivo e quindi mi sono documentata proprio personalmente, ho trovato conferma di quello che ho appena detto e l'ho trovata in un articolo intitolato

"Il talco e la grafite delle Alpi Cozie", io lo esibisco, l'ho stampato, lo metto a disposizione, ma basta cercarlo e lo si trova molto facilmente, l'articolo si intitola "Il talco e la grafite delle Alpi Cozie", pubblicato su una rivista del 1938, intitolata "L'industria mineraria d'Italia e di oltre mare", in questo articolo, a pagina 9, si legge testualmente "Si possono avere moltissime gradazioni", descrivono i tipi di talco e parla proprio del talco delle Alpi Cozie, combinazione la foto dello stabilimento è proprio quello della Talco e grafite, combinazione, è una curiosità, è una coincidenza, qui si parla in generale dei tipi di talco, "Si possono avere moltissime gradazioni di bianco, dal bianco neve al bianco avorio al bianco grigio per le qualità superiori", (inc.), è una curiosità, però è un documento veramente antichissimo e particolare, "Si possono avere moltissime gradazioni di bianco, dal bianco neve al bianco latte al bianco avorio per le qualità superiori e scendere di tinta verso i grigi chiari, verdognoli", cioè il verdognolo è un grigio chiaro, "O scuri per le qualità inferiori. Le proporzioni fra i vari tipi di bianco e i tipi di grigio sono variabili da miniera a miniera, come variabile è la struttura di materiale", cioè qui si parla di grigi chiari e verdognoli, si capisce che stiamo parlando di sfumature di colore, non di verde (inc.), comunque questo per quello che può servire, mi pare che siano risolutivi gli altri argomenti e le testimonianze. In merito al secondo argomento invece,

quello relativo ai due presunti acquisti di talco dalla Materiale srl, quelli del maggio e del settembre 1981, appunto abbiamo detto sul primo, quello di aprile, abbiamo già detto che è un campione, oltre a ribadire che non c'è nessuna indicazioni in merito al tipo di materiale acquisito, acquistato e che la Materiale srl non vendeva soltanto talco ma altri prodotti, ce lo dicono i testimoni in udienza, ce lo dicono proprio Brero e Leprotti, che sono i titolari, vendevano tantissimi prodotti, richiamo le testimonianze rese in udienza proprio da questi due testimoni, Boeri e Leprotti, che sono rispettivamente la segretaria e il titolare della ditta, testimoni che hanno negato decisamente di aver mai fornito talco a Olivetti, possiamo far finta di niente però sono stati chiarissimi questi testimoni, all'udienza del 21 marzo, a pagina 132, a domanda della Difesa, la domanda è "Senta lei ricorda di aver fornito", qui abbiamo parlato (inc.), "Si ricorda che la Materiale prima e la Punto Elle poi, abbiano fornito talco a Olivetti?", la teste Boero dice "Alla Olivetti no di sicuro, perlomeno se c'è stata, c'è stata una fornitura di campioni, forse", è chiarissima e poi ancora, vediamo il teste Leprotti, sempre a domanda della Difesa, l'udienza del 17 marzo, siamo a pagina 85 delle trascrizioni, parliamo anche delle MVO, perché val la pena, per quello che adesso diremo, "Lei ricorda di aver fornito materiali come il talco alla MVO?" e Leprotti dice "Allora come Punto Elle io lo escludo nella maniera più assoluta, abbiamo fatto la verifica nell'anagrafica e

nell'anagrafica non c'era, se c'era forse era Materiali, ma non abbiamo più documenti" e ancora, siamo a pagina 86 della trascrizione, "Risulterebbe che lei fra il 1994 il 1996 forniva ancora l'MVO Group", Leprotti dice "No, non l'abbiamo fornita di sicuro", cioè questo qui è un cartellino prezzi, perché gli si mostra quel documento che era stato presentato dalla Difesa come un documento attestante una fornitura, lui dice "Questo qui è un cartellino prezzi, tutt'al più era un cartellino", si noti che nella memoria della Difesa Carlo De Benedetti, a pagina 64, si dice che avrebbero venduto esclusivamente a MVO, a MVO dicono di non aver venduto, ancora, andiamo a Olivetti, perché poi a noi interessa più questo, pagina 89 e 90 della trascrizione, Difesa "Lei ricorda di aver avuto rapporti con la società Olivetti per la fornitura del talco?", il teste Leprotti dice "No, Olivetti no, non l'ho mai vista nell'anagrafica, posso dire che lo escludo", a questo punto il Giudice fa delle domande, dice "Prima di venire qui, ovviamente, prima di questo processo, avrà controllato i dati, se non addirittura prima, avrà guardato gli archivi, no?" e lui dice "Sì, abbiamo guardato gli archivi" poi lui dice "Nei nostri archivi non ci sono", la Difesa interviene e il Giudice fa la domanda chiara "Nei vostri archivi avete trovato il nome Olivetti o no come vostro cliente?" e Leprotti dice no, dice chiarissimamente no, dice "Le dirò che onestamente qui lo escludo per una semplice ragione, se avessi vi

to nell'anagrafica la Olivetti mi sarei chiesto qualcosa",

cioè non è il signor Pinco Pallino che trovo nell'anagrafica, se uno vede l'Olivetti vede una fornitura, anche se abbiamo poi 10 mila clienti" eccetera, dice però Olivetti no, dice abbiamo clienti che comprano le piastrelle per la casa, Olivetti no, per il talco no e questo mi sembra che risolva alla radice, tagli per così dire la testa il toro anche su questo secondo argomento. Passiamo ancora, molto brevemente, al discorso delle posizioni di garanzia e delle deleghe. Come sempre accade in questo genere di processi, soprattutto come accade nei processi in cui abbiamo imputati datori di lavoro e dirigenti, le argomentazioni difensive, in merito alle posizioni di garanzia, facilitano di molto il lavoro del Pubblico Ministero, perché le Difese dei datori di lavoro sostengono di aver delegato obblighi e conseguenti responsabilità ai dirigenti e di non aver avuto conoscenza del problema amianto, perché poi su questo alla fine si punta, non avendo mai ricevuto segnalazioni, mentre le Difese dei dirigenti sostengono di non aver avuto i poteri sufficienti per intervenire direttamente e di non essere stati ascoltati nelle loro segnalazioni, posizioni contrapposte che alla fine aiutano il lavoro del Pubblico Ministero, per cui diremo molto poco, in realtà, come si è già detto in discussione, entrambe le categorie sono responsabili nel caso di specie, ciascuno nel rispettivo ruolo, per tutte le ragioni già ampiamente esposte, su cui non ritorneremo in questa sede. Nulla si è detto invece, da parte dei Difensori dei datori di lavoro, sul fatto che

le decisioni, che poi è l'argomento a mio giudizio più importante e risolutivo, sul fatto che le decisioni che avrebbero portato a eliminare i rischi di inalazione di fibre di amianto, in particolare le decisioni relative alle bonifiche, attengono a scelte strutturali e strategiche dell'azienda, scelte che in quanto tali non sono delegabili in alcun modo e anche se lo fossero rimarrebbero sempre e comunque di competenza dell'organi di vertice, non sarebbero mai delegate le scelte strutturali di fondo dell'azienda, attengono alle decisioni fondamentali dell'azienda. Sul punto, che è fondamentale e come ho detto risolutivo per la responsabilità degli amministratori delegati, richiamiamo tutto quello che abbiamo già detto nella discussione, anche e soprattutto le considerazioni pratiche, sul fatto che diversamente opinando si dovrebbe accettare che i lavoratori di settori o di stabilimenti diversi, potessero avere livelli diversi di tutela, a seconda della sensibilità dei rispettivi dirigenti, se si decide che si capisce che l'amianto strutturale è pericoloso, la decisione di fare o non fare le bonifiche non può essere rimessa al singolo dirigente del singolo stabilimento o avente competenza sul singolo capannone, è una scelta che necessariamente deve essere fatta, anche per i costi che comporta, perché adesso ci arriviamo, a livello generale di scelte strategiche, sono quelle che la giurisprudenza chiama le scelte strategiche di fondo, si fa o non si fa, costa moltissimo, è una scelta aziendale, si deve decidere se farla o meno, chi lo fa, lo fanno i vertici

aziendali, non certo i dirigenti, quelli devono dare indicazioni, devono dare spunti, devono fare le segnalazioni, ma poi lì si fermano, hanno adempiuto, se lo fanno e qui abbiamo visto che non l'hanno fatto tantissimo, ma se lo fanno a quel punto hanno adempiuto ai loro obblighi. Un breve cenno di replica merita invece quello che è sostenuto nella memoria a firma dell'Avvocato Cobini, in merito all'esistenza, sempre Difesa di Carlo De Benedetti, in merito all'esistenza di fatto, ma lo hanno detto in molti, esistenza di fatto insita nell'organizzazione Olivetti, in epoca anche antecedente al 1993, di deleghe e di procure notarili ai dirigenti, destinati ad operare anche per la materia della sicurezza sul lavoro, ancorché non specifiche. A questo proposito, fermo restando che in nessuno dei documenti prodotti, deleghe e procure notarili, qualsiasi altro documento prodotto dalle Difese, in nessuno vi è menzione espressa della materia sicurezza sul lavoro e igiene del lavoro, la Difesa dell'imputato Carlo De Benedetti ha sostenuto che, stante... sostanzialmente riassumo molte pagine in due righe chiaramente, per praticità, sostanzialmente hanno sostenuto che stante l'ampiezza dei poteri delegati a taluni dirigenti e gli elevati limiti di spesa che i medesimi avevano, questi avrebbero potuto assumere anche le decisioni nella materia della sicurezza e dell'igiene sul lavoro e avrebbero avuto i poteri di spesa necessari per adottare qualsiasi tipo di misura e questo diciamo subito che non è vero, perché le bonifiche non avrebbero comunque potuto farle, perché

abbiamo visto che i limiti più alti di spesa che troviamo in queste procure sono di un miliardo di lire e abbiamo visto che le bonifiche costavano di più, ma non è questo il punto, inoltre, secondo la medesima Difesa, quegli stessi dirigenti tra cui appunto Pescarmona, di cui molto si è parlato, quegli stessi dirigenti che nel 1993 sono stati destinatari della prima delega espressa in materia di sicurezza e igiene del lavoro, sarebbero già stati delegati, per la medesima materia, anche prima di questa data, si dice e ciò in forza delle amplissime procure notarili prodotte e anche su questo punto mi sento di dire che la tesi difensiva viene smentita dagli atti processuali, perché se così fosse non si spiegherebbe in alcun modo la reazione del dirigente Pescarmona quando ha ricevuto la delega del 1993 e ancor meno il fatto che abbia detto chiaramente che non l'abbia accettata, delle due l'una, o prima non era delegato, come pensiamo noi, come riteniamo noi, o se lo era, come sostiene la Difesa, era delegato a sua insaputa, il che, oltre a non essere credibile, renderebbe comunque del tutto inefficace una delega del genere, cioè non si rendevano conto di avere la delega in materia di sicurezza, non lo sapevano, ma non stiamo parlando di persone che non sono in grado di valutare la portata delle procure che ricevono, stiamo parlando dei massimi dirigenti della Olivetti, quindi persone che sono perfettamente in grado di capire e di pesare le parole scritte sulle deleghe e la portata dei poteri loro attribuiti. In realtà però il discorso è un altro, l'impostazione difensiva non può essere

condivisa per il semplice fatto che la delega in materia di sicurezza e igiene del lavoro, proprio per la responsabilità che comporta, è una delega che deve essere esplicita e deve essere accompagnata da autonomi poteri di spesa, distinti dai poteri di spesa relativi agli altri settori di attività delegati al dirigente, ovvio che il dirigente abbia dei poteri di spesa per svolgere la propria attività, ma questi sono una cosa diversa, perché, questo perché generalmente le spese in materia di sicurezza e igiene del lavoro sono spese straordinarie, che esulano dai budget assegnati ai singoli comparti di attività e alle singole articolazioni aziendali, adesso se pensiamo agli appalti pubblici sappiamo che addirittura i costi per la sicurezza devono essere analiticamente determinati e scorporati, non sono soggetti a ribasso, adesso ovviamente ci siamo arrivati, ma il principio era valido anche all'epoca, cioè i costi per la sicurezza non sono normalmente prevedibili a inizio anno, possono intervenire in qualunque momento, diventano dei costi straordinari e questa è la ratio che spiega il perché i poteri di spesa in materia di sicurezza debbano essere singolarmente determinati, autonomi rispetto ai normali poteri di spesa che ciascun dirigente ha per lo svolgimento delle proprie attività e delle proprie funzioni. I consulenti della Difesa hanno fatto un enorme lavoro di ricostruzione dell'organizzazione aziendale della Olivetti, sul quale non vi nulla da eccepire, è perfetto, perché è ovvio e normale che in una realtà aziendale di quelle dimensioni sia prevista

una articolata distribuzione di poteri e un altrettanto articolati sistema di deleghe ai dirigenti per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali diciamo e che sia altrettanto prevista l'attribuzione di poteri di spesa necessari allo svolgimento delle funzioni delegate, ma il fatto di poter disporre di un budget, anche elevato, per acquisti o per manutenzione, come viene evidenziato dalla Difesa, che ha proprio sottolineato questo aspetto, dicendo che comprenderebbe anche le bonifiche, poter disporre di un budget elevato per acquisti e manutenzioni non significa certo che questo budget possa essere utilizzato al di fuori dell'ambito di competenza del delegato e ancor meno significa che vi rientrino investimenti importanti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, investimenti e decisioni che, come si è già detto, attengono a scelte strategiche e organizzative della società e coinvolgono necessariamente l'intera realtà aziendale e non singoli comparti, settori o piccoli stabilimenti o parti di esse, quindi ovvio che l'articolazione Olivetti fosse strutturata, altrettanto ovvio che vi fossero uffici preposti alla sicurezza sul lavoro, altrettanto ovvio che i dirigenti, soprattutto quelli di più alto livello, avessero ampi poteri di spesa, ma questo non significa, almeno fino al 1993 come abbiamo visto, che questi poteri di spesa potessero essere impiegati in materia di sicurezza, ancor meno significa che questi dirigenti avessero la delega e le conseguenti responsabilità in materia di sicurezza. Apro solo una parentesi brevissima, ho detto

perché sono così attenti al problema della delega in materia di sicurezza, perché comporta responsabilità, come vediamo anche penali, la delega in materia di sicurezza è un macigno, i dirigenti sono attentissimi quando la ricevono, specie se sono persone competenti e serie, si preoccupano di avere in primo luogo le competenze, in secondo luogo i poteri effettivi per svolgere adeguatamente le funzioni, in terzo luogo il potere autonomo di spesa, perché altrimenti cosa succede, ricevo una delega, magari con superficialità, diventano responsabili, perché di fatto diventano responsabili se non ottemperano ai propri obblighi, con tutte le conseguenze che poi ne derivano in caso appunto di infortunio o di malattie professionali, non è un caso che ci sia attenzione specifica da parte dei dirigenti proprio sulle deleghe, non possiamo dire ma nel più sta il meno, avevate deleghe così ampie, competenza per tantissime cose, tra cui sicuramente potevate fare anche quello, un conto è dire vi è stata espressamente attribuita la delega in questa materia, per cui dovete occuparvene, attribuire il potere significa attribuire anche il dovere di occuparsene, altro è dire genericamente hai tantissimi poteri, amplissimi, tra cui rientrano anche quelli, se vuoi puoi fare anche quello, ma se non è oggetti di specifica attribuzione il dirigente ovviamente e forse anche legittimamente non si ingerisce in una materia che non gli viene specificamente attribuita, quindi sulle deleghe torniamo al discorso che abbiamo già fatto in sede di discussione e passiamo ora, ho

mantenuto più o meno i tempi, sì, un'oretta e facciamo tutto, passiamo ora all'ultimo argomento, qui introduciamo un tema nuovo, ritengo importantissimo, non se n'era parlato prima perché onestamente non pensavo che si andasse molto... che le discussioni andassero molto sull'assenza di elemento soggettivo, di consapevolezza del rischio, cioè francamente questi documenti sono in atti, però non pensavo che si dicesse non sapevamo del problema amianto, soprattutto non pensavo che si dicesse ai livelli più alti. Sull'elemento soggettivo, affrontiamo questo tema, l'assenza dell'elemento soggettivo del reato è stato uno dei temi che tutti i Difensori hanno sottolineato, soprattutto i Difensori degli amministratori delegati, che hanno gettato la croce, per così dire, sui dirigenti e sui tecnici, dicendo che non avendo questi mai segnalato i problemi e i pericoli relativi all'uso di prodotti contenenti amianto o alla presenza dell'amianto, appunto nelle strutture e in assenza di campanelli d'allarme, questo dicono, non erano a conoscenza del problema e quindi nessun rimprovero può essere loro mosso. Ora, a prescindere dal fatto che la presenza di eventuali campanelli di allarme rileverebbe semmai dal punto di vista del dolo eventuale o della colpa cosciente, semmai e qui non sono contestati, non è assolutamente vero che gli amministratori delegati non fossero a conoscenza dei gravi pericoli per la salute connessi all'amianto e questo a prescindere dalla segnalazioni dei dirigenti e dei tecnici e a prescindere dal fatto che in termini generali, almeno

dagli anni 80, l'attenzione su questo problema si stava diffondendo a tutti i livelli, soprattutto al livello di amministratori e vertici delle grandi aziende, se ne parlava, non neghiamo, però noi qui abbiamo in atti la prova documentale, oggettiva, del fatto che sin dalla prima metà degli anni 80, i vertici aziendali di Olivetti, in particolare gli amministratori delegati, che all'epoca erano Franco e Carlo De Benedetti, erano perfettamente informati e si erano documentati specificamente sull'argomento, sebbene per finalità diverse da quelle della tutela dei lavoratori. Parlo dei documenti contenuti in una cartellina di colore rosa, che si intitola "Eternit, Dottor (inc.)", facente parte del sequestro presso l'archivio storico Olivetti e inserita in atti nel faldone 14 dei documenti di sequestro, alle pagine che vanno da 1 a 31, si tratta di un vero e proprio dossier sulla pericolosità dell'amianto, in cui sono stati raccolti articoli e pubblicazioni scientifiche sull'argomento, in particolare troviamo in questo fascicolo le fotocopie di estratti dei principali manuali di medicina del lavoro dell'epoca, il Crepet, paragrafo relativo alle nozioni di tossicologia e igiene del lavoro ed epidemiologia, manuale del 1979, il Vigliani e Bonsignore, manuale di medicina del lavoro, nel 1980, con appunti manoscritti e varie sottolineature, proprio in quelle parti, sottolineato con appunti, proprio in quelle parti relative all'esposizione dei rischi per la salute derivanti dall'inalazione di polveri di amianto e alla parte relativa ai rimedi per evitarli, sono

proprio degli stralci ad hoc sulla pericolosità dell'amianto. Insieme a questa documentazione scientifica sui rischi di amianto, vi è un carteggio del 1984 tra i vertici di Olivetti dell'epoca, avevamo detto che gli amministratori all'epoca erano appunto Franco e Carlo De Benedetti e i vertici di Eternit, nella persona di Stefan (inc.), da questo carteggio si evince l'interessamento, da parte di Olivetti, per l'acquisto di Eternit, acquisizione che poi non avverrà, tanto che poi, va beh nel 1986 lo stabilimento Eternit di Casale Monferrato chiuderà, nel 1987 ci sarà il fallimento, questa è un'altra storia. Tornando al 1984 e leggendo i documenti vediamo come l'interesse all'acquisto di Eternit da parte di Olivetti era sicuramente serio e sono state fatte approfondite valutazioni sulla convenienza economica e finanziaria dell'affare, vi è stato un incontro a Zurigo il 15 maggio 1984, abbiamo in atti il documento riassunto del 18 maggio 1984, una lettera da Franco De Benedetti a (inc.) del 12 ottobre 1984, la risposta in tedesco del 23 ottobre 1984. La controindicazione dell'affare era la pericolosità dei prodotti Eternit contenenti amianto, quello era il problema, pericolosità che all'epoca cominciava ad essere nota a tutti i livelli, a creare non pochi problemi, si parla, nel documento riassuntivo, di cause in corso in Svizzera da parte dei lavoratori, proprio nell'appunto del 18 maggio 1984 si dice questo, si parla dell'abbandono del prodotto in alcuni paesi esteri come la Gran Bretagna e questa circostanza, cioè il fatto che si cominciasse a tutti i

livelli a parlare della pericolosità, aveva mandato in crisi il mercato dei prodotti contenenti amianto in Italia, anche in Italia, è questa la ragione degli approfondimenti tecnici e scientifici che gli amministratori di Olivetti hanno fatto all'epoca sulla pericolosità dell'amianto, hanno raccolto appunto questo dossier, c'è anche un articolo in inglese, perché all'epoca il paese anglosassone era ancora forse un po' più avanti, comunque qui nella documentazione c'è anche un articolo in inglese in cui si spiega quanto e perché era pericoloso. Questo è il motivo, avevano bisogno di valutare la convenienza economica dell'affare e le prospettive future di mercato per i prodotti Eternit, nell'ottica appunto dell'eventuale acquisizione. Per meglio documentarsi sulla reale portata dei rischi, i vertici Olivetti si sono anche informati chiedendo agli esperti del settore e Franco De Benedetti riassume a (inc.) le informazioni assunte nella lettera del 12 ottobre 1984 in atti, dove si legge tra l'altro che, cito virgolettato, "Il Professor Terracini ha verbalmente affermato di essere personalmente dell'opinione che l'uso del cemento amianto favorisca l'insorgenza di mesoteliomi", non conosce studi però... e che, troviamo già all'epoca, il Professor Magnani, cito virgolettato, "Ricorda un articolo nel quale si riporta un caso negli Stati Uniti in cui in una scuola sono stati sostituiti i tetti di cemento amianto, la sostituzione sarebbe avvenuta in seguito alla rilevazione del numero di fibre presenti nell'ambiente" quindi e mi avvio alla conclusione, la

conoscenza dei rischi per la salute connessi alla inalazione di fibre di amianto era dunque ben presente in capo agli amministratori Olivetti, che avevano almeno dal 1984 tutte le informazioni necessarie per attivarsi in prima persona e prendere in mano immediatamente e direttamente la situazione amianto in Olivetti, ma questo non è accaduto, purtroppo le informazioni e le conoscenze acquisite in vista dell'operazione commerciale con Eternit non sono state usate per tutelare la salute dei lavoratori in Olivetti, non si può quindi sostenere che i vertici Olivetti non fossero a conoscenza del problema, almeno dal 1984, avevano tutte le informazioni sulla pericolosità dell'amianto, le avevano acquisite specificamente, le hanno utilizzate per operazioni economiche e finanziarie, del tutto legittimamente ritengo, ma non le hanno utilizzate, meno legittimamente, per tutelare la sicurezza dei lavoratori in Olivetti. Come avevamo detto all'inizio di questa discussione, niente di più lontano da quel modello aziendale di Adriano Olivetti, niente di più lontano da quella industria modello che per tanti anni è stata il fiori all'occhiello della città di Ivrea, ho concluso.

GIUDICE - Diamo atto a verbale che abbiamo acquisito l'articolo citato dal Pubblico Ministero in sede di repliche, intitolato "Il talco e la grafite delle Alpi Cozie" a firma del Dottor Ingegnere Ercole Ridoni. Io non ho avuto notizie di chi replica oggi, quindi

organizzatevi come ritenete, proseguiamo con?

AVV. P.C. CLERICO - Inizio io Presidente, Avvocato Clerico per la Parte Civile Inail.

GIUDICE - Prego.

AVV.PARTE CIVILE CLERICO

AVV. P.C. CLERICO - Vorrei innanzitutto provare a fare un pochino di chiarezza sul parere della consulenza tecnica Inail del 1974, circa la purezza del talco, che è stato invocato da più parti, dai documenti a nostra disposizione risulta che in azienda non andarono affatto dei super esperti dell'Inail, ma dei semplici ispettori, questo è peraltro perfettamente in linea con quella che era l'organizzazione della consulenza tecnica Inail all'epoca, che non era dotata come oggi di articolazioni in sede regionale, ma era soltanto una consulenza centrale, composta quindi da pochi tecnici, che solo eccezionalmente effettuavano un sopralluogo in azienda, ma non fu così... questo risulta dalla lettera di accompagnamento al parere, che si trova alle produzioni del Pubblico Ministero, faldone 4, lettera F, numero 4, lettera inviata dalla direzione generale servizio rischi dell'Inail alla sede Inail di Torino, la lettera, datata 22 marzo 1974, aveva ad oggetto "Spa Olivetti, assicurazioni silicosi" e riportava testualmente "Si trasmette parere tecnico del 12 marzo ultimo scorso, redatto in base alla relazione ispettiva dell'8 febbraio 1974 e concernente la società in oggetto, con preghiera di voler provvedere alla regolarizzazione dell'assicurazione silicosi, in

conformità..." le conclusioni, eccetera, quindi in Olivetti, dicevo, non vanno i tecnici, accedono gli ispettori, che fanno, per così dire, la fotografia dell'azienda, ne descrivono analiticamente le lavorazioni, redigono questa relazione che viene inviata alla direzione generale servizio rischi, verosimilmente unitamente al campione di talco prelevato dagli ispettori, a questo punto la direzione generale Inail chiede parere alla sua consulenza tecnica e formula una richiesta di parere espresso in merito all'assicurazione silicosi, alla sussistenza del rischio e a quali lavorazioni assoggettare all'obbligo assicurativo, in base a quello che era stato descritto dagli ispettori, la consulenza quindi si esprime sul quesito che le viene sottoposto, non si esprime sull'esistenza di altri rischi per cui non è stato formulato parere, in conclusione a mio avviso i tecnici Inail non trovano l'amianto perché non lo cercano e alla fine il parere resta neutro su questo problema, non ci aiuta a capire né la purezza del talco né a capire se il talco, al contrario, era contaminato. Sempre rispetto al talco vorrei fare un'altra considerazione, una Difesa ha rilevato, rispetto alla richiesta di Fornero del 4 febbraio 1981 di inviare al servizio ecologia l'elenco dei centri che hanno prelevato il codice in oggetto negli ultimi 12 mesi, codice che ovviamente si riferiva al talco, che il documento contenente l'elenco dei centri non poteva riferirsi al talco, perché nell'elenco, appunto, è indicato anche Palazzo uffici, dove notoriamente non si

svolgevano attività produttive, ma c'era soltanto del personale impiegatizio. Ora nel passato il talco è stato utilizzato nell'industria della carta stampata e nelle tipografie come cosiddetto anti scartino, cioè le macchine di stampa spruzzavano il talco sui fogli stampati al fine di velocizzare l'asciugatura dell'inchiostro ed evitare che le copie si macchiassero l'un l'altro, ora siccome appunto Palazzo uffici è indicato per la riproduzione di copie, è verosimile che anche in Olivetti il talco sia stato ivi utilizzato proprio a questo fine, nel riprodurre un gran numero di copie appunto. Ho ancora una considerazione tecnica sulla dispersione di fibre di amianto in caso di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, la Difesa Camillo Olivetti ha richiamato la consulenza Messineo, secondo cui l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale non esporrebbe all'inalazione di fibre e ha richiamato anche lo studio di Cerri, indicato nella consulenza Vigone, secondo cui il rischio di contrarre tumore sarebbe pari solo allo 0,02 per cento, dice è uno studio internazionale, non è mai stato confutato, in merito osservo che lo studio è incentrato sull'uso dei dispositivi di protezione individuale in solo amianto crisotilo, le cui fibre notoriamente hanno minori capacità invasive rispetto alle fibre degli amianti da anfibolo. Osservo poi che nei rapporti Reinam, quarto e quinto rapporto, quindi registro nazionale mesoteliomi, in particolare l'ultimo che è della fine del 2015, risulta che nelle lavorazioni a caldo, quindi nella metallurgia, una

circostanza di esposizione è legata proprio all'uso dei dispositivi di protezione individuale in amianto, il quinto rapporto, nella tabella 36, riferisce che nell'industria metallurgica le mansioni con maggior frequenza di mesoteliomi sono quelle di fonditori, conduttori di altoforno, fonditori animisti di fonderia, cioè mansioni che esponevano ad amianto, in special modo per l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, abbiamo quindi uno studio accreditato che comunque comprova la pericolosità e la rischiosità di questi dispositivi nella dispersione di fibre, dispositivi che sono stati proprio utilizzati dai nostri lavoratori Merlo e Risso. Ecco vorrei ora trattare l'eccezione formulata da Telecom Italia di carenza di legittimazione passiva per i fatti contestati agli imputati che sono stati amministratori delegati e dirigenti delle consociate Ocn, Ope e Sixtel, avanzata con le note di udienza del 1 luglio scorso, Telecom sostiene che la sua legittimazione potrebbe sussistere ex articolo 2049 in via indiretta, solo qualora questi soggetti, cioè gli amministratori delegati e i dirigenti delle consociate, avessero operato come preposti di fatti della Ingegner Camillo Olivetti, ma che questo non sarebbe accaduto. Sostiene altresì Telecom Italia che Inail, che pure aveva sostenuto questa tesi nella richiesta di citazione del Responsabile Civile, poco convinta della sua fondatezza, non l'avrebbe nemmeno ripresa in sede di discussione. Ora pare a questa Difesa di aver dedicato ampia parte della propria discussione proprio a

trattare i rapporti tra Ico e le sue consociate e di aver richiamato in proposito, per dimostrare come operavano questi rapporti, documenti e testimonianze, di aver richiamato la nota sentenza Montefibre del 2010, non solo rispetto all'affermazione che essa fa circa il fatto che coloro che, con i propri comportamenti omissivi, creano una fonte di rischio, ne devono poi rispondere, cioè mantengono una posizione di garanzia non solo verso i dipendenti dell'azienda ma anche verso terzi, ma è soprattutto nella parte in cui la sentenza Montefibre va ad affermare la responsabilità dei vertici della controllante, che si sono ingeriti nella gestione della controllata con una controllata che di fatto era priva di autonomia gestionale. Mi pare quindi di aver dato prove del fatto che le consociate che ci interessano non hanno affatto operato come unità autonome, ma come divisioni tecniche della Ingegner Camillo Olivetti e quindi come gli amministratori delegati e i dirigenti di queste consociate, già tutti a loro volta dipendenti, dirigenti, amministratori della Ingegner Camillo Olivetti, o comunque chiamati in via fiduciaria ad espletare le loro mansioni dai vertici di Ico, abbiano proprio operato come preposti di fatto della Ingegner Camillo Olivetti, da cui la stessa ha tratto utilità, si tratta comunque di soggetti che mantengono iure proprio la posizione di garanzia. A titolo esemplificativo ricordo che quando è stato conferito il ramo aziendale divisioni controllo numerico nella costruzione meccanica Candia, con modifica della

ragione sociale in Ocn, presidente ed amministratore delegato della nuova società sono stati Visentini e Beltrami, già presidenti e amministratori delegati di Ico. Qualche tempo dopo, il 5 luglio 1974, si decide di affidare la gestione di Ocn ad un comitato esecutivo, a capo di questo comitato esecutivo viene messo il direttore delle consociate Italia di Ico, mentre il presidente e il direttore di Ocn sono soltanto membri del comitato esecutivo, con quindi un ruolo di minore importanza e il comitato esecutivo di Ocn aveva competenza per tutte le rai superiori a 20 milioni di lire, quindi anche competenze molto di dettaglio, il documento si trova nel faldone 14 delle indagini preliminari del Pubblico Ministero, pagina 728 e seguenti. Con lo stesso documento si dispone che il presidente di Ocn è anche sostanzialmente a disposizione dei vertici della Ingegner Camillo Olivetti, che potranno conferirgli eventuali incarichi speciali, anche fuori dalla sfera Ocn, richiamo quindi quanto ho già osservato in discussione e quanto anche più analiticamente è stato osservato, ciascuno per la posizione del proprio assistito, dalle Difese Calogero per Ocn, Frattini per Ope e Parziale per Sixtel. Aggiungo poche considerazioni, non effettuate in sede di discussione, la prima, per quanto trascurabile, è che il fatto che Ocn (inc.) fossero controllate al 100 per cento da Ico e Sixtel prima al 100 per cento, poi al 60 per cento, metteva il bilancio di questa società nelle disposizioni dell'azionista Ingegner Camillo Olivetti, mi si dirà che questo non è sufficiente,

infatti noi agli atti di questo processo abbiamo altri elementi, il potere di spesa di ciascuna controllata era individuato nell'ambito di un budget che veniva redatto non solo in coordinamento con le altre società del gruppo, perché questo è ovvio in un gruppo di società, ma era sostanzialmente individuato e redatto dai vertici della Ocn attraverso i suoi servizi centrali, questo emerge in particolare da quanto riferito dal teste Ferrero e dal teste Pichi, entrambi sentiti all'udienza del 17 marzo scorso. Ancora qualche considerazione sui poteri di spesa, questo documento l'ho già richiamato, ma mi sembra molto importante, la procedura numero 10, aggiornamento numero 1 del 25 maggio 1980 di Ope, che prevede addirittura che rispetto a rai già autorizzati, in caso di scostamento superiori o uguali a 30 milioni di vecchie lire, occorra la firma dell'amministratore delegato della capogruppo, richiamo l'interrogatorio di Demonte, dove egli, in qualità di amministratore delegato di Ope, ci riferisce che aldilà di un certo potere di spesa doveva comunque rivolgersi a Levi della direzione centrale della Ingegner Camillo Olivetti, è chiaro quindi che Demonte non avrebbe potuto di sua iniziativa, in totale autonomia, sospendere l'attività produttiva a San Bernardo, nel capannone sud, spostare i lavoratori e conseguentemente disporre, dar corso alla bonifica del capannone. Circa l'assenza di autonomia delle consociate e del loro operare con le divisioni tecniche a favore di Ico, ricordo ancora qualche testimonianza, diversa da quella già richiamata, testimonianze che

dimostrano come questo assetto organizzativo non muta nemmeno dopo l'asserito processo di decentramento che sarebbe stato attuato con l'arrivo dell'Ingegnere Carlo De Benedetti, più che di un decentramento in effetti pare essersi trattato di un frazionamento dell'organizzazione, reso indispensabile dalle ormai grandissime dimensioni raggiunte da questa azienda, sia a livello nazionale che internazionale, processo che comunque è sempre stato governato dai vertici della Ingegnere Camillo Olivetti, infatti il teste Pichi, che ha concluso la sua carriera ai vertici della direzione del personale della Ingegnere Camillo Olivetti, su domanda del collega Pisapia circa l'evoluzione dell'organizzazione del gruppo, risponde "No, si è evoluta sostanzialmente diciamo nelle periferie, al di là del fatto che in un periodo rispondeva, che so io, al gruppo produzione o in altro ci fosse la Olivetti office piuttosto che la Systems and networks" eccetera, cioè l'accorpamento di queste utilità produttive è cambiato nel tempo, quindi il direttore di stabilimento in un certo periodo poteva rispondere formalmente al direttore delle produzioni, in un altro al direttore della Olivetti office e si occupava di prodotti per ufficio, però non cambiava nella distribuzione delle responsabilità il fatto che l'azienda per le sue strategie si fosse data una struttura un po' più variata. Il richiamo alla Olivetti office, società che ha mutato questa ragione sociale nell'ottobre 1989, come risulta dalla perizia Guarini, indica chiaramente che il teste si riferisce ad anni più recenti, si

riferisce alla fine degli anni 80, l'inizio degli anni 90. Richiamo ancora qualche testimonianza su qual era la percezione dei lavoratori che venivano spostati da una consociata all'altra, per esempio il teste Pugliese dice semplicemente "Passavo da una società all'altra su indicazioni di Olivetti", il teste Lavelli, a domanda della collega Marelli circa le società del gruppo per cui ha lavorato, risponde "Società diverse, quando la Olivetti ha cominciato a frazionarsi sono stata... la prima si chiamava Olteco, Olivetti e telecomunicazioni, poi qualche altro nome che in questo momento mi sfugge, negli ultimi anni era un raggruppamento che si chiamava Sixtel", poi usa quell'espressione colorita che tutti ricordiamo circa il passaggio da Olteco a Sixtel e ci dice che il passaggio era diretto, senza liquidazione, cambiano il cappello, dice oggi sono Olteco, domani sono Sixtel, in buona sostanza diversi testimoni ci hanno riferito di essersi sentiti dipendenti della Olivetti e non delle diverse società che la componevano, perché sostanzialmente il loro rapporto di lavoro non cambiava assolutamente, né nell'attività né nel rapporto con i superiori. Concludo quindi sul punto, ad avviso dell'Inail ci sono tutti i presupposti perché Telecom Italia risponda ex articolo 2049, non solo nei confronti dei vertici della... di tutti coloro che sono stati amministratori delegati e dipendenti della Ingegner Camillo Olivetti, ma risponda anche per gli amministratori delegati e i dirigenti delle consociate, che hanno in effetti operato come preposti di fatti della Ingegner Camillo Olivetti, già ho citato

la giurisprudenza penale che ha allargato le posizioni di garanzia rispetto ai dipendenti delle società controllate, richiamo ora un'altra giurisprudenza civile, che certo è in altro ambito, ma comunque afferma la responsabilità della controllante per quanto posto in essere dalla controllata, si tratta della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, che è costante nell'affermare che "Può essere ascritto alla società controllante il comportamento della società controllata, che pur avendo personalità giuridica distinta non determini in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla controllante, alla luce in particolare dei nessi economici, organizzativi e giuridici che uniscono le due entità", così Corte di giustizia UE, 20 gennaio 2011, numero 90, conformi tra le altre 10 settembre 2009 numero 97, 16 novembre 2000 numero 236. Avrei ancora qualche breve osservazione sui casi per cui i Pubblici Ministeri hanno chiesto lo stralcio e le Difese chiedono ora l'assoluzione per i relativi imputati, si tratta dei casi per cui i consulenti Bellis e Roncagli hanno mutato la diagnosi di mesotelioma pleurico in tumore polmonare, per quanto riguarda il tumore polmonare, senza alcuna pretesa di completezza di trattazione, è ovvio, ricordo che secondo la dottrina scientifica devono essere riconosciuti con ragionevole certezza nessi causali tra il tumore del polmone e l'esposizione ad asbesto, quindi ricordo le due condizioni più importanti, in

soggetti non fumatori in presenza di asbestosi o comunque in caso di idonea esposizione professionale, anche in assenza di asbestosi, la dottrina richiede almeno un'attività lavorativa di due anni o comunque una dimostrata elevata esposizione, in soggetti fumatori invece, dove il fumo di sigaretta va considerato come cofattore nella genesi del tumore polmonare o concausa, anche in assenza di evidenza di asbestosi, attribuendo in questo caso un peso causale differente a seconda delle dosi cumulative presumibilmente inalate dei due agenti patogeni, condizioni che ad avviso dell'Inail sussistono per i tre casi Merlo, Rabbione e Vallino, Merlo infatti ha avuto un'esposizione di 11 anni a Agliè, come addetto al reparto verniciatura, con utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e come addetto alla squadra anti incendio, nonché per le pulizie del forno di essiccazione a tunnel, con parti in amianto, che abbiamo visto i testi hanno confermato, oltre l'esposizione all'amianto strutturale. Rabbione è stato elettricista in Olivelli per ben 27 anni, il rapporto Reinam, l'ultimo ma anche i precedenti, indicano proprio la mansione di elettricista come una delle mansioni più esposte, sia nell'ambito dell'installazione che della manutenzione degli impianti, a rischio di inalare le fibre di amianto e questo in tutti i comparti produttivi, poi abbiamo il lavoratore Vallino, caporeparto al montaggio macchine utensili, (inc.) per 9 anni, sull'entità di tutte le esposizioni richiamo sul punto la consulenza Gullo, ricordo solo brevemente

le diagnosi, che per Merlo sono diagnosi di carcinoma scarsamente differenziato (inc.) polmonare sinistra, Rabbione diagnosi di carcinoma scarsamente differenziato di origine polmonare sinistra e con placche pleuriche, Vallino diagnosi di adenocarcinoma polmonari, mi riferisco ovviamente alle diagnosi fatte recentemente dalla Dottoressa Belis e dal Professor Roncalli, le diagnosi sono mutate in base alle ultimissime indagini immunoistochimiche, che sono state effettuate sulle nuove linee emanate nel 2013, indubbiamente più aggiornate rispetto a quelle seguite in precedenza, si tratta comunque di diagnosi di tumore del polmone che sono organo bersaglio proprio per l'esposizione ad amianto. Vorrei ancora aggiungere brevissimamente alcune considerazioni proprio di carattere medico, perché vi sono ulteriori indici di esposizione ad amianto per questi lavoratori, Vallino dalla risonanza magnetica del 2002 risultano ispessimenti pleurici, era un ex fumatore ma aveva smesso 14 anni prima della comparsa dei primi sintomi nel 2002 e nei soggetti che smettono di fumare il rischio di tumore al polmone si riduce, nei successivi 10, 15 anni, fino ad eguagliare il rischio di chi non ha mai fumato, poi abbiamo Rabbione, anche lui ex fumatore, dalla riletture (inc.) delle RX e della tac risultano ispessimenti pleurici, calcificazioni pleuriche, insterstiziopatia, soprattutto rileva la conferma delle placche pleuriche effettuate dalla Dottoressa Bellis e dal Professor Roncalli. Per Merlo purtroppo non è mai stata effettuata un'indagine sulla

presenza di corpuscoli di amianto nel polmone, né una rilettura degli accertamenti strumentali, perché purtroppo la diagnosi di mesotelioma pleurico non era mai stata messa in discussione fino a questo processo. Per concludere, ad avviso dell'Inail, non sussistono i presupposti per l'assoluzione rispetto ai capi d'imputazione che riguardano questi lavoratori, ma al contrario vi sono elementi che hanno portato al mutamento delle diagnosi, ma che meritano qualche ulteriore approfondimento, come richiesto dai Pubblici Ministeri. Ho concluso, grazie Presidente.

GIUDICE - Avvocato D'Amico, prego.

AVV.PARTE CIVILE D'AMICO

AVV. P.C. D'AMICO - Difesa Fiom Cgil, Afeva e congiunti Vignuta e Costanzo. Proprio alla luce di quelle che sono state le argomentazioni portate alla sua attenzione Giudice dalle Difese, direi anche soprattutto da ciò che abbiamo letto, perché contenuto nelle note difensive, alcune precisazioni, anche per parte mai ovviaente, ca va sans dire, nel senso che richiamo tutti gli argomenti già svolti dal Pubblico Ministero e dalla collega che mi ha preceduto e che dunque faccio miei come argomenti, ritengo però, sempre ovviamente con l'impegno di essere molto veloce, doveroso, proprio alla luce degli argomenti difensivi, richiamare nuovamente alcuni aspetti che ho già trattato in sede di discussione, ma sui quali... che avevo accennato, poi per cercare di contenere i tempi

non avevo forse adeguatamente sviluppato, alla luce di ciò che poi ho letto e sentito dalle Difese. Problemi che tratterò molto velocemente sono del seguente tenore, uno un problema relativo alle posizioni di garanzia alle deleghe, l'altro un problema relativo ai monitoraggi, l'altro un problema relativo a quelli che sono stati... le critiche che sono state formulate per quanto riguarda in particolare le mie Parti Civili. Sinteticamente sono state sollevate questioni, addirittura risollevate questioni che hanno il vago sapore di eccezione sulla legittimazione attiva, accennata ma poi non sviluppata, perché poi si è scaduti sul terreno dell'onere probatorio, per non parlare poi delle eccezioni che sono state formulate dal Difensore del Responsabile Civile Telecom, sul quale poi dirò, quest'ultima parte, questa parte, quella che tratterò per ultima ovviamente. Per quanto riguarda posizioni di garanzia e deleghe, avevo già detto e direi che ad ascoltare e a leggere ho trovato ulteriore convincimento, ho trovato conferma del fatto che più sono complesse, all'apparenza, le situazioni, le fattispecie concrete, quali ad esempio il dover discutere di una grande organizzazione, qual era sicuramente, una grande organizzazione quale quelle di una società quale la Olivetti, che non poteva che, come ci ha ancora ricordato oggi il Pubblico Ministero, che darsi una struttura organizzativa, sulla quale occorreva quindi incentrare la massima attenzione, laddove poi questo argomento lo trasferisco nel settore della tutela della vita e della salute dei laboratori,

deve essere e rimanere un tema semplice, non complicato, perché semplice è la legge, semplice è il principio e direi particolarmente semplici sono gli insegnamenti che da decenni, consolidato orientamento, ci arrivano anche a soprattutto dal nostro supremo collegio, dalla Suprema Corte di Cassazione e allora, avendo promesso a spot l'argomento, che meriterebbe grande attenzione e quindi molto maggior tempo, per poter dar credito alle tesi difensive che hanno tutte, chi più chi meno, che hanno lavorato... direi chi più chi meno nel senso che queste tesi dei vertici massimi, che hanno tentato di scaricare la croce come dice giustamente il Pubblico Ministero sulle posizioni intermedie, che ovviamente hanno rimandato al palla alle posizioni di primissimo piano, ma per poter appunto verificare se deve trovare accoglimento oppure no la tesi dell'affidamento, perché di questo si sta parlando, è la tesi dell'affidamento, siamo ai massimi livelli, siamo agli amministratori delegati, quello più, quello meno, parliamo della figura, siamo agli amministratori delegati, stiamo dirigendo questa grande azienda, che ha una grande e complessa struttura, non possiamo... sappiamo che all'interno della struttura sono già da tempo, prima che arrivassimo noi, sono state pensate anche strutture organizzative deputate alla verifica poi in concreto, alla gestione del quotidiano dell'applicazione dei principi di legge e di norme interne e quindi cosa volete da noi, nel senso che c'era la struttura, noi ci siamo fidati e affidati di tutto quello che ci veniva detto, non detto e

quindi... come vede, forse sto rendendo esageratamente elementare ma molto semplice il discorso, perché è così che, a mio modesto avviso, il Giudice deve operare, tradurre il complesso attraverso la norma e l'orientamento giurisprudenziale, in principio semplice ma chiaro e allora la norma cosa diceva, le norme dell'epoca, quello che ho già ricordato e che quindi non richiamo, ma la giurisprudenza soprattutto cosa diceva, il discorso solito che traduco in un telegramma, culpae in diligenda e culpae in vigilando, ma per poter tu delegare, sembra banale ma in questo processo è l'ultima delle cose e quindi non è banale, per poter tu delegare tu devi conoscere, perché se no cosa delego, ho già detto in sede di mio primo intervento per poter verificare se hai operato una scelta corretta oppure no, culpae in diligendo, devi poter sapere quali sono le competenze specifiche, quali sono i rischi presenti negli ambienti di lavoro e, ulteriore tema che non avevo trattato ma che è un grosso tema per il Giudice, che deve applicare la legge e i principi, quando subentri in una realtà, quindi non l'hai costruita tu, non ti sei dato tu la struttura per cui ti affidi perché la scelta l'hai fatta tu, no, tu entri in una struttura che da decenni viaggia già per gli affari suoi, una struttura che qualcun altro, cioè chi prima di te aveva rivestito quel ruolo di amministratore delegato, di presidente del consiglio di amministrazione e quant'altro, aveva deciso di darsi conferendo, se le ha conferite, delle deleghe, ponendosi il problema, fotografando la realtà dei

rischi per sapere che cosa dò in delega, a chi dò in delega e quel problema del quando subentro io in una realtà non mia, prendo quel principio, la norma, vengo preso per mano dagli orientamenti giurisprudenziali, quali le conclusioni a cui pervengo, quali gli obblighi che ha chi subentra, chi per la prima volta diventa amministratore delegati, si badi, non di uno che ha cominciato frequentando i cunicoli, per poi andare avanti, cioè chi arriva dall'azienda, dall'interno, ma chi arriva da tutt'altro, assolutamente da tutt'altro, allora quali sono i compiti, cioè come faccio chiaramente e semplicemente a tradurre quei principi rispetto alla fattispecie concreta, non potrò che pormi il problema del dover io, dovere giuridico, conoscere qual è la realtà, conoscere quali sono i rischi, conoscere quali sono le strutture nelle quali... che io giungo poi a coordinare, nel momento in cui io acquisisco la posizione di amministratore delegato, verificare finora cosa è stato fatto o non è stato fatto, perché in ipotesi chi mi dice che quelle deleghe e quelle strutture a me vadano bene, chi mi dice che siano ancora adeguate rispetto al rischio presente, perché in ipotesi specie in un'industria come quella della Olivetti, era un continuo modificarsi anche di lavorazioni, di processi produttivi che con l'innovazione si modificavano, quindi devo stare al pari. Gliela traduco in battuta, come vede sto semplificando al massimo, sarebbe stato sufficiente andare a verificare se erano state concesse deleghe, se sì, se no e che tipo di deleghe, dalla verifica sulle

deleghe, se esistenti o no, andavo al momento successivo, un aggiornamento sulla situazione del rischio, non il rischio, quali rischi e proseguivo dicendo quali strutture han lavorato bene, han lavorato male, ci sono dei problemi, mi devo aggiornare, perché sol che, Camillo Olivetti lo trattiamo tra un attimo, sol che coloro che poi sono subentrati, quindi l'era debenedettiana, si fossero posti ma dall'inizio e poi durante la loro permanenza il problema legato alla sicurezza degli ambienti di lavoro, non potevano che andare a verificare se esistevano deleghe o no, se erano valide soprattutto quelle deleghe, si è già detto quindi non richiamo nulla di ciò che è stato detto, sino al 1993 non esiste una delega, o non esiste o non esiste una delega che abbia i requisiti della delega, ma come ci dice Ravera con l'avvento di Carlo De Benedetti e Franco De Benedetti, dell'era debenedettiana, sono anche fortemente diminuiti il numero degli incontri della commissione permanente ecologia, a dimostrazione di quanto interessava e allora l'affidamento, a me piace discutere delle questioni concrete passando dalla norma però e dai principi giuridici, allora se l'affidamento ha un senso, può avere un senso, può averlo, teoricamente, deve passare attraverso un affidamento che è su base corretta dal punto di vista normativo, cioè io ho verificato, io sono subentrato, ho verificato qual era la situazione, 1978, mi sono posto il problema di farmi aggiornare sulla situazione dei rischi, non dei rischi, perché se me lo fossi posto non potevo non conoscere

quel documento 1977 sul fare una prima mappatura della presenza di amianto, che è di pochi mesi precedente il mio avvento, il mio anzi il nostro avvento e così avrei cercato di impostare, avrei dovuto verificare quello che... qual era la situazione, quali erano i rischi, quali i metodi che si intendeva approntare per o quelli già approntati, quali eventualmente i risultati e se del caso modificando, perché che vi fosse grande interesse alle strutture, all'importanza dell'organizzazione, è sufficiente rileggere un attimo, per prendere come dire il bignami di una quantità di atti mostruosi, prendiamo il bignami che è dato dalla CT Guarini, allora la CT Guarini ci ha riportato fedelmente quali sono i documenti, quelli salienti e importanti, per quanto riguarda in particolare le modifiche che alle strutture organizzative venivano decisi già da prima, ma per quanto riguarda il mio discorso dal 1978 in avanti e badi Magistrato, non si sta parlando di interventi di modifica di qualche settore, non è che prendo una divisione e decido che anziché tre rami sono quattro rami, no, prendo l'organizzazione complessiva e la smonto e la rimonto, cioè faccio... intervengo con interventi importanti anche di redistribuzione di compiti o di poteri, ebbene dell'epoca debenedettiana, a cominciare quindi dal documento 4 febbraio 1981, abbiamo una cadenza di interventi di

uelli importanti che intervengono sulle strutture organizzative salienti, quelle molto importanti e allora, per proseguire sul discorso che aveva già

svolto efficacemente la mia collega per quanto riguarda le consociate, ebbene è del documento definito secondo documento da parte di Guarini, del 4 febbraio 1981, che lei trova questa nuova divisione, rimpasto, diciamo così, organizzativo, che vede come prodotto finito tre strutture, la segreteria comitato presidenza, il corporate staff, che verrà poi ovviamente rimodificato più volte e i gruppi operativi, tra cui Olteco, proseguo il discorso delle consociate piuttosto che non ingerenze, guarda caso, Franco De Benedetti... all'amministratore Franco De Benedetti viene conferito incarico, in particolare, di supervisione del gruppo scrivere e portatili e calcoli e gruppo consociate Italia, se va poi al documento numero 3, cioè del 2 aprile 1984, nuovamente ci sarà, di nuovo, una riorganizzazione, una riorganizzazione importante e all'interno della riorganizzazione importante la Ope viene definita divisione tecnica e così via. Abbiamo poi ulteriore rimpasto nel 1992, anzi, l'arrivo di Passera imprime una svolta perché il primo documento del 1992 è del 13 gennaio 1992, ma il 20 novembre 1992, quindi Passera è già amministratore delegato, ecco che vi è una nuova rivisitazione delle strutture organizzative e di nuovo viene rivisto il corporate staff e poi divisioni operative e quant'altro. Ecco ma a tanta attenzione per questi aspetti corrispondeva altrettanta attenzione per quanto riguardava la materia della sicurezza negli ambienti lavoro? E quindi torniamo al discorso del cosa può fare un imprenditore, specie colui che subentra in strutture che ha già, come

dire, dei suoi connotati, delle sue caratteristiche, cosa può e cosa deve fare, che cosa è stato, è stato fatto prima un rallentamento delle riunioni di quella così importante commissione ecologica, che era quella che doveva periodicamente riferire direttamente all'amministratore delegato, questo è il primo momento di sensibilità, ce lo dice Ravera, non è che lo diciamo noi. Abbiamo tutta quella serie di interventi che hanno portato ad un aumento di gestione verticistica, l'ho già richiamato quindi lo richiamo solo a titolo e cioè il fatto che anche per gli aspetti amministrativi, che volevano dire budget, rispetto dei budget, aveva addirittura degli impiegati amministrativi che dall'amministrazione centrale erano distaccato presso i singoli stabilimenti, quindi avevo una persona distaccata come Sesi e una persona per gli aspetti amministrativi per la redazione dei budget, ho già richiamato tutte le testimonianze che non richiamo più, per quanto riguardava l'importanza rivestita dai budget, il rispetto dei budget, che dunque dipendevano sempre, come dire, non solo dalla capogruppo, ma soprattutto dal centro. Abbiamo tutta una serie di segnalazioni, tutte richiamate già, che arrivano sia per quanto riguarda il talco, sia per quanto riguarda l'amianto strutturale, puntualmente anche qui approfitto di un prezioso lavoro che è stato condotto anche dal consulente dell'Inail, Dottoressa Gullo, che debbo dire con grande attenzione ha svolto tutta una serie di argomenti per quanto riguardava la prova, l'esistenza in atti della prova sugli ambienti

morbigeni, andando a lavorare prevalentemente, badi
Magistrato l'avrà già notato, sui documenti aziendali,
non lavora sugli argomenti offerti poi da consulenze
del Pubblico Ministero o altro, prende e riesce a
recuperare da questa miriade di atti tutta una serie di
documenti aziendali e su quelli lavora, proprio per
fornire e richiamare all'attenzione del magistrato,
quindi fornire la prova, sul fatto della presenza di
amianto e della conoscenza della situazione a rischio
che presentavano quei tipi di amianto a seconda delle
varie realtà e allora sulle deleghe, su che cosa deve
il datore di lavoro fare, anche quando subentra, in che
cosa consiste in concreto la culpae in diligendo e la
culpae in vigilando, dove hanno vigilato, attraverso
quali comportamenti, chiediamo solo di sapere questo,
attraverso quali comportamenti. Si badi, che quando
parlo di culpae in diligendo dò per pacifica il
conferimento di una delega buona, dal punto di vista
normativo, cionostante debbo vigilare, debbo
controllare, perché è ben possibile che il mio delegato
non assolva, non assolva pienamente all'incarico
delicatissimo che gli ho conferito, le deleghe si è
detto sino al 1993, per la verità avevano così tanto
imparato la lezione che nel 1993 si ricordano che
bisogna mettere anche la spesa, indicare almeno la
spesa, i famosi come li abbiamo soprannominati fra di
noi magnifici sette, cioè un'unica procura, sette
persone delegate, ne ho già parlato, ho già richiamato
le loro, fra virgolette, competenze specifiche, a
proposito di culpae in diligendo, ma ancora nel 1995,

delega 1910 conferita da Passera a tal Ciofalo Mario, responsabile della divisione sistemi e servizi, abbiamo nuovamente il tipo di deleghe di cui abbiamo parlato, ma ce n'è un'altra, del 19 giugno 1995, sempre Passera, a Marco Maggiorino, quale amministratore delegato della società immobiliare Ivrea a San Giovanni, vada a rivederla Magistrato quella delega, siamo tornati agli anni 70, agli anni 80, un generico richiamo alla materia anche della sicurezza sul lavoro, senza nemmeno nessun potere di spesa, 1995 e allora ha ragione il Pubblico Ministero quando dice qui il problema era cercare di caricare qualcun altro di una croce. Quel qualcun altro che poi l'ha presa la croce, senza neanche porsi il problema dei compiti che comunque competevano a quella posizione di garanzia, che era quella per cui se non eri competente forse sarebbe stato meglio rifiutare, ma comunque nel momento in cui accetti se del caso devi almeno segnalare, almeno porti il problema, almeno verificare la situazione qual è, se del caso lamentando la tua non formazione, così come qualcuno ha fatto, rifiutando e poi non andando a firmare la delega, circostanza questa già richiamata in sede di prima requisitoria dal Pubblico Ministero e allora sotto questo profilo, io ho terminato, non può esservi scampo, non può esservi accreditamento alla teoria dell'affidamento, per gli argomenti che le ho svolto. Su Camillo Olivetti, non lo so, se si vuole sostenere che si sono messi a spruzzare l'amianto strutturale dopo, perché se non ho capito male si dice non c'è la prova di quel periodo lì e

quindi chi ci dice, non abbiamo le misurazioni ambientali di quel periodo lì, chi ci dice che ci fosse già all'inizio... lo strutturale, quello della struttura. Per la verità ce lo dice Vigone, l'Ingegnere Vigone nella sua consulenza che, come consulente di uno degli imputati, ricorda in particolare come per quanto riguarda lo strutturale, ricorda una nota in particolare, in cui si fa richiamo al fatto che a far data dal 1987 non viene più impiegato ciò che prima era impiegato, perché per il resto erano delle vecchie strutture, ce lo dice Vigone, c'è un richiamo alla nota, a quel documento in particolare, sul punto, virgola, solo sul punto ovviamente ci fidiamo dell'Ingegnere Vigone e quindi anche Camillo Olivetti, ma certo che è posizione risalente, lo comprendiamo, comprendo che in quegli anni, negli anni 60, vi era comunque generalmente una sensibilità diversa, Magistrato noi però non stiamo conducendo un convegno di sociologia del diritto, noi siamo in un aula di giustizia, ragioniamo con i nostri strumenti di lavoro, semplici strumenti di lavoro, le norme e gli orientamenti giurisprudenziali, che negli anni 60 è già forse ampiamente noto il potere cancerogeno dell'amianto, pacifico, che negli anni 60 lo Stato italiano avesse già una legislazione, quella degli anni 50, ampiamente esaustiva come strumento, sol che venisse applicato è altrettanto pacifico, che nulla sia stato fatto è altrettanto pacifico, anche per quella posizione. Per quanto riguarda invece ulteriori aspetti, anche qui molto velocemente, perché debbo

dire, soprattutto sia in sede di illustrazione orale ma soprattutto in sede di note, il Pubblico Ministero ha molto trattato, diffusamente trattato sia il nesso causale, che io neanche tocco, che gli aspetti legati per esempio ai monitoraggi e quindi agli esiti dei monitoraggi, questo lo dico perché, perché alcune Difese in particolare, penso a quella di Carlo De Benedetti ma anche altri, hanno molto lavorato dicendo ma alla fin fine ci affidavamo, quel discorso che abbiamo già trattato, ci affidavamo, sapevamo che vi erano strutture, non potevamo che fidarci di queste strutture e quant'altro e poi vi erano comunque monitoraggi, ci siamo mossi solo dalla seconda metà degli anni 80 per quanto riguarda il discorso dello strutturale, però a quel punto ogni volta che facevamo un piccolo rappezzo, un altro rappezzo, poi comunque arrivavamo con il monitoraggio ambientale, l'esito dei monitoraggi era un esito tranquillizzante, quindi come dire, noi non siamo in colpa. Ora due cose, una sull'esistenza di monitoraggi e una sull'inesistenza di monitoraggi, quando io so che in un ambiente di lavoro vengono svolte mansioni che comportano l'esposizione ad amianto, che può essere sia strutturale, sia soprattutto l'amianto per esempio dei fasci tubieri, piuttosto che non interventi manutentivi comunque su amianto e so che su quel materiale amiantifero vengono svolti determinati tipi di intervento, sgombriamo subito il campo da un apparente equivoco, se non ho il monitoraggio vuol dire che non ho la prova di quante fibre sono state prodotte, perché ad esempio con una

lama, perché per esempio con un seghetto, perché per esempio con uno scalpello, manualmente, senza presidi e senza niente ovviamente mi mettevo a sbriciolare l'amianto? No, perché noi abbiamo delle norme tecniche che ci vengono in aiuto, abbiamo tutta la letteratura tecnica e scientifica di genio industriale, quella che è stata richiamata anche ampiamente dalla Dottoressa Gullo, consulente dell'Inail, che ci dice è nota a tutti, vai su internet, digiti amiant, database amiant dell'Inail e trovi tutto quello che vuoi, cioè abbiamo la letteratura e avevamo già letteratura tecnica che ci dice quante fibre di amianto sviluppi ogni volta che fai un certo tipo di intervento, un altro tipo di intervento, quindi intanto cominciamo col dire che l'assenza di monitoraggio di per sé non significa assolutamente nulla se io quell'assenza di monitoraggio svolto lì in concreto è una, tra virgolette, lacuna che posso colmare tranquillamente con letteratura scientifica, tecnica, ma poi il monitoraggio che cos'è, è una fotografia si dice no? Sì, la fotografia dipende anche dalla macchina fotografica e dal fotografo e da che cosa vuole fotografare ovviamente, sono sempre ovvietà, come vedere sempre traduco in termini molto semplici, ma che poi hanno risvolti mica di poco conto, per quanto riguarda il nostro tema, perché è evidente che se io faccio dei monitoraggi non quando sviluppo maggiormente le fibre ma a situazione statica, a situazione ferma, avrò un certo risultato, se io faccio il monitoraggio, quindi fotografo la realtà lavorativa, quindi espositiva morbigena nel momento in cui ho

quegli interventi, vengono effettuati quegli interventi, avrò un altro risultato, se poi non riporto il risultato, perché come ci diceva Arras prima maniera, prima di venire qui e tentare di ritrattare, perché quando il risultato superava i tlv provavamo una seconda volta e poi comunque l'orientamento aziendale, ne parlavamo a voce, non si riportava per iscritto, questo è un altro modo di affrontare, è un'altra fotografia, direi che è un altro fotografo, perché abbiamo e avevo già citato, discorso che vale ovviamente anche e soprattutto per Vignuta ma per tutti, tutta una serie di testimoni che ci dicono in quali condizioni, assolutamente negative, si lavorava, si era per lunghe ore di turni lavorativi esposti, in presenza di amianto che si sbriciolava, di amianto che si staccava, per cui pezzi più grandi con le mani venivano raccolti, perché per il resto nel sacchetto dell'immondizia che poi ovviamente veniva smaltito come immondizia normale, allora questo è un discorso diverso, perché se prendiamo quegli elementi, quegli elementi li interpretiamo attraverso le norme tecniche e la letteratura tecnica, che ci portano a dire si conclude in un certo modo, c'è una pesante, non solo una morbigena, una pesante esposizione morbigena a fibre di amianto, ecco che abbiamo un altro tipo di fotografia. Per la verità gli stessi monitoraggi, pur di provenienza aziendale, non erano poi sempre così tranquillizzanti, non erano sempre tranquillizzanti perché, l'ha già ricordato ampiamente il Pubblico Ministero, ma ricordo solo, così di nuovo a spot, i

monitoraggi riferiti alle officine H, per cui a detta delle Difese sarebbe stato impossibile che, così come invece ci hanno detto i testimoni, vi fosse stata presenza di polvere sui tavoli, sui tavoli da lavoro, perché lì ad esempio l'analisi del Politecnico, analisi del Politecnico sulla polvere che era depositata sui mobili aveva dato un esito la presenza... rilevato la presenza di tracce ovviamente, ma non solo quello, perché vi erano anche altri elementi, per esempio al reparto riproduzione e rimozione, stiamo parlando della controsoffittatura, cioè quell'ipotesi per cui vengono fatti tre monitoraggi, durante o subito dopo la bonifica, in un momento successivo e poi in un terzo momento e guardacasa il secondo, non subito dopo la bonifica, il secondo, è quello che dà dei valori molto ma molto maggiori di quelli che sono i tlv e allora i monitoraggi vanno presi con cautela, non dico che non vadano presi, sia chiaro, vanno presi ma presi con cautela, letti, letti con cautela, letti collazionando l'esito di un monitoraggio con tutto il resto e allora questo per dire che l'affidamento, la teoria dell'affidamento, che passa attraverso le strutture, esistenza di strutture efficaci, efficienti, formate, informate e che poi transita attraverso gli esiti di questi monitoraggi, lascia il tempo che trova per i discorsi che ho detto e lascia il tempo che trova perché comunque io avevo quell'obbligo comunque di vigilare, comunque di controllare. D'altra parte abbiamo gli intermedi, alcuni degli intermedi, che ci han detto che gli interventi, parliamo dello

strutturale ora, venivano decisi e rimandati in attesa delle ristrutturazioni dei reparti, ci si pone un problema di budget, ci si pone un problema per cui inevitabilmente si effettua un intervento doveroso, che è da anni che avrei dovuto effettuare, debbo bloccare certe lavorazioni, questo ovviamente comporta un decremento dei profitti, inevitabilmente, quindi il budget aumenta per le spese e diminuisce per gli introiti e quindi per chi, come dire, deve fare in modo che i conti tornino, sorgono dei problemi, allora la scelta aziendale è quella di procrastinare, procrastinare poi vedremo per certi versi sine die, allora tutto questo per dire che anche sotto questo profilo gli argomenti che sono stati sollevati dalle Difese, alcune in particolare, non possono trovare accoglimento. Per quanto riguarda in particolare invece le Parti Civili, allora sulle Parti Civili si è detto un po' di tutto, nel senso che alcune Difese hanno esordito, parlo delle note scritte perché poi l'argomento non è stato trattato oralmente con questa... io da vecchia penalista devo dire che questo nuovo vezzo di depositare delle cose che non si sentono, lo so, in pubblica udienza, ma lo dico è un mio limite, amo la discussione e il confronto orale, con tutto ciò... dicevo, sono state sollevate alcune questioni, penso ad esempio alla Difesa Smirne, che esordisce con alcuni argomenti che, partendo dai nostri padri del diritto penale (inc.), portano poi come a, come dire, paventare qualche problema, perché non ho francamente compreso, visto che la conclusione poi

manca, paventare come un difetto di legittimazione, parliamo innanzitutto ovviamente delle associazioni, salvo poi concludere dicendo è un problema di onere probatorio Magistrato, ma certo, in tutti i processi civili e penali è sempre un problema di ordine probatorio, nel senso che nell'atto di costituzione dev'essererci un fumus boni iuris, quanto basta per giustificare, da parte della Parte proponente e ritenuta da parte del Giudice, la fondatezza della legittimazione attiva alla costituzione, il momento della sentenza è il momento conclusivo di un lavoro delle Parti e quindi sarà stato alle Parti fornire la prova del danno e mi si dice che, per quanto riguarda in riferimento alle associazioni, ovviamente io parlo di quelle che io rappresento, si intende Afeva e Fiom Cgil, noi non avremmo fornito la prova. O ci si è scordati di leggere le trascrizioni di alcuni verbali di udienza, perché noi abbiamo e parliamo adesso di Fiom, fornito ampiamente la prova del lavoro che è stato fatto e che si continua a fare e si continuerà a fare sul territorio, quel lavoro che ha portato in ultima analisi da quando, solo certo recentemente, si è appreso di quale situazione ha significato la presenza di amianto all'interno di luoghi di lavoro Olivetti, cioè da quando si è saputo, si è potuto conoscere di questo processo, dal momento della conclusione dell'indagine, questo imponente, per la struttura che non è di certo imponente a sua volta, di questo imponente lavoro che si è fatto e si sta facendo di raccolta di informazioni, di tutela delle persone, di

informazione alla cittadinanza, di momenti di discussione, di apertura alla cittadinanza di Ivrea e adesso si organizzerà anche nei dintorni, di rapporti nuovi che si sono instaurati con enti, enti territoriali anche, intanto la città di Ivrea, è venuto il sindaco, ha ricordato una serie di manifestazioni che, per la verità, sono manifestazioni organizzate dalla Fiom Cgil, cioè quel convegno che c'è stato due anni fa, seguito tra l'altro... a giugno abbiamo tenuto altro convegno, sempre sul tema, in cui si è fatto un po' il punto del lavoro sinora svolto e di quello che si andrà ancora a fare, ma abbiamo anche fornito la prova dell'impegno che comunque, sui luoghi di lavoro, Fiom nel settore dell'igiene del lavoro, non solo, ma questo è il nostro tema, ha profuso nel corso degli anni, certo compatibilmente con l'informazione che qualcuno aveva la bontà di darci, perché se io non so che sono esposto a una sostanza morbigena, non è che posso fare grandi cose, se io chiedo informazioni e mi si dice o nulla, c'è chi, testimone che abbiamo sentito, dice ci hanno rifiutato la consegna delle schede dei prodotti, le schede di sicurezza e c'è chi dice, ad esempio il teste Malerba, quando abbiamo chiesto, anche negli anni 90, informazioni perché eravamo preoccupati, la risposta è sempre stata tranquillizzante, è chiaro che nel momento in cui io datore di lavoro ho l'obbligo di informare i lavoratori, io non informo i lavoratori, poi anche qui, rendiamo semplice il tutto, i delegati sindacali chi sono, sono i lavoratori no? Sono i lavoratori, alcuni

di loro designati poi dagli altri, dal popolo che vota e lavorano con quello che riescono a fare, certamente con l'ausilio che arriva dalle strutture esterne, che a loro volta lavorano rispetto alle informazioni che acquisiscono dai luoghi di lavoro, non è che la Cgil nazionale sappiamo l'olio che viene impiegato alla Olivetti, a Scarmagno piuttosto che non, è chiaro che dipende sempre dall'informazione che dobbiamo, dovremmo ricevere, da chi è destinatario dell'obbligo giuridico di informare. Ho sentito qualcuno dire ma tanto le organizzazioni... si è saputo che le organizzazioni sindacali sapevano dal 1986, che prova c'è che abbiano fatto o non fatto, la prova è data dal fatto che hanno continuato a chiedere di avere maggiori informazioni, le risposte erano tranquillizzanti e noi ci fermiamo, visto che poi non abbiamo noi, organizzazione sindacale, altro obbligo giuridico, che invece spetta al datore di lavoro, allora per quanto riguarda Fiom, ho già detto, abbiamo fornito prova, prova noi riteneva o completa, che consentirà al Giudice di accogliere la nostra richiesta di liquidazione, sia in via definitiva, ove ritenga, o comunque con una provvisoria, tutti i temi del danno non patrimoniale, che non siano quello, l'ho già specificato, che riguarda solo le persone fisiche, del danno del de cuius, complicato quanto basta, sono la prima io ad ammettere, per tutti gli altri aspetti del danno non patrimoniale continuo a ribadire, sono fortemente convinta, che questo nostro Giudice penale ha le stesse carte, ha gli stessi strumenti di lavoro che ha il suo collega civile e quindi insistiamo per

una liquidazione in via definitiva. Afeva, l'Afeva anche qui abbiamo fornito la prova, non solo dell'impegno sinora profuso da Afeva e non solo sul territorio casalese, qualcuna delle Difese, me l'ero annotato, ora non ho più l'appunto, ha avuto l'ardire di sostenere che Afeva opera unicamente sul territorio di Casale, per i casi di Casale e non si è mai occupata d'altro, basterebbe magari, anche solo su internet, guardando il sito, cercare di capire un momento i rapporti che si sono avuti con l'Italia, a livello europeo, con il Parlamento europeo, con le associazioni analoghe in Francia piuttosto che non in Brasile piuttosto che non da altre parti, ma abbiamo dato anche prova, anche qui testimoniale, delle iniziative che qui, sul territorio, si sono fatte, che sono l'ausilio e l'aiuto che è stato fornito anche alla Cgil per quanto riguarda quelle iniziative di cui ho già parlato, l'iniziativa anche in proprio di sensibilizzazione, attraverso sia una mostra che è stata organizzata qui presso il Comune di Ivrea, il sindaco se l'è ricordato, sia la proiezione di quel film, La malapolvere, che è stato proiettato, adesso non vorrei dir male, al Teatro Giaccosa, mi pare sia, il teatro qui di Ivrea, quindi iniziative tutte volte alla sensibilizzazione, perché la gente sappia, conosca, capisca il rischio e quindi si organizzi, si muova e quindi anche per quanto riguarda Afeva abbiamo fornito prove, certamente non è l'impegno della Fiom Cgil ed è anche questo il motivo per il quale abbiamo ritenuto corretto richiedere una somma diversa, una

somma piccola, una somma ben minore, per questi motivi e andiamo alle Parti private. Per quanto riguarda le Parti private Vignuta e Costanzo, due cose due ancora nel merito di Vignuta, per quanto riguarda ciò che ho sentito e ho letto di Vignuta sorvegliante, passiamo da 15-30 minuti massimo di permanenza nei cunicoli, ci dice il Professor Canzio Romano, qualche minuto la Difesa di De Benedetti, pochi istanti la Difesa Passera, allora aldilà del parlare torniamo ai nostri strumenti del lavoro, che sono le prove, le avevo già in parte richiamate, molto velocemente ora le richiamo, perché certamente di grande importanza per la posizione degli eredi, la vedova e dei figli di Vignuta. Intanto cominciamo col dire che Vignuta, sentito a sit e mi riferisco alle sit del 2008 e del 2009, ebbe a riferire come gli interventi nei cunicoli erano giornalieri, tutti i giorni si andava nei cunicoli, testualmente "Vi erano più accessi ai cunicoli, cinque accessi, dai quali io entravo per percorrerli in tutta la loro lunghezza, per effettuare ispezione visiva delle tubazioni, questi percorsi di norma erano effettuati una volta al giorno e alla fine di ogni percorso compilavo un rapporto" e che il percorso dei cunicoli fosse giornaliero Vignuta ce lo conferma nelle sit del 2009, ma mi si può dire sì però c'è Femia che dice che invece i cunicoli venivano ispezionati, frequentati solo durante il servizio notturno, quindi essendo il servizio notturno, siccome erano tre turnisti, almeno Vignuta lo era, ecco che la cadenza non poteva essere una volta al giorno come dice Vignuta invece, ma doveva

essere una volta ogni tre settimane, salvo poi dire pochi secondi, pochi minuti, 15-30 minuti. Ora, per la verità, 4 febbraio 2016, teste Giacchino, allora Giacchino è un addetto alla centrale termica, che ha riferito molte cose e molto interessanti, centrale termica a San Bernardo ovviamente e ci dice che proprio per la sua mansione lui stazionava principalmente nei cunicoli, cioè lui era prevalentemente nei cunicoli, ovviamente di giorno, stazionava di giorno, prevalentemente di giorno, per centrale termica, perché, perché ci ha spiegato cosa deve fare un addetto alla centrale termica e allora ci ha spiegato che nei cunicoli... quindi lui è il fotografo che sta fotografando, nei cunicoli c'era un andirivieni di persone, erano molto frequentati, perché erano molto frequentati, a parte gli addetti alla centrale termica, d'accordo, che non erano chissà che numero, ma erano frequentati anche da tutti i manutentori, che di volta in volta dovevano intervenire e anche dai sorveglianti. Ora se Giacchino lavora prevalentemente di giorno, lavora prevalentemente nei cunicoli, ci dice che c'è un andirivieni e ricorda che tra i personaggi dell'andirivieni vi sono anche i sorveglianti, significa che girano di giorno, anche di giorno, di notte, ma anche di giorno, ma c'è un ulteriore argomento che viene ricordato a conforto, che viene ricordato da altro testimone, è colui che, altro sorvegliante, che ci dirà sì, perché in realtà noi di giorno, perché si è detto no, di giorno si andava nei reparti, di notte nei cunicoli, no, "Di giorno non

potevamo frequentare molto i reparti, perché c'era un problema di privacy dei lavoratori, perché altrimenti quello sarebbe suonato un controllo", vietato dalla legge 300/70, salvo gli interventi necessitati ovviamente e allora sono elementi di prova questi, che porto alla sua attenzione, però mi metto nei suoi panni e provo a dire ho queste prove, che depongono per una presenza giornaliera e poi però ho altra fonte di prova che dice solo di notte e quindi uno... pardon, uno ogni tre settimane. Muoio di un mesotelioma, io Vignuta, mi bastano basse esposizioni anche per breve tempo, qui il tempo è lungo, a parte che ho una precedente esposizione ad altra attività lavorativa, sempre Olivetti, ho quei famosi, dirà il fuochista, colpi d'ariete, che erano quei colpi che venivano inferti per un problema legato al vapore, quando si riaccendevano... che venivano inferti alle tubazioni, per cui si staccavano, ce lo dicono loro, i pezzi di fasciatura in amianto, si staccavano e andavano giù e restavano sui marciapiedi, sui (inc.) e cordolo penso sia, all'interno dei cunicoli, restavano lì, il solito discorso dei pezzi più grandi con le mani, gli altri quando poi passava qualcuno e allora quand'anche non si volesse valutare quelle prime fonti di prova e quindi si volesse solo valutare in senso, come dire, meno difensivo per la mia posizione, di quelle fonti di prova che dicono presenza solo ogni tre settimane e solo di notte, allora i pochi istanti, i pochi minuti, i 15-20 minuti sappiamo che dovevano effettuare il controllo visivo di tutte le tubazioni, non solo delle

tubazioni, perché ci è stato detto che all'interno occorre anche verificare che non ci fossero, tra virgolette, movimenti sospetti, materiale sospetto, magari sottratto di giorno e nascosto da qualche parte nei cunicoli, è comprensibile anche che ovviamente la sorveglianza avesse di queste necessità, quindi tutto dipende per una lunga permanenza, anche e non solo nei cunicoli, ma ci si è dimenticati, trattando di Vignuta e dei cunicoli, ci si è dimenticati che il sorvegliante, il Vignuta di turno, doveva anche essere d'aiuto ai saldatori, ce l'han detto tutti, fonti di prova non contestate e per essere d'aiuto ai saldatori dovevi girare sempre con le coperte di amianto, che dirà Vignuta erano sempre quelle, sono passati gli anni erano sempre quelle, Magistrato lei sa meglio di me che una delle maggiori occasioni di rischio per l'amianto è l'attrito, intendendosi per tale il toccamento, lo sfregamento, allora io che giro con la stessa coperta di amianto che posso usare, non usare, che sbatto per terra se non la uso perché non c'è un principio di incendio per la saldatura, quello che sarà, giro con queste coperte di amianto, che poi vengono ribattute le une sulle altre perché accatastate per poi essere riprese al momento, quindi io come sorvegliante ho anche quel tipo di esposizione, di cui per la verità stranamente non ho trovato cenno in nessuna delle memorie, quando si contesta la presenza di amianto nei cunicoli, tutto questo per dire che anche sotto questo profilo, per quanto riguarda la posizione Vignuta, è sia l'esposizione pregressa,

sempre Olivetti, per cui è stata già fornita prova, richiamo gli argomenti del Pubblico Ministero, sia in rapporto alle obiezioni che sono state formulate dalle Difese per quanto riguarda l'esposizione nei cunicoli, tali obiezioni non potranno trovare da lei accoglimento. Ultima cosa, criteri di liquidazione del danno, è un po', come dire, un'abitudine del nostro Responsabile Civile, quello di arrivare o sempre all'ultimo, con ultime memorie, quello che è o, per vari motivi, ecco, non discutere per nulla oralmente, soprattutto quello di sottrarci il controesame del suo consulente Professor Prosperetti, perché se lei ricorderà nella lista testi e consulenti della Telecom, del Responsabile Civile, c'era anche il Professor Prosperetti, questo famoso docente di economia, della Bocconi mi pare, che avrebbe dovuto riferire sui criteri, non i criteri, su una serie di questioni, parliamo di criteri di calcolo per il risarcimento del danno, infatti io mi ero molto preparata, convinta di poter finalmente controesaminare questo Professor Prosperetti, il cui elaborato, gli esiti del cui elaborato venivano poi, come dire, usati, come proprio una bibbia, per poter dire non possiamo che applicare quei criteri anche in sede di trattative risarcitorie, ricorderà, le ho fatto cenno del fatto che quei criteri sono criteri che sono stati, come dire, formulati e prospettati dalla Telecom, dicendo è l'elaborato del famoso professore, poi però quel mezzo di prova, perché la consulenza è un mezzo di prova, si è deciso di non usare e quindi è mancato il contraddittorio sul punto,

salvo poi trovarmi uno scritto, gli esiti, me li sono ritrovati nella memoria, nella memoria in cui, molto succintamente, si dice sono stati sottoposti all'attenzione del Professore 34 sentenza di giurisprudenza di merito, ovviamente, sul territorio nazionale e quindi con tutto un lavoro, siccome io ora ho la brutta abitudine di forse esagerare nella semplificazione, cioè attraverso la media del pollo, si è detto quindi sulla media del pollo ogni vedova fa tot, ogni figlio organo fa tot, ad ogni posizione corrisponde con qualche cosa, indipendentemente dall'età, se io rimango vedova a 80, rimango vedova a 50 con quattro figli da mantenere è la stessa cosa, perché è la famosa media, la cosa che stupiva ed è per questo che io non a caso ho già a lei prodotto Magistrato le sentenze, le ulteriori sentenze, è che al Professore non era stata, è non è stata consegnata o il Professore non ha esaminato, non lo so, io non l'ho trovata nell'elenco delle sentenze di merito, non sono state esaminate, valutate, diciamo così, le sentenze della nostra giurisprudenza giuslavoristica, che è quella deputata per funzione, per materia, competente per materia, a valutare questi tipi di danno, mi riferisco in particolare... mi manca un primo grado, una Corte d'Appello, avevamo consegnato noi a controparte poi abbiamo prodotto a lei, Corte d'Appelli di Torino, sezione lavoro prima maniera e seconda maniera, quella a noi più negativa, ma che per correttezza ritenevamo di dover consegnare a lei, così come per correttezza le abbiamo consegnato i secondi

gradi o soprattutto ulteriori sentenze emesse dallo stesso Giudice che aveva emesso le precedenti sentenze esaminate e prodotte dalla controparte, come dire lo stesso Giudice di Venezia, che nell'anno tot dice 200 euro al giorno, che diventano però 400 euro al giorno, moltiplicati dal momento della diagnosi al momento della morte, di lì a qualche anno, allora forse è più corretto dare al Magistrato una visione completa degli orientamenti giurisprudenziali, per quanto possano valere gli orientamenti giurisprudenziali, certamente sono dei punti di riferimento, attraverso i quali uno può riflettere, tutto questo per dire, Magistrato, che anche quegli argomenti che sono stati portati a sostegno di una richiesta nella de negata ipotesi dicono loro, a sostegno di una richiesta di grande riduzione rispetto alle somme che sono state indicate e richieste da noi, anche questo è argomento che non potrà trovare accoglimento, proprio per i ragionamenti che le ho già svolto, che quindi non richiamo, che le ho già svolto in sede di discussione, tutto questo per dire che quindi richiamo le conclusioni complessive a cui mi ero già richiamata in prima battuta, grazie.

GIUDICE - Prego.

RESPONSABILE CIVILE SANTAMARIA

RESP. CIVILE SANTAMARIA - Io mi accingo ad una replica con un certo imbarazzo, perché mentre ascoltavo il Pubblico Ministero mi veniva in mente il titolo di una delle canzoni che più amo, di Paul Simone e Art Garfunkel,

The sound of silence, perché è risuonata in quest'aula molto molto eloquente il silenzio, il silenzio sul merito degli argomenti che il Responsabile Civile ha prospettato nelle sue memorie e che anche altri Difensori hanno prospettato nelle loro memorie e non si fa così, non è questa la logica del processo, non è questa la dialettica del processo, due sole brevi considerazioni, la prima sembrerà un fuor d'opera e me lo consenta, faccio un piccolo viaggio all'indietro nel tempo. Siamo alla fine del 1700, diciottesimo secolo, un giornale tedesco chiede ad un filosofo famoso di rispondere alla domanda su che cosa sia l'illuminismo e questo filosofo risponde "L'illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità di cui egli stesso è colpevole, minorità è l'incapacità di servirsi della propria intelligenza senza la guida di un altro, colpevole, questa minorità, se la sua causa non dipende da un difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di servirsi di essa senza essere guidati da un altro, sapere aude, abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza, questo è il motto dell'illuminismo". Vede signor Giudice, vede Pubblico Ministero, gli argomenti si dividono in due grandi categorie, ci sono argomenti buoni e argomenti cattivi, un argomento non è buono o cattivo in funzione di chi lo profferisce, un argomento è buono o cattivo in funzione della sua forza o debolezza intrinseca, se un argomento viene enunciato da una sedicente conferenza di consenso, se è un cattivo argomento resta tale, se un argomento viene

enunciato in un modo ormai stereotipo da sentenze di Cassazione, che si trovano evidentemente al vertice della piramide e quindi hanno a che fare sempre con una scatola di contenuti, che è quella che le sentenze di merito hanno costruito, ebbene anche la Cassazione sbaglia, allora io mi aspettavo che la Procura della Repubblica mi spiegasse perché i miei argomenti sono cattivi e perché invece sono migliori gli altri argomenti, l'unica risposta che mi sono sentito dire è ma lo dice Zocchetti, lo dice anche Zocchetti, quindi quegli argomenti debbono essere buoni, ma niente affatto, io so qual è la verità, conosco Zocchetti da 20 anni, io so e lo dico con franchezza, che Zocchetti ha creduto negli argomenti contenuti nel consensus, in parte almeno e ha creduto anche negli argomenti che ha sollevato e che ha scritto nell'articolo del 2015, sono stato io Giudice, insieme ai miei soci di studio, usando il lume della nostra ragione meglio che potevamo, a capire che quell'argomento, che è l'argomento principe dell'accusa, è un pessimo argomento e tale resta anche se è consacrato in un sedicente consensus e non mi venga a dire Pubblico Ministero, non mi parli, il consensus sembra quasi diventato un concilio ecumenico, un conclave, i concili ecumenici producono gli articoli della fede, i sedicenti consensus esprimono solo le opinioni di quelli che firmano il consensus, che necessariamente non sono tutti, ma questo vale identico per la Cassazione. Voglio essere assolutamente sintetico, perché ho bisogno di spiegare la Giudice, che l'ha

certamente già capito, quali sono i tre perni fondamentali della nostra argomentazione ed è un'argomentazione risolutiva e il silenzio del Pubblico Ministero l'ha dimostrato ancora oggi, arrivo a dire di più, questi argomenti sono così risolutivi che una volta compresi fino in fondo e lo saranno dal Giudice, effettivamente permetteranno quella conclusione, che ovviamente non garba alle Procure della Repubblica, ma che è l'unica coerente con la regola di fondo del nostro diritto penale, questi processi non si potranno più fare, per ragioni e per vincoli immanenti alle regole del gioco del diritto del processo penale, che si aprono, come Responsabile civile non dovrei dirle, che si aprono i processi civili, i processi davanti al Giudice del lavoro, là le vittime dell'amianto potranno avere la soddisfazione che meritano, potranno avere quello che debbono avere, basta con processi penali che fanno prima di tutto il male delle vittime del reato, perché prima o dopo questo strano orientamento della Cassazione scomparirà, quando i Giudici impareranno tutti ad usare il lume della loro ragione. Tre punti ho detto, il primo, l'abbiamo compreso tutti, i consulenti tecnici del Pubblico Ministero hanno detto chiaro e tondo che non esiste una prova empirica dell'ipotesi di accusa della relazione inversa tra esposizione e latenza, prova empirica significa osservazione epidemiologica o esperimento su animali, non c'è, è un tema difficile, io ho provato a capirlo, cioè a capire in cosa consisterebbe questa fallacia metodologica, che viene rimproverata con forza da Magnani e dagli altri,

da altri importanti epidemiologi che frequentemente formano i team di epidemiologi dell'accusa, non sono convinta di averla capita, non sono nemmeno convinto che sia vera, Zocchetti è d'accordo, ne prendo atto, processualmente dobbiamo dire, è una cosa importante che non è ancora stata detta in nessun processo di amianto, cioè da nessun Giudice dell'amianto, attenzione, tutte le indagini epidemiologiche e sono più d'una, che hanno cercato di confermare o di falsificare l'ipotesi della relazione inversa fra esposizione e latenza, cioè l'ipotesi che all'aumentare dell'esposizione diminuisca la latenza, usando come criterio quello che noi intuitivamente crederemmo l'unico criterio valido, cioè il confronto delle latenze, delle latenze fra gli esposti e i meno esposti, sembrerebbe intuitivo, ci hanno detto però, i consulenti dell'accusa per primi, che questo metodo è fallace, produce risultati sbagliati, allora, senza entrare nel merito perché io nella mia memoria ho scritto che sono rimasto colpito nel leggere che questa censura metodologica che Magnani qui ha detto essere l'abc dell'epidemiologia, sia così controvertibile nel mondo stesso degli epidemiologi, che un'epidemiologa importante in Inghilterra, che ha fatto uno studio che è di gran lunga il più importante fra tutti gli studi pubblicati in materia di amianto, perché ha studiato una coorte di 100 mila persone dentro la quale si erano verificati 600 casi di amianto, questa ricercatrice ha fatto esattamente quello che intuitivamente ciascuno di noi farebbe, cioè mettere a confronto le latenze dei

più esposti con le latenze dei meno esposti, poiché questa ricercatrice non ha trovato la prova di questa relazione inversa, ma ha trovato il contrario, cioè ha trovato che non esiste nessun elemento per sostenerla, nel 2013 è scoppiata la critica metodologica, i consulenti del Pubblico Ministero hanno scritto ad una delle primarie riviste epidemiologiche del mondo che l'articolo di questa Dottoressa Frost era sbagliato, perché non teneva conto di che cosa, del denominatore... io ho provato a spiegare nella memoria quel che io ho compreso e vi assicuro che anche soltanto provare a inerpicarsi su questo sentiero dà l'idea di quanto sia fragile il cammino di un processo quando va a mettere i piedi su un terreno malfermo e incerto come quello della statistica nell'epidemiologia, la ragione per cui questi studi non sarebbero corretti è perché, per poter essere corretti, sarebbe necessario anche avere la conoscenza della latenza dei non casi, è un paradosso, cioè viene detto, per avere un confronto adeguato dovremmo avere le latenze di tutti quelli che sono stati i più esposti e la latenza di tutti quelli che sono stati meno esposti, ma se i due gruppi hanno fatto soltanto un piccolo numero di mesoteliomi, come facciamo ad avere la conoscenza della latenza di una malattia che non si è verificata per il 98 per cento dei casi, non si può e infatti gli epidemiologi dicono non si può. Ci sarebbe poi un altro problema, che è quello del troncamento della coorte, cioè per fortuna la mortalità per mesotelioma è bassissima nella popolazione, tutti noi

però muoriamo, prima o dopo e muoriamo di tante altre cose, per avere la prova epidemiologica che davvero l'esposizione, l'aumento dell'esposizione riduce la latenza, dovremmo immaginare un mondo in cui non c'è nessun'altra causa di morte, un mondo in cui tutti muoiono soltanto di mesotelioma, siccome sono due condizioni impossibili, il problema che ha posto la stessa epidemiologia, cioè è vera o non è vera questa relazione inversa fra esposizione e latenza, è una domanda che non può avere risposta, se non può avere risposta, cioè se l'ipotesi dell'accusa non è né verificabile, né falsificabile, io adesso non so se, come ho scritto, questa della fallacia metodologica sia un'obiezione reale e invincibile o non sia invece un dispositivo retorico, una mossa ad hoc per portare l'ipotesi d'accusa al di qua del confine della falsificabilità empirica, perché affermare che non ci può essere un'indagine che può verificare o falsificare quella ipotesi, significa ripararsi dentro un castello da cui non si potrà mai più stanare l'avversario, perché qualunque prova io portassi, per esempio Frost, l'indagine più grande che c'è stata su questo argomento, da quel castello mi direbbero non va bene, comodo, ma attenzione, siamo su un terreno pericoloso, perché la differenza tra una proposizione scientifica e una proposizione non scientifica, ad esempio una proposizione della religione, o come diceva Popper anche del marxismo o della psicoanalisi, la differenza è che la proposizione scientifica è falsificabile, cioè deve poter esistere un esperimento o un'osservazione

che confuti quella stessa ipotesi, se facendo tanti esperimenti non riesco a confutare quella ipotesi, dice Popper, ci credo sempre di più, ma se non c'è niente che possa falsificare l'ipotesi, se non c'è una prova possibile che dica che quell'ipotesi è buona o cattiva, non siamo più nel mondo della scienza, i consulenti dell'accusa con il terz

consensus hanno fatto questa mossa, ripeto buona o cattiva che sia, produce questo risultato, straordinario, perché da quel momento in poi tutte le sentenze di Cassazione o di merito che hanno condannato fondandosi su quegli studi, perché ne esistevano anche altri prima di Frost del 2013, esistevano gli studi di Bianchi, di Marinaccio, Metinta, tanti altri studi, quindi vuol dire che, come dicevo prima, forse l'abc dell'epidemiologia non è condiviso nemmeno fra gli epidemiologi, ma tutti quegli studi ora non esistono più, tabula rasa, dobbiamo ricominciare da capo, dobbiamo riflettere in un modo diverso su questo problema, ecco perché questo processo può essere anche un'interessante occasione di rimeditare sulla questione, perché è veramente cambiato qualcosa dal 2013 in poi, non ci sono più le prove, le prove empiriche, tant'è che uno di questi studiosi, che ha partecipato al consensus, che è Bianchi, che è il consulente d'accusa delle Procure della Repubblica nell'est di Italia, dalle parti di Monfalcone, del Friuli, ha detto no, io non ci sto mica e ha fatto scrivere nel consensus che lui non è affatto d'accordo con questa critica, che lui ritiene che i propri studi,

che secondo lui provavano questa relazione inversa, sono buoni, se fossero buoni quelli però sarebbe buono anche Frost, con la conseguenze però che Frost è molto più informativo e quindi molto più affidabile di Bianchi. Nessuno mi toglie dall'idea che un consulente dell'intelligenza di Magnani abbia lucidamente calcolato gli effetti della sua mossa, perdere qualcosa, cioè qualche potenziale prova di accusa, ma soprattutto evitare lo scoglio dell'indagine di Frost del 2013, questa indagine crea così tanti problemi all'accusa che Magnani e i suoi collaboratori hanno scritto credo due o tre articoli alla rivista inglese, per cercare di far da parte di questo studio, devo dire con qualche divertimento, ma poi ho smesso di divertirmi, perché ho pensato come purtroppo spesso anche la nostra giurisprudenza sia arretrata nel ragionare di scienza, c'è una sentenza che ha detto che siccome Magnani ha scritto una lettera alla rivista che ha pubblicato Frost, vuol dire che il lavoro di Frost non è... è controverso e quindi non vale più, lo si butta via, ma questo è un altro discorso, questo è il primo punto fermo, il secondo punto fermo è un altro, evidentemente se l'accusa esce dal mondo dei fatti, cioè dal mondo delle prove empiriche, deve entrare in un territorio diverso, nella prima pagina della mia memoria avevo notato una frase, che io trovo straordinaria, della consulenza del... della memoria del Pubblico Ministero, oggi ho appreso che l'ha scritta il Pubblico Ministero, in queste memorie è scritto che questa benedetta relazione inversa, cioè

l'effetto acceleratore, esiste perché la comunità scientifica non avrebbe esitazioni, è paradossale, siccome non ci sono gli studi che la verifichino non ci può essere il consenso della comunità scientifica, è ovvio, ma scrive il Pubblico Ministero questa accelerazione non si verifica necessariamente nel processo di cancerogenesi, è un paradosso, è un paradosso perché se c'è un effetto acceleratore, esso deve verificarsi nel processo di cancerogenesi, cioè deve accelerare, dal punto di vista biologico, il decorso della malattia, ma coerentemente con la strada che ha preso, il consulente dell'accusa dice che questo effetto non si verifica nel processo di cancerogenesi e allora dove si verifica? Qui, io non esito a dirlo, c'è un trucco, il trucco c'è e si vede benissimo, questa è la manovra per me intellettualmente disonesta che ha fatto il consulente del Pubblico Ministero e che è scritta nel consensus e che è scritta anche in qualche sentenza di Cassazione, anche se non ne sono certo. È molto semplice, il consulente del Pubblico Ministero parla, fino a un certo momento, di anticipazione del momento in cui si è realizzato, cioè si è causato un certo tasso di incidenza di mesoteliomi, cioè una certa frequenza di mesoteliomi, siccome nei gruppi più esposti la frequenza è maggiore rispetto ai gruppi meno esposti, questa stessa cosa può essere detta in un modo diverso, perché è del tutto ovvio che la curva superiore a quella dei più esposti produrrà una frequenza maggiore di mesoteliomi prima della curva dei meno esposti, questa è una necessità rigorosa, la

frequenza degli eventi, perché se un evento cresce proporzionalmente col crescere dell'esposizione, in qualunque momento io mi situi, cioè a qualunque livello di esposizione, io avrò, se faccio due curve, che un medesimo tasso d'incidenza, del due, tre, cinque per cento, si è verificato prima nella curva più alta e dopo nella curva più bassa, questo è del tutto ovvio, è sempre vero, il problema è che cosa significhi però questo, qual è il significato che si può dare a questo dato? Nessuno, Magnani lo sa perfettamente, perché nessuno, perché stiamo semplicemente dicendo che all'aumentare della dose aumenta il rischio, ora noi sappiamo che in questo universo linguistico in cui siamo noi oggi, che è il diritto penale, noi abbiamo un concetto preciso di causalità, c'è un criterio preciso di imputazione oggettiva di un evento alla condotta umana e questo criterio non è l'aumento del rischio, perché l'aumento del rischio è un giudizio che si fa ex ante, si fa cioè quando l'evento non si è ancora verificato o non si sa se si sia ancora verificato e allora ha un senso assegnare gradi di probabilità, io non so se domani pioverà, posso però immaginare che piova al 20 per cento, al 30 per cento, al 50 per cento, ma quando domani pioverà perché c'è la pioggia, non ha alcun senso che io mi chieda quante probabilità ci sono che piova, piove, la probabilità è uno, quindi quando si sa che piove il giudizio di causalità deve essere una cosa diversa rispetto all'aumento del rischio e infatti è un giudizio ex post e non ex ante ed è un giudizio che si fa utilizzando le formule

controfattuali, cioè ci si interroga cosa sarebbe accaduto in mancanza di questo, cioè se avesse piovuto oppure no e qui entriamo in una sfera difficilissima, di costruzione dottrinale, anche del concetto di causa, che toccherà ai giuristi, forse della prossima generazione, illuminare, perché come si risponde alla domanda sul controfattuale è un enigma anche per i filosofi, figurarsi per i giuristi, quello che è certo è che l'aumento del rischio non basta e allora che cosa fa Magnani, all'improvviso, ecco il gioco, non parla più di anticipazione del tasso di incidenza degli eventi, ma all'improvviso parla di anticipazione del singolo evento, ecco il trucco, in questo modo lui dice e conclude, è necessario che, dato un rischio relativo superiore a uno, cioè dato un aumento del rischio che cresce con l'aumentare dell'esposizione, ogni singolo evento deve essere accelerato, ma questo non è vero, il tasso di incidenza degli eventi si verifica prima, la frequenza degli eventi si verifica prima, ma non il singolo evento, io feci in udienza una domanda a Magnani, perché siccome Magnani si mette lui sul terreno della logica, giustamente il Giudice vuole i fatti e ha ragione, ma quando i fatti non ci sono più o non contano più perché lo stesso consulente del Pubblico Ministero ha deciso che non contano più e quindi lui si muove sul terreno della logica, è sul terreno della logica che dobbiamo rispondere anche noi, allora io pongo una domanda semplice al consulente del Pubblico Ministero, gli dico lei riesce ad immaginare un mondo in cui c'è un gruppo più esposto, quindi con

una maggiore frequenza, di eventi, cioè di malattie, rispetto a un gruppo meno esposto? Ma contemporaneamente le durate delle singole malattie del gruppo più esposto sono esattamente uguali alle durate delle malattie del gruppo meno esposto, siccome la risposta è certo che è possibile, Magnani farfugliò qualcosa, prima disse che non si poteva, poi che era molto improbabile, poi disse che è una sua congettura, è vero, perché non si può rispondere a questa domanda sulla base della logica, si può rispondere a questa domanda sulla base dei fatti, sulla base delle indagini empiriche, allora ecco che l'accusa è confutata da sé, cioè sul proprio terreno, una volta smascherato il vizio logico, che è deliberato, perché qui parliamo di un uomo talmente preparato e competente che non può non sapere che è lui che sta fuorviando il Giudice, perché è lui che confonde il tasso di incidenza con l'evento, contando sul fatto che il Giudice non lo possa capire, perché è questa la legge deterministica che viene (inc.) dal consulente del Pubblico Ministero, siccome però possiamo fare migliaia di casi possibili, possiamo immaginare di studiare una malattia, che so, in un asilo infantile e poi lontano in una zona rurale, una malattia virale, di qualsiasi tipo, osserviamo che nell'asilo la malattia ha una frequenza maggiore rispetto a quella dei bambini che non vivono nell'asilo, è vero, ma questo cosa c'entra con la durata della malattia? Niente, assolutamente niente, cioè le malattie che si verificano nell'asilo sono di più ma durano lo stesso tempo o possono durare lo

stesso tempo, allora ecco perché Magnani dice l'accelerazione non necessariamente si verifica nel processo di cancerogenesi, perché è vero, in questo modo è lui che confuta sé stesso, perché non sa dire in qualche mondo si verifichi questa accelerazione. Terzo punto fermo della Difesa, dobbiamo uscire dall'epidemiologia, è ovvio, l'epidemiologia non ci dà cause, l'epidemiologia studia correlazioni statistiche, studia frequenze di eventi, ma non studia, perché non lo può fare, per quale ragione, cioè per quale causa, un evento si verifica di più o di meno, l'epidemiologia è totalmente muta sul punto, Zocchetti è un ingegnere, di biologia non sa assolutamente nulla, ci sono dei consulenti in altri processi dell'accusa che sono epidemiologi, che conoscono la statistica, ma non conoscono la biologia, non sanno niente della malattia, ecco perché io ho scritto che c'è qualcosa di patologico nei processi penali da noi, degli ultimi anni, che danno un peso esasperato all'epidemiologia, dimenticandosi invece le conoscenze scientifiche che contano per davvero, cioè le conoscenze della biologia, quello che noi sappiamo di quello che succede per davvero nel corpo umano, questo è il punto, Magnani non fa il salto ontologico, come l'ho chiamato nella memoria, cioè non va sul terreno del meccanismo d'azione, cerca di stare al riparo, inventando la legge deterministica universale, che poggia però su un vizio logico clamoroso. Io decisi di far parlare Dragani, prima di Zocchetti, perché io sapevo che Dragani avrebbe vinto il processo più di Zocchetti, Dragani è

venuto e forse è passato quasi inosservato, ma è lui che ha rotto definitivamente la scatola dell'accusa, lui ha spiegato quel che sappiamo, che non è tanto ma è abbastanza, intorno al meccanismo causale della malattia, ha detto con educazione attenzione che tutto quello che si legge nella giurisprudenza, nelle requisitorie, Armitage, Doll, modello a più stadi, ormai sono luoghi comuni, sono palesemente copia incolla, che vengono ristampati sempre uguali, ha detto lui non funziona mica, ha detto una cosa di una banalità sorprendente, l'amianto non è una sostanza chimica, non è un agente chimico, l'amianto è un minerale, quindi tutti voi che parlate del processo di cancerogenesi chimica e quindi Armitage, Doll, eccetera, state parlando d'altro, non state parlando del processo di cancerogenesi da minerale, cioè da amianto, perché quello è un altro mondo, è impressionante, (inc.) prime mosse noi dobbiamo decidere che da adesso in poi tutti gli studi sulla latenza o sui registri non servono più, ma da oggi, visto che Dragani non è stato confutato, perché non lo può essere, nessuno, neanche una parola è stata detta su quello che ha detto Dragani, ora anche tutto quello che viene scritto in tutte le sentenze intorno al meccanismo eziologico deve essere riscritto. Dragani ha parlato di cose di cui noi ignoriamo tutto, nomi strani, ma sono i nomi veri, cioè le cause vere e ha detto che esiste una ipotesi del tutto plausibile di meccanismo causale, che fa tranquillamente a meno, perché non servono a nulla, delle ipotesi delle

successive esposizioni, perché fra minerale e chimico c'è una differenza fondamentale, l'agente chimico viene respirato e poi viene buttato fuori, quindi è più facile ipotizzare, anche se le prove poi sono poche, dipende da sostanza a sostanza, che siano necessarie più esposizioni, perché si accumuli quello che serve per l'evento, ma quando invece c'è un minerale, cambia tutto, perché le fibre di amianto persistono nell'organismo umano anche per tutta la vita, anche per tutta la vita, vuol dire che quel quantum di fibre, che nessuno conosce, che è stato respirato chissà quando, nessuno sa quando, entrano, nessuno sa come, dal polmone alla pleura e creano un meccanismo di esposizione interna, perché quelle fibre di amianto, purtroppo, continuano a lavorare negli anni e continuano a creare quei danni all'organismo, cioè quei processi di infiammazione, che quando diventano patologici in alcuni individui, pochi per fortuna, sfociano nei mesoteliomi, questa ipotesi causale fa a meno della necessità di postulare altre esposizioni, purtroppo, in generale bastano esposizioni che si sono già verificate affinché il processo arrivi al suo esito. Si dirà sappiamo poco, è vero, ma come possiamo non dare più credibilità a Dragani, che ci ha detto attenzione, tutto quello che sappiamo del processo di cancerogenesi chimica non va mica bene qua, tutto quello che è scritto nelle consulenze anche di Magnani, le mutazioni del dna, la probabilità e la frequenza delle mutazioni, vale per un agente chimico, non vale per un minerale, il minerale non aggredisce

direttamente il dna, è molto più complicato il processo di cancerogenesi, quindi abbiamo un meccanismo causale altamente plausibile, perché si fonda su dati oggettivi, minerale lunga o lunghissima persistenza, non abbiamo nessun motivo al mondo di tenere in piedi ancora il fantoccio del... che viene definito perché è tale, del processo, come viene chiamato, multistadio, pensi un po' che bella formula, vuol dire tutto e non vuol dire nulla, nel multistadio posso dire quello che voglio, per passare da uno stadio all'altro... non c'entra, Armitage e Doll hanno scritto questa roba negli anni 70 sugli agenti chimici, noi siamo nel 2016, le conoscenze sulla cancerogenesi sono completamente superate, non però per i nostri processi, non però per le nostre accuse, perché c'è questo bias di fondo, troppa epidemiologia, quindi controversie infinite intorno a correlazioni statistiche deboli e incerte, troppa poca biologia, troppe poche cause, ecco allora che possiamo dare una risposta ragionevole, serie, alla domanda che poneva il Giudice Blaiotta nel 2010, sarà pure non aggiornato, ma è una sentenza di grande livello, di grande intelligenza, quando lui dice abbiamo un dubbio ontologico, esiste o no questa roba? A dire il vero a me basterebbe la risposta che ha dato il Pubblico Ministero, perché il Pubblico Ministero ha detto che questa roba non esiste nel processo di cancerogenesi, quindi non c'è nella realtà, ma sulla base delle conoscenze che abbiamo sul processo di cancerogenesi, dobbiamo dire no, non abbiamo nessuna prova e in effetti la letteratura è stracolma di casi

della più incredibile varietà, ci sono casi a bassissima esposizione e bassa latenza, casi ad altissima esposizione e alta latenza, c'è di tutto in letteratura, perché non ne sappiamo ancora abbastanza e questo non è nichilismo garantista, niente affatto, questo è raziocinio, se noi non sappiamo dobbiamo avere il coraggio di dire che non sappiamo, soprattutto quando siamo in un processo penale, in cui lo standard della prova è altissimo per mille ragioni etiche ed epistemologiche e quindi dobbiamo ributtare mondi che rischiano di corrompere lo stesso processo penale, perché nascono giurisprudenze insensate, giurisprudenze che cambiano da un momento all'altro, io ho provato a chiedere ai miei collaboratori di fare una statistica delle sentenze che condannano e di quelle che assolvono, allora mi davano il risultato di una partita di pallacanestro, 30-28, 30-26, non può andare avanti così, questa è una situazione inaccettabile, ne va di mezzo la credibilità del sistema giudiziario e sono 15 anni che va avanti così, ecco ma oggi, sulla base di quello che è emerso in questo processo, esiste la possibilità di dire qualcosa di importante, ripeto come Difensore del Responsabile Civile non dovrei dirlo, ma che le vittime dell'amianto facciano quel che devono, facciano causa davanti al Giudice del lavoro, davanti al Giudice civile, lo facciano in fretta, lì le cose vanno diversamente perché è un altro mondo che ha altre regole, il processo penale non è fatto per queste cose, è troppo, troppo difficile la matassa che si lascia al Giudice, in solitudine, da sciogliere e il Giudice deve

prenderne atto. Io ho finito, sono andato oltre i limiti della replica e mi dispiace.

GIUDICE - Grazie, dieci minuti di pausa.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza. Il Giudice rientra in aula e si procede come di seguito.

GIUDICE - Riprendiamo. Per i tempi, quante Difese replicano? Tutte? Va bene. Per venire incontro anche alle giuste perplessità del Pubblico Ministero sulla produzione di articoli scientifici, per quanto mi riguarda chiunque può produrre esclusivamente articoli scientifici, possibilmente in italiano, se riuscite con la traduzione in italiano, sino al 18, ovviamente non il 18, quindi fino a sabato, me la manda con la nota, fate una nota di accompagnamento, solo articoli scientifici, non voglio commenti, non voglio considerazioni, non voglio nulla, Difesa si producono i seguenti articoli scientifici, è chiaro il concetto, questo significa di conseguenza e lo dico già sin d'ora che tutte le note che conterranno anche delle considerazioni o argomentazioni sugli articoli scientifici verranno restituite al mittente, proprio neanche ricevute come depositato, estromesse, d'accordo? Sia quelle già citate nelle consulenze, sia anche gli articoli che dovessero essere stati pubblicati l'altro ieri o ieri, ovviamente su una rivista, non gli articoli che tirate fuori, che qualcuno scrive già pubblicati, d'accordo? Va bene, prego chi vuol parlare?

AVV.DIFESA MITTONE

AVV. DIFESA MITTONE - La Difesa di Franco De Benedetti ha qualche osservazione da fare, certamente l'intervento del Responsabile Civile, dell'amico Santamaria, ha posto a lei Giudice dei problemi, dei problemi che hanno a che fare con una freccia del tempo che si rivolge ad oggi e dall'oggi in avanti e che pone, come tema cruciale, non soltanto quello altissimo dei rapporti tra scienza e diritto, ma anche quello più concreto di come può fare un Giudice che deve decidere, con tutto il rispetto come deve fare lei, di fronte ad un argomento così decisivo che è lo sviluppo quotidiano della scienza, la quale sappiamo tutti ha una sua storicità e non si ferma nel tempo, questo significa che la Cassazione ha un compito estremamente ridotto, la Cassazione non emette principi scientifici, molto spesso in processi di questo genere, ma anche in altri, ma mettiamo in tipi di processi di questo genere, si assiste ciascuno, accusa, Parte Civile, Difesa, come dei rappresentanti di commercio, che ciascuno ha il proprio prodotto migliore, tira fuori la sentenza di Cassazione, da cui è stata estratta una massima che elenca un principio scientifico e questa è stata la grande intuizione e abilità a cui tutti noi abbiamo fatto anche per molto tempo riferimento, di alcune riviste scientifiche penalistiche, le quali estraevano le massime, faccio riferimento a Igiene e sicurezza... a quelle dell'Ipsosa, a quelle coordinate dal Dottor Guariniello, a cui va tutto il nostro ricordo, essendo

adesso in pensione, ma che ci ha insegnato a riflettere che queste massime non sono massime di scienza, ma la Cassazione si trova di fronte a una motivazione, deve soltanto decidere se è congrua oppure no. Il processo precedente ha accumulato del sapere scientifico secondo le forse personali, professionali, delle Parti in causa, in un processo in cui una Procura minuta ha un'energia ridotta e una Difesa è mastodontica, ci sarà un risultato scientifico, la Cassazione dirà che è bene o mal motivata, ma ci può essere anche l'opposto, a Torino fronteggiare la Procura non è mai stato facile, ci si è andati in Cassazione e la Cassazione ha deciso su questo, ma questo è un tema suo Giudice, di cui ha parlato il Responsabile Civile, cioè la freccia del tempo che si rivolge al futuro, noi abbiamo cercato nella nostra memoria di invertire il senso della freccia del tempo, di riportarlo al passato e cioè il fatto che noi non avevamo grandi ambizioni, non volavamo a quelle altezze, volevamo soltanto fare presente che a noi Franco De Benedetti non si può rimproverare un qualche cosa attinente a giurisprudenza o legge che all'epoca non era vigente o all'epoca non era così come descritto dall'accusa, per cui non ha ragione il Pubblico Ministero e mi dispiace che non abbia letto quelle impolverate massime che invece ho prodotto a lei sulle deleghe, perché la delega scritta non si pretendeva negli anni 70 e 80, si è cominciata a pretendere quando le leggi l'hanno scritto. Quando io ho prodotto insieme all'Avvocato Gianaria quelle massime, ho segnalato che si faceva riferimento mai

alla delega scritta e sempre all'attività in concreto svolta e quindi erano epoche in cui si aveva certe coordinate, epoche che non arrivano alle bonifiche del 1992, tema che a me non mi interessa niente, che arrivano al 1984, formalmente al 1988. È significativo, proprio per darle anche il segno di come questi processi abbiano una loro interna complessità, ma poi normalmente la riduzione della complessità sia un'operazione intellettuale che deve essere compiuta, mentre con l'Avvocato Santamaria lei ha visto come della scienza bisogna... con la scienza bisogna fare i conti ma bisogna maneggiarla con cura, con quanto riguarda l'approccio che le abbiamo fornito noi, avere anche attenzione a com'era la scienza allora, allora le mie brevi considerazioni hanno a che fare con un documento che la Procura della Repubblica ha ricordato, prodotto, così cerco di fronteggiare una sua possibile obiezione, che sembra rivoluzionario, deflagrante, che è questo concernente un rapporto epistolare tra De Benedetti Franco, nostro assistito e la Eternit di Schmidheiny, intanto siamo al 18 maggio 1984, il foglio è il foglio 18 e il punto primo, io glielo leggo ma lei lo rileggerà, l'ha già letto, lo riconsidererà, parla di rischio di asbestosi, ora il Pubblico Ministero è stato veramente sapiente ma sono due concetti diversi, un conto è sapere che l'amianto esiste, un conto è sapere che è pericoloso, un conto è sapere se è pericoloso nella mia azienda, allora che l'asbestosi possa determinare dei rischi, diceva il Dottor Guariniello, lo si sapeva dai primi del novecento, qui

stiamo parlando di mesoteliomi e quindi la lettera è sul rischio di asbestosi. Poi ci sono... parla delle cause in Svizzera di asbestosi, in Italia, Francia e Austria non ci sono al momento problemi di asbestosi, quindi devo dire che il tema non ci occupa. Quando invece noi scendiamo di pagine e andiamo a pagina 24, tra l'altro c'è anche un articolo in inglese, non tradotto, io balbettando vedo che parla sempre di asbestosi, però se il Pubblico Ministero lo comprende meglio ci dirà altro. Pagina 24, Franco De Benedetti il 12 ottobre 1984 risponde a Schmidheiny ed è una risposta veramente interessante, "Caro Dottore, ho ricevuto le informazioni di cui avevamo parlato a Venezia", ecco perché le dicevo la freccia del tempo, quella là va avanti verso il futuro, l'evoluzione, l'epidemiologia che confini ha, il fatto che come diceva Popper, che ha ricordato anche Luca Santamaria, la scienza è su palafitte, non ha il cemento, la palafitta perché hai sempre qualche cosa che con l'errore ti consente di avanzare, qui siamo nel 1984 e la freccia è alle spalle. Sono state interpellate le seguenti persone o enti, mi dedichi un secondo perché gliel'ho letto perché è significativo, Istituto di medicina del lavoro alla Facoltà di medicina di Torino, Rubino e Pettenati, Rubino l'abbiamo conosciuto, ha guidato quell'Istituto per decenni. Istituto di epidemiologia dei tumori, Terracini Magnani, Terracini e Magnani. Istituto di igiene, Professor Cavallo. Regione Piemonte, servizio tutela salute dei lavoratori, Professor Acquafresca. Servizio igiene

pubblica, USL 25-24-36, più quella anche di Robassomero, si sono spinti a Robassomero, quindi questo cosa vuol dire, siamo nel 1984, tu hai contatto con una società e in quel momento ti informi, le pare poco? A me pare rilevante, perché io mi informo, mi informo da chi, mi informo non da un consulente privato, che può avere dei margini di compiacenza, mi informo dalle istituzioni pubbliche e mi informo, in particolare, dai Professori Terracini e Magnani, Magnani è quello che ha citato Luca Santamaria, Terracini, guardi Giudice, so che lei ha operato non nella zona torinese, ma le posso assicurare che Terracini non ha mai fatto una consulenza per la Difesa, le ha fatte sempre per la Procura e poi vado avanti, vado avanti perché Franco De Benedetti riferisce e siamo a pagina 25, "In generale tutti gli accademici e i funzionari interpellati sono rimasti sorpresi del tipo di domanda loro posta, tutti ritengono difficile, anzi impossibile, avviare uno studio per valutare la correlazione con lo sviluppo dei tumori" e qui, voglio dire, il Professor Magnani, che è quello ricordato da Santamaria, ricorda nel 1984 un articolo nel quale si riporta un caso, negli Stati Uniti, in cui in una scuola sono stati sostituiti i tetti in cemento amianto e la sostituzione sarebbe avvenuta, forse, per un numero di fibre presenti nell'ambiente. Ora le frecce del tempo, siamo nel 1984, io mi informo, c'è un'azienda dall'altra parte della frontiera, sento parlare di amianto, non posso non sapere che l'asbestosi è un problema perché c'è anche

il testo unico, mi informo dalle istituzioni, Magnani che sovraintende a una istituzione ricorda un caso di cemento negli Stati Uniti, non mi sembra che sia una statistica significativa, ma la Procura ha anche requisito l'allegato, che non ha citato Dottoressa e avrebbe dovuto citarlo, a pagina 26, scritto di pugno di Franco De Benedetti, glielo leggo? Glielo leggo, punto due, "Terracini pensa a naso", tra virgolette, "Che l'uso dell'eternit favorisca l'insorgenza di mesoteliomi, però non è a conoscenza di alcuna esperienza particolare di studi", cosa devo dirle di più, siamo nel 1984, è un imprenditore che è della categoria animale degli struzzi? No, perché chiede, a chi chiede, a un consulente privato che foraggia perché gli dica qualche cosa di benevolo per acquistare l'eternit? No, si rivolge a coloro che abbiamo sentito qua, che dal 1984 hanno ispessito i propri studi e che cosa gli dice Terracini, mai stato consulente della Difesa, ma questo lo dico per carità di patria, perché se vogliamo scendere dalla carità di patria al concreto c'è anche una sentenza della Cassazione, che riguarda il Professor Terracini, perché fu scelto in un processo nel meridione, come consulente d'ufficio e che venne ritenuto, essendo sempre schierato da una parte professionale, forse non all'altezza, venne respinta la questione, la Cassazione disse che andava benissimo così, ma questo è per darle il peso che non è compiacente, pensa a naso che l'uso dell'eternit favorisca l'insorgenza di mesoteliomi, però non è a conoscenza di alcuna esperienza particolare, tra

parentesi, di studi. Nel 1977 fu fatto un censimento all'interno di Olivetti, fatto bene fatto male non lo sappiamo perché noi non c'eravamo ancora, della Dottoressa Ravera, che conclude dicendo che verrà messo al servizio ecologia una tabella AT40.5 per sottoporre le persone alle visite mediche e poi incominciano i censimenti in azienda, sarà stato un modo di comportarsi perfetto? Forse no. Sarà stato un modo di comportarsi che poteva essere migliore? Forse sì. Le sue categorie però non accettano graduazioni di questo genere, accettano quelle categoria su cui, non riesco a intendere se il Pubblico Ministero si è stupito, dell'elemento soggettivo, cosa sapevo all'epoca, cosa ho fatto all'epoca, che tipo di articolazione aveva la mia azienda, se Terracini mi dice che a naso l'uso dell'amianto poteva produrre mesoteliomi, non dimentichiamo di una cosa, che il Dottor Guariniello nei suoi processi, avendo un'esperienza ormai ventennale di processi di questo genere, faceva sempre fare una consulenza saggia, che era... si rivolgeva a dei professori di storia della scienza, sapere la conoscenza che c'era del problema specifico di queste sostanze rispetto alla salute, per capire l'elemento soggettivo come lo ancoravi, perché non basta soltanto dire un pezzo di carta, io le ho dato un pezzo di carta in cui Terracini a naso non sapeva, pensava che potesse essere, ma non aveva uno studio in mano e noi sappiamo, sulla base di questi dati di fatto, che le conoscenze sono progressivamente evolute negli anni 80, a partire dagli anni 80, quando ci fu un congresso a New York in

cui un torinese, che si chiamava Vigliani, portò questa meraviglia, che nessuno prima accreditava e di cui nel corso degli anni 80 vennero fatti degli approfondimenti successivi, quindi Terracini non è un incolto, Terracini è una persona colta e sensibile, ma è leale, perché nel 1984 non poteva dire altro e noi invece possiamo dire che Franco De Benedetti deve essere assolto.

GIUDICE - Prego.

AVV.DIFESA ALLEVA

AVV. DIFESA ALLEVA - Signor Giudice, sarò veramente telegrafico, ma qualche piccola parola la debbo dire, perché sono rimasto un po' colpito, diciamo, delle repliche del Pubblico Ministero e delle Parti Civili, per quel che mi riguarda e lo faccio, diciamo, fruendo ancora una volta di tutto ciò che è già stato in generale detto e molto bene detto dall'Avvocato Santamaria, che ha sgombrato credo il campo definitivamente dai dubbi sull'esistenza dei problemi dei quali ci dobbiamo occupare e dei criteri che dobbiamo anche faticosamente e dolorosamente utilizzare per affrontare questi problemi, per cui mi vedo indotto a tornare su questi punti esclusivamente per tranquillizzare la mia cortese avversaria sul fatto che noi non ci avvaliamo tanto semplicemente di una isolata sentenza di un isolato Giudice di merito di Milano, poverino, al quale oggi è stato dato un carico morale gigantesco, di essere completamente isolato, o giù di

lì diciamo, nella giurisprudenza, perché vede, questa Difesa ha la cattiva abitudine di tenere un po' sotto controllo ciò che accade nel mondo della giurisprudenza e tanto più ha deciso di farlo in questo processo, nel quale, tanto per leggere ciò che giustamente devo dire, a differenza del collega Santamaria io non avevo avuto dubbi sul fatto che la nota fosse diciamo dell'autrice, delle autrici mie avversarie, la memoria diciamo del Pubblico Ministero, perché proprio laddove, diciamo, nello stesso documento, dice, leggo per essere preciso, "Che risulta radicata presso la comunità scientifica la legge che prevede che la protrazione dell'esposizione ad amianto espliciti un effetto acceleratore nel processo di cancerogenesi" e poco oltre dice testualmente, sempre leggo, "Risulta radicata presso la comunità scientifica la legge che prevede che la protrazione dell'esposizione ad amianto ha effetto accelerazione sul tempo all'evento ma non necessariamente sul processo di cancerogenesi", tutto questo nello stesso documento a distanza di poche pagine, a maggior ragione mi ha solleticato l'idea che proprio su questo punto occorresse e aldilà dell'isolata pronuncia di un Giudice milanese, andare a verificare giorno per giorno che cosa accade nella giurisprudenza, è del tutto, diciamo così, candidamente mi permetto signor Giudice di riferire a questo Tribunale che pochi giorni fa e cioè il 4 luglio 2016, la Suprema Corte di Cassazione, quarta sezione penale, relatore Menichetti, ha deciso cassando una sentenza di condanna della Corte di Appello di Bologna, la quale a

sua volta era una sentenza che vi veniva da due, diciamo, diversi tronconi di un processo che avevano avuto diverse soluzioni in primo grado, uno in un senso e uno nell'altro e questa Cassazione pochi giorni fa, rendendo evidentemente assai meno isolata la povera Giudice milanese, seguendo i nostri principi, che sono i principi che prima Luca Santamaria, ma anche ora Alberto Mittone ha ricordato, sono i nostri principi che rivendichiamo, perché sono i principi sui quali si fonda il nostro stato di diritto, ha definitivamente deciso, in quel processo naturalmente, nel senso di ammettere questo terribile problema, che noi abbiamo in questo processo, che le indagini epidemiologiche, sempre che siano attendibili, per le ragioni che prima sono state dette e non ci torno, che hanno un contenuto probabilistico, sempre che lo abbiano, seguendo i criteri epistemologicamente corretti e noi abbiamo già visto, io mi riporto a quello che ho detto, parlando di questo processo, ma quelle indagini epidemiologiche che hanno contenuto probabilistico e riguardano la cosiddetta causalità generale, non possono riguardare i singoli eventi attribuiti alle condotte delle persone che sono sottoposte al processo. Dice la Corte "Nel privilegiare la tesi dell'effetto acceleratore la Corte d'Appello di Bologna non ha analizzato tale tesi, la tesi contrapposta ed è pervenuta ad un giudizio di imputazione causale degli eventi all'imputato non dotato di particolare affidabilità, di speciale credibilità razionale, siccome fondato su una legge non universale, ma meramente probabilistica, senza

l'indicazione di specifici elementi fattuali, da cui desumere l'effetto acceleratore", questa aggiunta il relatore l'ha fatta addirittura a penna sul testo della decisione, che magari se il Giudice ritiene possiamo anche rimettere alla sua attenzione, che è stata appena pubblicata nel suo apparato motivazionale. Allora si sbaglierà forse ancora questa Corte Suprema di Cassazione, sezione quarta, questa volta non è il plurimo e menzionato Consigliere Blaiotta, il Consigliere Menichetti, ma insomma deve essere la sezione che è viziata, diciamo dal 2010 al 2016, da questo particolare problema, nel senso del ritenere che essa non sia una legge universale, quale legge universale, beh quella che il Pubblico Ministero ha, come prima ho letto, denominato come la legge che prevede che la protrazione dell'esposizione ad amianto espliciti un effetto acceleratore del processo biologico di cancerogenesi, credo che possa bastare, grazie.

GIUDICE - (fuori microfono) Che vuol fare con la sentenza
Avvocato?

AVV. DIFESA ALLEVA - (fuori microfono) Vorrei produrla.

GIUDICE - (fuori microfono) Come lei sa io vengo dalla Corte
di Appello di Bologna.

AVV. DIFESA ALLEVA - (fuori microfono) (inc.), non so come
devo prenderla.

GIUDICE - (fuori microfono) In nessun modo, nel senso che
conoscevo il caso di merito, tutto qua.

AVV. DIFESA ALLEVA - (fuori microfono) (inc.)

GIUDICE - Sì, ma ce la mandate, magari la mandate

cortesemente anche alle altre Parti. Prego Avvocato D'Alessandro.

AVV.DIFESA D'ALESSANDRO

AVV. DIFESA D'ALESSANDRO - Cinque minuti, ma mi deve consentire una brevissima digressione, perché anche a me piace Popper e mi piace anche Voltaire, se era lui, immagino di sì. Popper è entrato di prepotenza nel processo penale da quando Carofiglio ha fatto della tesi, che è un magistrato, è ancora un magistrato in pectore, che ha fatto della tesi del falsificazionismo la colonna portante di una Difesa e ha detto questo, una tesi non vale niente se non è confutabile e si può confutare una tesi non attribuendo un valore positivo di verità, ma un valore negativo, se la tesi regge a più falsificazioni, cioè tentativi di negarla, la tesi è buona e Popper fa questo esempio, esiste una formula latina che, recitata col giusto rituale, guarisce tutte le malattie, lei non può confutare questa tesi, perché non può escludere che tra i milioni di formule latine possibili ce ne sia una che in effetti ha efficacia taumaturgica, ma questa tesi non vale niente, perché non è falsificabile, non si può controllarla in alcun modo, lei non riuscirà mai a inventare milioni e milioni di formule latine e provarle tutte quante finché qualcuno non guarisce dall'influenza. Proviamo a fare un esempio contrario e questo è di D'Alessandro, quindi se è stupido è colpa mia, esiste una formula aramaica che recitata nel modo giusto fa resuscitare i morti, la formula aramaica è talita cum, per chi non

mastica l'aramaico, fanciulla alzati, ce l'abbiamo nel vangelo, io credo che, non ho mai provato, ma io credo che ci abbiano provato in duemila anni migliaia di volte e non mi risulta che dal vangelo in poi abbia mai funzionato, allora noi possiamo dire questa formula, perlomeno tolto il caso originario, non lo so, non c'ero, questa formula non vale niente, l'abbiamo provata, la possiamo verificare in qualsiasi momento, è sbagliata. Ci siamo, cioè abbiamo falsificato abbastanza, a tutt'oggi? Ma neanche per idea, perché a tutt'oggi lei trova, su internet, su qualsiasi pubblicazione, trova tutto e il contrario di tutto e non è che ci siano dei ciarlatani da una parte e dei geni dall'altra, li abbiamo visti anche qui durante il processo, gente validissima, probabilmente i migliori cervelli sull'argomento che si contraddicono tra di loro costantemente, allora si può dire che ci siamo, per le impronte digitali, che tutti diamo per scontate ci hanno messo un bel po', la comunità scientifica ci ha messo un bel po' per stabilire che perché sia valido il raffronto ci vogliono almeno 17 punti di coincidenza, non è una roba da cinque minuti, il dna, ma quanto ci hanno lavorato sopra per ritrovare le coincidenze necessarie, qui non ci siamo assolutamente, cioè siamo ancora nell'ambito del possibile, ma il possibile, ha ragione quello che dice il collega e Responsabile Civile, ma non mi approprio di niente perché l'avevo scritto anch'io più umilmente nella mia memoria, il possibile non fa parte di un processo penale, può far parte e non son d'accordo di un

processo civile, comunque l'orientamento è quello, nel processo penale c'è una regola ferrea, bisogna superare il ragionevole dubbio, non è questo il posto giusto, siamo nel posto sbagliato, perché non si può andare aldilà del ragionevole dubbio, in una causa civile funzionano altre regole e quindi, a questo punto, il magistrato civile si muove più liberamente, qui no, qui il ragionevole dubbio non può ritenersi superato. Adesso scendiamo un attimo nello specifico, avevo tirati fuori un piccolo spunto polemico, ma non mi era scappato, era voluto e ponderato, sulla scelta del Pubblico Ministero che non poteva, a mio parere, perseguire i vertici aziendali facendo riferimento alla struttura verticistica e poi richiedere la condanna di Demonte, parlo di Demonte perché c'è qui, ma ne difendo tre nella stessa posizione, oggi ho l'impressione che il Pubblico Ministero un pochino mi abbia sentito, perché da quello che ho sentito dal Pubblico Ministero e dalle Parti Civili si dice grossomodo proprio questo, anzi c'è anche stata una parola, proprio nei confronti di Demonte, nella quale si può trovare la via per l'assoluzione, nel senso che Demonte non poteva assolutamente fare niente, a parte che Demonte e gli altri due, Alzati e Terizzo, hanno avuto giusto il tempo di scaldare le sedie, in particolare Demonte che è stato lì un anno e mezzo e quindi mi pare che su questo punto il Pubblico Ministero e anche le Difese di Parte Civile concordano con quanto ha sostenuto questa Difesa. Ultimo argomento, sono solo in replica quindi sono necessariamente frammentario, Merlo, allora per

Merlo l'Inail ha insistito dicendo non sarà morto di mesotelioma, sarà morto di un altro tipo di cancro, ma comunque se non è zuppa è pan bagnato, la responsabilità per Merlo c'è, allora qui ho il capo d'imputazione, pagina 13 del decreto che dispone il giudizio, dove c'è il dettaglio di quello che si contesta ai miei assistiti, in particolare Alzati e Terizzo e si dice che è morto non solo di mesotelioma pleurico e quindi, perché si possa esaminare la possibilità di una condanna, dobbiamo avere la dimostrazione che è morto di mesotelioma pleurico e non di influenza o di qualsiasi altra cosa che può riguardare i polmoni, ma poi la condotta è anche specifica, nel senso che viene chiarito in che modo è stato esposto all'amianto e quindi, cagionata la morte di Merlo, intervenuta per un mesotelioma pleurico, non è intervenuta per un mesotelioma pleurico, secondo me a questo punto già è roba da 129, comunque andiamo avanti, malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto, avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni e poi seguono tutte le mansioni, che le risparmio, ma sempre si parla di esposizione all'amianto, allora non è morto per mesotelioma pleurico, bon, basta, chiuso, non può essere condannato, sarà morto per qualcos'altro, dicono dalla Parte Civile beh ci possono essere ulteriori accertamenti, può darsi benissimo, non so che cosa si possa fare a questo punto, perché secondo me il bis inidem c'è comunque, ma comunque sicuramente qualche cosa il Magistrato può decidere, ha dei poteri completi

e quindi... ma sicuramente non si può pervenire a una sentenza di condanna, quando negli atti c'è la prova che quel fatto, come è stato contestato, non è avvenuto, fine.

GIUDICE - Grazie Avvocato, prego.

AVV.DIFESA RUBINI

AVV. DIFESA RUBINI - Io vorrei replicare su due aspetti, mentre poi il collega Pisapia si, diciamo, farà le repliche su altri temi, ovviamente anche sulla scia di quello che abbiamo trattato in sede di discussione.

GIUDICE - Pensavo volesse andare a Settimo.

AVV. DIFESA RUBINI - Io comincio da Settimo, vado a Settimo in un certo senso, a Settimo Torinese, perché oggi il Pubblico Ministero ha, come dire, presentato i nostri rilievi sul tema di Settimo come se noi avessimo addebitato allo stesso Pubblico Ministero di non aver trovato documenti utili alle Difese, il che ovviamente non è così e non so da dove abbia tratto questa interpretazione, quello che noi abbiamo addebitato all'accusa, nello specifico, è di aver rappresentato a questa Corte una condizione del gruppo Olivetti, quanto alla sua organizzazione, ai presidi a tutela dei dipendenti, all'esistenza o meno di deleghe e procure, basata su un'istruttoria gravemente carente, posto che l'accusa ha ommesso di prendere in considerazione in toto l'archivio della medesima Olivetti, che è l'archivio della società, l'archivio del quale si trova raccolta la documentazione societaria, è perfettamente

ovvio che questo sia nella disponibilità di Telecom, che come tutti sappiamo è l'erede della allora Olivetti. Le conseguenze di questo sono, a nostro avviso, molto serie, per esempio il Pubblico Ministero e anche oggi lo ha ribadito uno dei Difensori di Parte Civile, ha contestato assenza di deleghe, assenza di riunioni degli organi preposti al tema salute e sicurezza, assenza di iniziative di tutela, ma senza aver avuto la diligenza di esaminare la documentazione della società contenuta nell'archivio di Settimo, su che cosa si basano gli addebiti dell'accusa? A nostro avviso su assunti apodittici e indimostrati. Paradossale poi è l'affermazione per cui i processi si fanno coi documenti che si hanno, posto che il Pubblico Ministero, nella mia modesta conoscenza, è titolare di una funzione pubblica e quindi ha l'obbligo di cercare la verità, al meglio delle sue capacità e delle sue possibilità. Consapevole di questo il Pubblico Ministero ci dice che per loro è stato impossibile accedere all'archivio di Settimo, perché impossibile, ne hanno avuto esattamente la stessa possibilità che abbiamo avuto noi, allora si parla di assenza di indici, ma gli indici erano a disposizione del Pubblico Ministero come sono stati a disposizione delle Difese e peraltro a Settimo esiste un sistema di consultazione, un file, un server, che è consultabile, di conseguenza direi che torniamo... continuiamo a essere della nostra opinione, che l'ignorare la gran parte della documentazione che ha riguardato la vita dell'azienda per i 20 anni che ci vengono... che vengono richiamati

nei capi d'imputazione, sia una cosa molto grave. L'altro aspetto su cui vorrei richiamare la sua attenzione, signor Giudice, è quello ovviamente delle posizioni di garanzia e delle deleghe, il Pubblico Ministero ha detto che sono tutti responsabili, premetterei una cosa, anche qui siamo stati presentati, questa Difesa è stata presentata come una Difesa che ha tentato di fare lo scaricabarile sui quadri intermedi, niente di più falso, non c'è né una parola né una riga che abbiamo scritto in cui abbiamo cercato di scaricare responsabilità su chicchessia, quello che abbiamo cercato di fare è dare la prova che i criteri di diligenza che erano richiedibili in particolare all'Ingegnere Carlo De Benedetti, sono stati da lui pienamente assolti e qui abbiamo richiamato la consulenza tecnica del Professor Garegnani e anche le note di udienza, una delle due note di udienza che abbiamo depositato in occasione della discussione e che, devo rilevare, né il Pubblico Ministero, né l'Avvocato di Parte Civile, evidentemente hanno letto. Abbiamo sentito stamattina che ci si dice che prima del 1993 non esisteva in Olivetti alcuna ripartizione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza, noi abbiamo descritto in dettaglio nelle nostre note e risulta chiaramente anche dalla perizia Garegnani, che da subito, quando l'Ingegnere De Benedetti entrò in Olivetti, istituì una serie di norme, una prima norma quadro e una serie di normative generali, che avevano proprio lo scopo, invece, di ristrutturare l'organizzazione aziendale anche della salute e

sicurezza e quindi oltre ai presidi di staff, cosiddetti di sosl ecologia e comitato aziendale tecnici della sicurezza, esisteva tutta un'articolazione di cosiddetta line, che partiva dai dirigenti di comprensorio, dai dirigenti di stabilimento e che era responsabile proprio di curare gli aspetti di salute e sicurezza e anche questo è documentale. L'altro aspetto sbalorditivo è che le famose procure che questa Difesa ha reperito a Settimo Torinese e che sicuramente non sono gli unici documenti che sarebbero utili a questa Difesa, perché noi abbiamo, come dire, scartabellato quello che siamo riusciti a trovare e a individuare, ma effettivamente le dimensioni sono tali per cui chi lo dice che sono quelli gli unici, anche questa mi pare un'affermazione totalmente gratuita, comunque in queste procure è dato chiaramente in carico, fin dal 1980, io mi permetto, se lei me lo consente, di produrre semplicemente un riepilogo delle procure date in materia di acquisti e servizi generali dal 1980 al 1996, perché si veda che queste... questa materia era capillarmente presidiata e ci si dice non è in materia di salute e sicurezza, ma questo mi pare un errore di prospettiva abbastanza evidente, per la grandissima parte le imputazioni che riguardano l'Ingegnere De Benedetti hanno a che fare con tracce di amianto nelle vernici e negli intonaci degli edifici e quindi ovviamente la competenza ad occuparsi di questi aspetti era di chi aveva la delega alla manutenzione degli edifici, di chi aveva la delega agli acquisti, di chi aveva la delega anche all'acquisto

eventuale di impianti specifici per risolvere problemi che dovessero insorgere, dunque in realtà in Olivetti esistevano deleghe per... a persone, deleghe anche molto differenziate, a tutti i livelli, a soggetti che avevano il compito di curare, tra l'altro, proprio la manutenzione degli edifici e questo aveva, ovviamente, impatti sulla salute, peraltro, se noi guardiamo il capo d'imputazione, questo risulta anche dal capo d'imputazione, perché ci si imputa di aver omesso di assicurare che gli edifici, le opere destinate ambienti o posti di lavoro fossero costruiti e mantenuti in buono stato, allora come si fa a dire che non sono rilevanti le deleghe distribuite all'interno dell'azienda in materia proprio di manutenzione degli edifici. Sull'annotazione che era assolutamente di natura suggestiva, finale, che il Pubblico Ministero ci ha riportato davanti, quella su Eternit, vorrei dire una cosa, ovviamente la situazione Eternit e la situazione Olivetti sono imparagonabili e bene hanno fatto a non comprare la Eternit se dio vuole, la situazione Olivetti... allora da quella documentazione risulta una conoscenza del fatto che le produzioni di Eternit implicavano dei rischi, ben diversa cosa è la conoscenza che all'interno del gruppo esistessero, nello specifico in ambito vernici e intonaci, dei problemi che potevano diciamo porre un tema amianto e peraltro, nel momento in cui, qui tornerei a quello che abbiamo cercato di dire nella nostra discussione, la consapevolezza della struttura aziendale e anche l'adeguatezza della struttura aziendale Olivetti, è

stata tale che questa struttura si è attivata con i monitoraggi e con gli interventi di bonifica nel 1986, cioè prima che qualsiasi normativa le imponesse di agire, a questo proposito il Pubblico Ministero ci dice "Le decisioni relative alle bonifiche attengono a scelte strategiche e strutturali dell'azienda e non possono essere delegate", è un approccio totalmente apodittico, che ancora una volta ignora sia come funziona una grande azienda e sia come funzionava effettivamente questa grande azienda, in realtà poi vorrei ricordare che il tema bonifiche non si traduceva, nemmeno per la normativa che è entrata in vigore nel 1991-1992, non si traduceva necessariamente nella rimozione, ma anzi, si traduceva preferibilmente in confinamenti, iniziative di minor, diciamo, impatto, che di fatto vennero svolte a partire dal 1986 a più riprese e che rientravano perfettamente nella competenza, nelle logiche, nei poteri di spesa dei delegati alla manutenzione degli edifici, i quali, vorrei ricordare, avevano poteri di spesa per i livelli più alti fino a un miliardo, superabile con la firma congiunta di un altro dirigente, quindi la capacità di spesa, l'esistenza del potere di intervenire, sono indubbi, ma soprattutto è indubbia l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale, messa in piedi da quando l'Ingegnere De Benedetti entra in azienda nel 1978 e quindi non ereditata e lasciata a marcire come qualcuno inspiegabilmente dice, senza aver letto evidentemente i documenti, ma posta in essere consapevolmente, alimentata, modificata continuamente, perché negli anni

tutti gli elenchi e tutti i poteri di spesa vengono costantemente aggiornati, così come le persone delegate ai vari livelli vengono costantemente fatte oggetto di interventi di formazione, grazie.

AVV.DIFESA PISAPIA

AVV. DIFESA PISAPIA - Diciamo che mi interessa sottolineare in questo intervento due elementi, sottolineati dal Pubblico Ministero nelle repliche e cioè il primo argomento è relativo al talco, ora io non credo di dover replicare più di tanto sulla questione relativa al colore, che il Professor Occella è molto chiaro nel riferire verdognolo e tutti i testi hanno riferito come bianco o biancastro, il Pubblico Ministero ha fatto un elenco di testi che definiscono il colore di questo talco come bianco, mi sarei aspettato, come conseguenza, dice però ci sono questi altri 10 testi che ci dicono che è verde, no, porta uno studio sul talco in generale, nelle Alpi Cozie, in cui si definiscono vari colori di talco, dal bianco fino allo scuro, se non ricordo male, questo è, allora o in dibattimento si trova una testimonianza in cui un teste ci dice che manovrava, lavorava con del talco di colore verde o verdognolo, o altrimenti questa affermazione del Pubblico Ministero, che lui stesso contraddice con le testimonianze che cita, che dicono tutte che sono bianco o biancastro, non ha, secondo me, nessuna ragione di essere, noi ragioniamo sugli elementi che ci sono in questo processo, non su quelli che vengono dalle Alpi. Il secondo elemento su cui punta la sua

attenzione sono queste famose due registrazioni contabili del materiale, io non mi dilungo ulteriormente, ne ho già parlato nelle considerazioni conclusive che ho già esposto a questo Giudice, l'unica cosa che sottolineo è che non si fa più finalmente riferimento a questa registrazione contabile del 1978 della Talco e grafite Valchisone, ma perché è evidente che la Talco e grafite Valchisone cosa poteva produrre, la Talco e grafite Valchisone. Ci si appunta sulle due registrazioni, invece, della Materiali e si dice non è stato indicato che tipo di materiale era stato acquistato, noi abbiamo, al di là della strana coincidenza del fatto che 50 chili, il famoso campioncino di 50 chili di talco che viene comprato da Olivetti ad aprile, sia riferibile a il prezzo che Fornero indica nella scheda pericolosità materiale, questo è un elemento che forse ci fa pensare che si parlasse di talco, ma c'è un ulteriore elemento che ci porta il Pubblico Ministero, dice però i due signori della Materiali non si ricordano del fatto di aver fornito di talco la Olivetti, considerazione sensata e non si ricordano neppure di aver fornito di talco la MVO e questa è la considerazione che mi interessa di più, perché in atti abbiamo un fax, mandato dalla Punto Elle alla MVO, con la scheda di pericolosità del materiale del talco sm, della Talco e grafite Valchisone, quindi evidentemente quello che ricordano i testi, come quello che ricordano altri testi, non è forse così preciso, così come non è preciso quello che ricorda o che non ricorda il Dottor Cassibba, così come

non è preciso evidentemente quello che ricorda il signor Gianoglio Graccellino, che viene qui a dirci ma lei è stato sentito due anni fa dalla Procura della Repubblica e dallo Spresal, no io no e gli hanno dovuto far vedere la firma sul verbale, questo è il ricordo dei testi, teniamo presente che questo è un processo in cui i testi, se possono allontanarsi dall'oggetto del processo, credo che abbiano molti vantaggi e tutti ne hanno un po' approfittato ed è questo l'ultimo elemento che volevo sottolineare, cioè questo appunto di Cognini, questo appunto di Cognini è evidentemente importante, anzi della telefonata di Fornero con Cognini, è importante perché, perché dal mio punto di vista, è la cosa più importante, perché viene mostrato a un testimone, durante la fase delle indagini preliminari, come proveniente da Olivetti, quando sappiamo che non proveniva da Olivetti, questo è l'elemento fondamentale per cui questo foglietto assume un'enorme importanza, perché lo stesso Fornero, quando viene sentito, dice dopo la lettura dei documenti che mi mostra, posso dire che si è cominciato ad ordinare il talco della Valchisone dal 1986, dopo la lettura dei documenti che mi mostra, che è questo documento, della sua telefonata intercorsa con il signor Cognini, ma, aldilà del fatto che comunque sono mostrate anche in dibattimento, di nuovo, queste cose al teste come provenienti da Olivetti, ma prima che si sapesse, perché leggendo i verbali di sequestro un po' più attentamente, ho questo vizio, che forse avrei dovuto fare un po' prima, però mi sono accorto che

effettivamente allo Spresal... cioè la documentazione che attualmente era in sequestro, in quel momento non corrispondeva alla documentazione effettivamente in sequestro ed è questo il motivo per cui ho chiesto al Pubblico Ministero autorizzazione ad andare allo Spresal a vedere cosa c'era, autorizzazione concessa, lì abbiamo trovato l'originale di questo appunto di Cognini, allora io vorrei ricordare, sempre con riferimento, non voglio essere tedioso, ma ci sono due fascicoli talco nelle produzioni del Pubblico Ministero, uno nel faldone 2, che sono i documenti che sono stati allegati alla relazione dello Spresal, quella mandata al Dottor Boscagli e l'altro, invece, sono la documentazione originale sequestrata in Olivetti, nel quale questo documento, ma neanche la fotocopia, che evidentemente avrà fatto qualcuno di Olivetti e l'avrà infilata nell'altro fascicolo, quello portato al Dottor Moscaagli, non c'è, ma in questo fascicolo Spresal, in questo fascicolo trovato presso lo Spresal, oggetto di sequestro, non c'era solo l'appunto della telefonata col signor Cognini, con questa fotocopia che s'era fatta da sola, ma abbiamo tutte le schede di pericolosità del materiale utilizzato in Olivetti, tutte, altre analisi su campioni e altre analisi ambientali, abbiamo un appunto sulle prime indicazioni in merito ai pannelli oggetti di interventi manutentivi e sulle norme interne che ci dice, lo riassumo, sostanzialmente... è un appunto del maggio 1987, di Fornero, che dice laddove ci sono i controsoffitti, ci sono i pannelli, quando i

controsoffitti sono oggetto di manutenzioni, perché sotto ci sono delle tubazioni, quelli li sostituiamo subito, quei pannelli lì, è rilevante? Abbiamo un appunto dei primi del 1988, in cui Fornero mette giù le prime bozze di questa norma, che viene contestata come tardiva perché fatta nel 1989, la AT399, sulla rimozione di materiali contenenti amianto, abbiamo un'altra cosa, le sommarie informazioni testimoniali di un teste, dimenticate lì, di un teste che ci dice che sono stati messi gli aspiratori sulle rettifiche e poi abbiamo questi tre faldoni MVO, se si vanno ad analizzare velocemente, anche questi tre faldoni, si vede che sono due relativi a due inchieste pretorili, una fatta nel 1986, una nel 1990, su tutti i materiali in produzione utilizzati da MVO ed è lì che si trova questa famosa scheda della Punto Elle mandata via fax nel 1990, Punto Elle che non forniva la MVO, ma soprattutto abbiamo questo originale di questo tagliandino, in cui Fornero dice di aver sentiti questo signor Cognini e Fornero, dopo essere stato sentito dal Pubblico Ministero, ce l'ha detto in modo molto confuso, ma lo capisco, va allo Spresal, per dire guardate che però io ci ho pensato, questo signor Cognini era della MVO, quella roba che mi avete fatto vedere durante l'interrogatorio forse non era di Olivetti, va allo Spresal a dirlo, io di questo però nell'armadio non ho trovato un verbale, con questo chiudo.

GIUDICE - Proseguiamo.

AVV.DIFESA DEL DUOMO

AVV. DIFESA DEL DUOMO - Difesa Calogero. Io veramente farò un semplice spot, davvero, di due minuti, uno relativo al nesso di causa, evidenziando come e questo è il riassunto sostanziale, il Pubblico Ministero evidenzi il potere e dovere che ha questo Giudice di scegliere quella delle tesi contrapposte tra Difesa e accusa come più convincente dell'altra, aldilà di quanto già detto e risolutivo sull'argomento, aggiungerei però che anche su questa scelta manca un passaggio, cioè allorché scelta come più convincente una delle due tesi, ci dovrebbe forse però questo Giudice spiegare anche perché l'altra tesi è da ritenere non convincente alla stregua della prima e non solo, ma tanto non convincente da neppure essere considerabile come una tesi, come una tesi scientifica ed essere ritenuta pertanto alla stregua di scienza spazzatura, perché se ciò non fosse, non si supererebbe quell'elemento indispensabile che si richiede al fine di affermare la penale responsabilità di un soggetto, di ritenere provata la colpevolezza aldilà di ogni ragionevole dubbio, quindi ho finito sull'argomento, un altro spot velocissimo su quello che è l'elemento soggettivo, si è fatto riferimento, sia dall'accusa privata che da quella pubblica, alla conoscibilità, da parte dei vertici della Ico e delle consociate, della pericolosità dell'amianto nelle strutture, non c'è stato un cenno su quello che doveva essere o poteva essere la conoscibilità relativa all'amianto nella

produzione e fatta questa premessa sulla conoscibilità della pericolosità dell'amianto nelle strutture e quindi non all'uso dell'amianto nella produzione, si dice che l'elemento dell'affidamento, a cui hanno fatto richiamo le Difese in punto per escludere l'elemento soggettivo di colpevolezza, non sarebbe fondato perché i vertici aziendali, allorché entrati, subentrati nelle loro rispettive cariche, avrebbero dovuto rivalutare la valutazione del rischio già operata e la gestione del rischio già gestita. Con riferimento al Calogero e concludo sull'argomento, anche su questo argomento, ribadisco che tuttavia il Calogero entra in Ocn, ossia in un soggetto che è stato costituito un paio d'anni prima e che è un ramo essenziale della Ico e che sino a che lui non vi subentra, era gestito dall'amministratore delegato della Ico e dal presidente della Ico, per cui avrebbe, diciamo così, per ottemperare al criterio di diligenza reclamato dalle Parti Civili o dall'accusa, come dire, sindacare l'operato organizzativo e gestionale di chi lo ha preceduto, ossia dell'amministratore delegato e del presidente della Ico e non solo, ciò avrebbe dovuto fare, peraltro, in processo produttivo e organizzativo che non ha subito modifiche nel momento in cui lui è entrato, ossia se io subentro in questa struttura e vi metto mano, è chiaro che le cose sono cambiate, ho più argomenti per ritenermi obbligato a fare delle verifiche sulla novità che ho introdotto, ma se la struttura del processo produttivo e organizzativa è la stessa che io ho ereditato, quale dovrebbe essere

l'elemento di colpa che mi contraddistingue per non avere sindaco l'operato dei precedenti vertici e soprattutto l'operato dell'organizzazione a ciò deputata per la gestione e il controllo del rischio. Concludo e non ho altro da aggiungere e la ringrazio per la pazienza.

GIUDICE - Grazie a lei, prego.

AVV.DIFESA MENARDO

AVV. DIFESA MENARDO - Difesa Camillo Olivetti. Due brevissime repliche alle considerazioni dei Difensori di Parte Civile, parto dall'Inail che ha menzionato il tema dell'esposizione da uso dei dispositivi di protezione in amianto, rispetto alla posizione, all'imputazione del Dottor Camillo Olivetti. Ora è vero che questa Difesa ha sollevato il tema dell'esposizione all'uso di dpi in amianto, ma lo ha sollevato sotto due profili, il primo certamente è quello che riguarda il nesso causale, quindi l'idoneità delle esposizioni a produrre le patologie contestate, ma ancora prima e dire tema assorbente che è stato sollevato, è quello dell'elemento soggettivo del reato, rispetto sempre alla specifica posizione del Dottor Olivetti perché, perché è stato evidenziato, è emerso in dibattito, addirittura da consulenti dell'accusa pubblica e privata, che nel periodo 1963-1964, le conoscenze sulla possibile rilevanza causale di esposizione a dispositivi di protezione individuale stavano a zero, ora non c'è uno studio dell'epoca non che correli

l'esposizione da dpi al mesotelioma, ma a nessuna patologia asbestocorrelata, quindi a maggior ragione asbestosi che richiedono dosi molto più massicce di esposizione al fattore oncogeno, si tratta di situazioni, quella dell'esposizione da dpi in amianto, che evidentemente non sono associabili al concetto di lavorazioni polverose di cui è DPR degli anni 50, quindi riteniamo che comunque permanga un tema centrale rispetto proprio all'elemento soggettivo, in relazione alle contestazioni di colpa specifica elevata al Dottor Olivetti sull'uso dei dispositivi in amianto. Per quel che riguarda le osservazioni formulate dal Difensore di Parte Civile Avvocato D'Amico, sempre in relazione alla posizione del Dottor Olivetti e in particolare all'amianto strutturale, io mi sono appuntato proprio il dato di partenza, da cui il Difensore prende le mosse per ipotizzare l'esistenza di profili di rimproverabilità della condotta omissiva contestata e cioè dagli anni 50 ci sarebbero stati gli strumenti tecnici e normativi per gestire l'amianto strutturale, il problema amianto strutturale, anche qui richiamando i DPR che però si occupano di lavorazioni polverose, quindi è proprio partendo da questa normativa, quindi dai DPR degli anni 50, che noi come Difesa abbiamo ritenuto si potesse pervenire, anche qui con il contributo e le conferme ricevute in corso di dibattimento dai consulenti intervenuti, ad affermare l'assoluta insussistenza di profili di rimproverabilità di qualunque genere rispetto al Dottor Olivetti. Anche il tema dell'amianto strutturale, è evidente, non

c'entra nulla con le lavorazioni polverose. Chiuso le brevissime repliche con una notazione sul contenuto della relazione dell'Ingegnere Vigone, che è stata tanto contestata, ora forse è stucchevole questo appunto perché è documentale, però l'Ingegnere Vigone non ha mai detto che negli anni 60 non vi fosse amianto negli stabilimenti Olivetti, ha detto tutt'altra cosa, però un conto è discutere di amianto in forma compatta, di cemento amianto sui tetti, un conto è ipotizzare l'esistenza di intonaco in amianto floccato all'interno di alcune aree degli stabilimenti, quando tutti gli elementi a disposizione quindi emersi nel corso dell'istruttoria portano oggettivamente ad escluderlo, quindi noi insistiamo nella richiesta di assoluzione del Dottor Olivetti per tutte le imputazioni a lui ascritte, grazie.

GIUDICE - Grazie a lei, prego.

AVV.DIFESA MALERBA

AVV. DIFESA MALERBA - Difesa Smirne. Inizio con una brevissima considerazione generale, che farà perdere a lei tre minuti Giudice, questo processo mi ha fatto ritornare in mente un manuale che io quando ero piccola, cioè molti anni fa, nel 2003, lessi del Professor Federico Stella che dedicò un capitolo di questo Giustizia e modernità, questo testo Giustizia e modernità, testo molto innovativo per l'epoca, proprio al valore delle prove scientifiche nel processo penale, testo di una esemplare chiarezza che questo processo mi

ha fatto ritornare alla mente e soprattutto tutto il discorso che il Professor Stella faceva sulle leggi di copertura, oggi autorevoli colleghi, con una grandissima chiarezza, hanno affrontato questo tema e mi hanno consentito di ritornare a quei principi generali che, come è già stato più volte detto dagli altri, sicuramente molto meglio di quanto lo possa dire, devono costituire la nostra bussola in tutti i processi. Fatta questa premessa vado ai punti che intendo affrontare, in primo luogo accolto l'osservazione di una Parte Civile che ha ripreso la memoria che è stata depositata dall'Avvocato Zaccone e da me dove, secondo la Parte Civile, è stata proposta una questione essenzialmente accademica sulle associazioni e sulle associazioni sindacali costituite, allora forse ci siamo spiegati male e spero di interpretare anche il pensiero dell'Avvocato Zaccone, che purtroppo è dovuto allontanarsi, ma il tema che noi abbiamo tentato di porre alla sua attenzione Giudice, era che sicuramente le associazioni hanno legittimità a costituirsi e quindi possono stare in processo, altra cosa è ritenere che sia provata la richiesta di liquidazione come a lei formulata, quindi non era solo una questione accademica, il tema era non riteniamo che sia provato il danno di cui si chiede oggi la liquidazione. Terzo punto, che brevemente mi interessa sottoporre alla sua attenzione e replicare a ciò che è stato detto, anche qua, da una Parte Civile, tema dei cunicoli, continuiamo a parlare dei cunicoli che alla mente, almeno alla mia, ricordano un labirinto enorme,

dove la gente si possa perdere, allora noi abbiamo, nel corso di questo dibattito, depositato anche delle cartine e i cunicoli sono cunicoli di una dimensione abbastanza limitata, al massimo 250 metri, con questo non voglio sminuire il dato, vorrei solo che venisse data l'evidenza che il dato richiede, quindi non si descriva come un luogo tipo caverna dove succede chissà che cosa, si tratta di cunicoli di raccordo tra un fabbricato e l'altro di queste dimensioni. Dice poi il Pubblico Ministero, altro tema che mi interessa ripresentare alla sua attenzione Giudice, che coloro che assumevano una posizione di garanzia dovevano segnalare, fa questa affermazione e si ferma, nel momento in cui si pone alla sua attenzione questo tema dovremmo poi fare il passaggio successivo e andare ad analizzare che cosa avremmo dovuto segnalare, parlo per il periodo di competenza del mio assistito, Ingegnere Smirne, che va dal maggio 1986 all'inizio del 1989, l'ho già detto in discussione ma molto probabilmente non l'ho detto, anzi sicuramente non l'ho detto bene, se il tema è stato riproposto, nel periodo in cui l'Ingegnere Smirne ha svolto questa sua attività, sono state fatte ispezioni visive per identificare materiali sospettati di contenere amianto, campionamenti di frammenti polvere depositate di detti materiali a cura dei responsabili locali e invio al Sels, analisi massive inviate al Politecnico, dei frammenti, a cura del Sels, rilievi ambientali eseguiti direttamente dal Sels per valutare (inc.) disperse sulla base dei tlv, già detto, non lo ripeto, monitoraggio visivo

continuativo da parte del Sels e manutenzione conservativa, perché tutti i valori riscontrati erano in quel momento confortanti, sono state anche fatte delle bonifiche, la liprografia l'abbiamo già detto, ripetizione dei rilievi ambientali per controllo a distanza di tempo, nella stessa posizione e dopo interventi di manutenzione e da ultimo emissione della norma provvisoria nel maggio 1988, per interventi di manutenzione e smaltimento su materiali contenenti amianto, tutto questo è stato fatto, se questo doveva essere segnalato, si segnalava una cosa che in quel momento non avrebbe destato nessun tipo di allarme. Da ultimo e poi taccio, segnalo che, benché più volte si è fatto riferimento a delega di alcuni soggetti in posizioni apicali, l'Ingegnere Smirne non ha mai avuto delega di spesa e questo è emerso da ogni parte, questo mi premeva sottoporre alla sua attenzione, grazie, ho finito.

GIUDICE - Grazie Avvocato, prego.

AVV.DIFESA FIORE

AVV. DIFESA FIORE - Difesa Preve. Solo due rapidissime osservazioni in relazione alla replica della collega D'Amico, per la posizione Vignuta e in particolar modo la questione relativa all'esposizione nei cunicoli del signor Vignuti, nella sua qualità di sorvegliante. Ho cercato di illustrare, nel corso della mia discussione, come la questione dell'esposizione non debba essere trattata in termini astratti ma, per quanto possibile,

calata nella realtà concreta e in particolar modo, facendo riferimento a quei concetti che sono stati poi enunciati nel decreto legislativo 277/1991, che fa appunto riferimento alla dose giornaliera, intesa come effettiva quantità della sostanza accumulata nell'organismo nell'arco delle otto ore oppure, nel caso in cui la dose abbia una durata maggiore, o meglio il periodo sia rapportato a una misura temporale maggiore, il concetto di dose media ponderata nel tempo, allora mi sembrava con questo concetto di aver dimostrato che non c'era la prova di un'esposizione significativa del signor Vignuta, atteso che il periodo in cui costui si recava nei cunicoli per svolgere la propria attività di sorveglianza era un periodo temporalmente molto ridotto e, soprattutto, salvo ipotizzare una situazione catastrofica in questi cunicoli, cioè con brandelli di amianto che cadevano a ogni metro, era poco verosimile che ci fosse anche un'esposizione significativa, quindi sia l'elemento dell'esposizione, sia l'elemento della durata, deponevano per una scarsa rilevanza dell'esposizione stessa. Ora la collega ha cercato di allargare l'argomento, sia intensificando quella che è l'esposizione, sia ampliando la durata e come ha fatto, attraverso quali modalità ha svolto questo tipo di ragionamento, dicendo che non solo c'era la sorveglianza di questi... la sorveglianza visiva di questi cunicoli, ma c'era anche l'utilizzo delle coperte di amianto, che era un'attività che i sorveglianti facevano in assistenza ai saldatori, devo

dire... e questo sotto l'aspetto direi dell'esposizione, sotto l'aspetto cronologico ha detto no, non è vero che veniva fatto una volta ogni tre turni, ma veniva fatta quotidianamente, citando a riguardo quanto lo stesso Vignuta ebbe a dichiarare in occasione delle sommarie informazioni rese allo Spresal. Allora cominciando dal primo argomento, in estrema sintesi signor Presidente, sarebbe troppo semplice dire che la lettura del capo P di imputazione non parla di coperte di amianto e quindi l'oggetto dell'imputazione è circoscritto ad un'esposizione diversa, veniva esposto all'inalazione delle fibre di amianto, chiedo scusa, numero 3 del capo P, come addetto al servizio di vigilanza effettuava quotidiani passaggi all'interno dei cunicoli sotterranei di collegamento e veniva esposto all'inalazione delle fibre di amianto rilasciate dalle coibentazioni delle tubature, non si parla di coperte di amianto, ma in ogni caso questa circostanza, di una asserita esposizione dei sorveglianti alle fibre ipoteticamente rilasciate dalle coperte di amianto, allorquando costoro svolgevano un'attività di assistenza ai saldatori, è stata affermata da un solo teste, se ricordo bene, se non mi sbaglio, ma soprattutto come un'attività assolutamente sporadica, non c'è nessuna prova che questo tipo di attività di assistenza sia stata svolta in concreto dal Vignuta e questo è il primo argomento, oltre naturalmente quello della correlazione tra imputazione e sentenza. Per quanto concerne invece il secondo tipo di argomento e quello

cioè della sorveglianza visiva, allora qui devo dire che quello che ha dichiarato il Vignuta e cioè di un passaggio quotidiano, anche durante i turni diurni, non soltanto durante i turni notturni, risulta smentito da quello che ci ha detto... dal capoturno Ferraris, capoturno di sorveglianza, non soggetto diverso, quindi persona direi assolutamente attendibile, che ben conosceva le modalità con le quali veniva svolto il servizio, ma se anche noi volessimo ritenere come verosimile quello riferito dallo stesso Vignuta, allora mi permetto di evidenziare che un servizio di sorveglianza che preveda il quotidiano passaggio, la quotidiana sorveglianza visiva alle condutture, presuppone una particolare attenzione, mi verrebbe da dire un discorso di tipo logico quello che sottopongo alla sua attenzione, una particolare attenzione alle condizioni in cui si trovano queste condutture, non ha senso mandare i sorveglianti tutti i giorni a vedere in che stato deprecabile si trovino le condutture, ha senso invece andare a cercare ogni virgola fuori posto per fare degli interventi, quindi se mai, se anche fosse vero quello che diceva il Vignuta e magari forse lo era, non lo metto in discussione, questo semmai prova il contrario, cioè una particolare attenzione da parte dell'azienda alle condizioni di manutenzione dei cunicoli, circostanza che ci è stata confermata poi dai vari manutentori che ci hanno spiegato che non appena c'era un problema si interveniva e si risolveva il problema, grazie.

GIUDICE - C'è qualcun altro che deve parlare? Prego.

AVV.DIFESA ACHILUZZI

AVV. DIFESA ACHILUZZI - Non voglio passare davanti ad alcuno, prendo la parola molto velocemente, perché sostanzialmente le idee che andrò a esprimere sono state già svolte da parte del collega Tommaso Pisapia, intervengo solo perché mi sono sentito chiamato in causa da parte del Pubblico Ministero, ha parlato di affermazioni offensive ed ingiuriose, dicendo del magazzino Telecom, di alcune Difese, siccome so che ho parlato, ricordo di aver parlato per prima sul tema del magazzino Telecom e so di essere stato abbastanza duro, mi dispiace che queste affermazioni siano state interpretate come offensive ed ingiuriose, però il dato di fondo, le critiche di fondo che svolsi all'epoca, che hanno svolto altri colleghi e che confermo oggi, sono critiche serie, sentirsi dire, così mi scavo la fosse con la Procura della Repubblica di Ivrea e smetto di fare l'avvocato, sentirsi dire che i processi si fanno con i documenti che esistono, non con quelli che si potrebbero trovare, che oggi non è più possibile esaminare tutti tali 15 mila scatoloni, eventualmente li esamineremo nel processo Olivetti bis, il corollario è mio, tanto adesso comunque li condanniamo, non è conforme al processo penale, non è conforme al processo penale. Avevo detto già la scorsa volta, qui non siamo solo per difendere i nostri assistiti quando si sentono tali affermazioni, qui siamo anche per difendere dei principi, uso un termine pesante e mi assumo le

responsabilità, di civiltà giuridica, il passaggio dal Codice del 1930 al Codice del 1988 non ha significato il venir meno dell'obbligo di ricerca della verità materiale, sia pure all'interno dei limiti stabiliti dal Codice stesso, non ha determinato il venir meno del ruolo del Pubblico Ministero come parte pubblica, questi principi sono rimasti inalterati, lo erano nel 1930, dei principi chiari, il Codice del 1930 affermava in più punti l'obbligo di ricerca della verità materiale, ma sono stati mantenuti anche nel 1988, il passaggio del Codice dalla formulazione del 1930 a quella del 1988, è avvenuta semplicemente perché il telaio ideologico su cui era stato costruito il Codice del 1930, dal 1945 in avanti fortunatamente è scomparso, ma non c'è stata un'opzione verso un sistema americano accusatorio puro, non si è voluto, qui abbiamo il nipote di uno degli autori, anzi, del presidente penso di entrambe le commissioni, quella del 1974 e quella poi successiva, non si è voluto andare verso quel sistema, perché noi abbiamo una cultura giuridica fortunatamente diversa rispetto a quel sistema, che peraltro ha dei correttivi, perché è vero che nel sistema americano il Pubblico Ministero non è una parte pubblica e tende a coincidere con la Difesa, però non è neanche un magistrato di carriera il Pubblico Ministero negli Stati Uniti d'America, è eletto, si sceglie dei suoi collaboratori, che sono avvocati, come è avvocato egli stesso, quindi è latore già di una visione diversa, negli Stati Uniti d'America la possibilità di Difesa, anche per i meno abbienti, è

una possibilità effettiva, l'avvocato d'ufficio è retribuito dallo Stato, in Italia abbiamo il patrocinio a spese dello Stato, che è un'ipocrisia, fortunatamente in alcuni Tribunali ci sono dei protocolli che permettono di rendere un pochino più concreto questo istituto, ma in Italia se andiamo a un sistema accusatorio puro, in cui il Pubblico Ministero decide quali indagini fare e trascurare le indagini che potrebbero potenzialmente essere a vantaggio della Difesa, se facciamo questo e il Pubblico Ministero si comporta così, noi legittimiamo un sistema di giustizia che non è tale, solo per scrupolo cito la pagina 91 della relazione al progetto preliminare del Codice di procedura penale, parlo del progetto ultimo, in cui si afferma, l'avevo già esposto in maniera più sommaria in occasione dell'intervento all'udienza di discussione, che l'articolo 358 contribuisce, leggo testualmente, "A evidenziare la natura ordinamentale, giudiziaria e pubblica dell'istituto e della funzione del Pubblico Ministero", quindi il Pubblico Ministero, cito Salvi, che fu uno dei primi commentatori dell'articolo 358, "Ha l'obbligo di svolgere un'attività investigativa ad ampio spettro sull'intero tema della decisione", in ogni caso comunque il Pubblico Ministero in Italia, ho detto prima, è un magistrato, quindi è un pubblico funzionario e ha l'obbligo di imparzialità, non può dire alcune cose le cerco, altre no perché non riesco, non ho le possibilità, va benissimo, non riesce a fare una ricognizione su questi 15 mila scatoloni, alza le mani e dice non sono in grado allo stato di chiedere il

rinvio a giudizio, non possiamo condannare delle persone su un quadro lacunoso così ampio, per cui non accetto la conclusione che il fatto che le Difese abbiano prodotto solo tale scarsa documentazione, significa che non c'è altro, è inaccettabile proprio da un punto di vista di civiltà processuale. Velocemente sugli acquisti da parte della Materiali srl, faccio una piccola aggiunta a quanto detto da Tommaso Pisapia e detto anche da Elisabetta Rubini, il Pubblico Ministero ha ricordato che i dubbi sull'acquisto di talco da parte della Materiali srl si fonderebbero anche sulle deposizioni dei testi Boero e Leprotti, in particolar modo la Boero avrebbe escluso forniture fatte dalla Materiali srl alla Ico e Leprotti avrebbe escluso forniture, da parte della Materiali srl, sia alla Ico che alla MVO, questo non è totalmente vero, è la stessa Boero, se leggiamo le trascrizioni di ciò che la Boero ha dichiarato all'udienza del 21 marzo 2016, siamo intorno alle pagine 130, la Boero rende delle dichiarazioni più articolate, qui si è portato una conclusione un po' tacitiana, leggo i passaggi, solo per aiutarla poi a orientarsi in quel mare di carte che si trova alle spalle e dovrà aiutarla ad assumere una decisione, inizia l'esame dicendo "Alla Olivetti no di sicuro" e fino a qua sono d'accordo col Pubblico Ministero, "Perlomeno, se c'è stata una fornitura, di campionatura, forse" e qui, nuovamente, mi muovo sulla stessa linea del Pubblico Ministero, fino qua coincidiamo, Tommaso Pisapia però nel corso di quell'esame domanda "Di campionatura?", replica della

Boero "Sì, magari ha chiesto ma non era un cliente abituale come Olivetti", aggiunge ancora la Boera che "Alla MVO invece loro di talco ne fornivano, caspita, c'era la MVO, però non era un grande cliente, non era un grande quantitativo, anzi ne fornivamo proprio poche di quantità, non so se erano quattro o cinque quintali ogni tre o quattro mesi", questo passaggio signor Giudice, che sembra apparentemente banale, è invece significativo, perché ci offre una chiave di lettura per capire che cos'è per la MVO la fornitura di campionatura e che cos'è un cliente serio, allora per... pardon per la MVO, per la Materiali srl, per la Materiali srl un cliente che acquista, leggo testualmente, "Quattro o cinque quintali ogni tre o quattro mesi di talco", è ritenuto un cliente piccolo, non di grande quantitativo, quindi è logico che un cliente come Olivetti, che viene definito non cliente abituale, possa anche all'esordio di questa deposizione essere definito come un cliente che ha preso qualche fornitura di campionatura, noi sappiamo perfettamente che le esigenze di talco della Olivetti negli anni 80 erano esigenze di talco minime, abbiamo ricordato i documenti relativi agli appunti dei colloqui telefonici tra Fornero e, non mi ricordo più il nome del funzionario della Talco e grafite, mi sfugge in questo momento, abbiamo l'appunto del colloquio telefonico sempre tra Fornero e la Materiali srl, in cui emerge sempre l'esigenza di acquistare il quantitativo minimo di talco, il teste Ragno ci ha confermato che l'utilizzo di talco in tutta San Bernarndo, tremila o

quattromila lavoratori, era limitato a due sole persone su un banchetto e anche questa circostanza la dobbiamo a Pisapia che ha fatto entrare quel famoso fascicolo con la scritto MVO, allora se le esigenze di talco in Olivetti erano minime, è chiaro che la Olivetti agli occhi di una società che vendeva prevalentemente talco e che riteneva una fornitura di quattro o cinque quintali ogni tre o quattro mesi una fornitura piccola, modesta, è chiaro che la fornitura alla Olivetti di 50 chilogrammi, che avveniva magari una volta all'anno, una volta all'anno e mezzo, apparisse come una fornitura degna di una campionatura, però ripeto, la Boero non esclude che la Olivetti fosse una cliente, sia pure molto occasionale, della MVO e invece afferma... chiedo scusa ma sono veramente cotto col caldo, della Materiali srl e invece afferma, ma tanto il Presidente spero mi abbia capito e afferma invece, pur ritenendolo un cliente piccolo, perché ripeto, per una società che vende talco è chiaro che quattro o cinque quintali ogni tre o quattro mesi appare un volume poco significativo, afferma però che la MVO era un cliente e l'ulteriore corollario di questa conclusione è che sia la Olivetti sia la MVO di talco ne usassero veramente poco e questo è un dato, ripeto, che emerge da documenti, prima ancora che dalle deposizioni testimoniali. Ultimissimo, veramente, appunto sulle considerazioni della collega Clerico, sulla consulenza dell'Inail del 1974, la collega dice fortunatamente che verosimilmente il campione di talco prelevato dai due dipendenti Inail che fecero

l'accesso, verosimilmente è stato poi inviato a Roma per l'analisi, quindi riusciamo anche ad avere l'interpretazione autentica su quella circostanza, che era stata messa in dubbio dalla Procura, cioè che fosse stata la Olivetti a trasmettere il campione di talco di comodo per essere esaminato, divergo invece dall'amica Clerico sulla conclusione che la consulenza tecnica fatta nel 1974 non ci aiuti a capire la purezza del talco, non è vero, la consulenza tecnica non è neutra, perché Casciani e Ripanucci, leggo testualmente, scrivono "L'esame ottico a contrasto di fase eseguito sul campione di talco inviato", eccetera, "Ha mostrato che si tratta di materiale estramente puro", estremamente puro, non puro, estremamente puro e questi, a differenza dei due dipendenti Inail che fecero l'accesso, erano due autorità nel loro settore. Ho concluso, le chiedo scusa per il tempo sottratto.

GIUDICE - Grazie Avvocato.

AVV.DIFESA MARELLI

AVV. DIFESA MARELLI - La Difesa Parziale fa proprie le argomentazioni e gli approfondimenti di carattere generale delle precedenti Difese, nonché le ragioni di cui alla replica di Inail sul punto contestazione della carenza di legittimazione passiva di Telecom, con riferimento alle consociate, per quanto ci riguarda Sixtel, per cui ribadisce le precisazioni relative al capo d'imputazione, le argomentazioni e le conclusioni già formulate all'udienza del 22 giugno, grazie.

GIUDICE - Grazie Avvocato. Deve parlare qualcun altro? No, allora mettiamo a verbale che il Tribunale autorizza tutte le Parti a depositare in Cancelleria documentazione scientifica che ritenessero di interesse entro e non oltre il 16 luglio 2016. I verbali stenotipici dell'udienza di oggi sono disponibili a decorrere dal 14 luglio, ci vediamo il 18 luglio.

AVV. DIFESA RUBINI - Giudice se lei mi autorizza posso produrle quello schema (inc.).

GIUDICE - Non so se il Pubblico Ministero è d'accordo.

AVV. DIFESA RUBINI - È solo un riepilogo, non c'è nulla di nuovo.

GIUDICE - Glielo facciamo vedere.

AVV. DIFESA RUBINI - Certo.

GIUDICE - Poi se il Pubblico Ministero non ha nulla in contrario, io prendo qualunque schema riepilogativo. L'Avvocato Rubini chiede di produrre schema riepilogativo deleghe di cui ha fatto menzione nelle repliche.

P.M. - (fuori microfono) (inc.)

GIUDICE - Il Pubblico Ministero nulla oppone, le altre Parti nulla oppongono, il Tribunale acquisisce. Buona giornata.

(esito: rinvio al 18/07/2016)

Il presente verbale, prima dell'upload a Portale Giustizia

Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

per la documentazione e certificazione finale del
computo dei caratteri, risulta composto da un numero
parziale di caratteri incluso gli spazi pari a: 242584

Il presente verbale è stato redatto a cura di:

Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

L'ausiliario tecnico: SIG.NA V. LUCARIELLO

Il redattore: Operatore OFT

Operatore OFT
